

IL GOVERNO

DELLA TOSCANA

Considerando che i Toscani sieno nella suprema necessità di deliberare sul definitivo assetto politico della Toscana;

Considerando che l'Assemblea convocata a questo solo oggetto non esprimerebbe abbastanza i legittimi voti del Paese quando fosse composta di Rappresentanti nel numero stabilito dalla Legge Elettorale del 3 Marzo 1848, la quale serve di base legale alle imminenti elezioni;

Considerando che un'altra ragione di crescere il numero dei Rappresentanti emerge da ciò che una sola è l'Assemblea che deve pronunziare un atto così solenne;

Considerando che raddoppiando il numero dei Rappresentanti stabilito dalla Legge Elettorale si viene a comporre un'Assemblea proporzionata alla estrema importanza del suo mandato popolare, e sufficiente a dare le guarentigie che nei casi ordinarj vengono da un Parlamento diviso in due Camere;

Considerando che oltre a questo importante aumento di Rappresentanti occorre ancora di portare altre modificazioni alla Legge Elettorale,

Decreta :

Art. 1. I Rappresentanti della Toscana verranno eletti per distretti o per sezioni collegiali nei modi che saranno indicati in appresso.

Art. 2. Ogni Collegio di elettori nomina due rappresentanti.

Art. 3. È tenuta ferma la divisione della Toscana agli effetti elettorali in distretti, e sezioni di distretto, nel modo tracciato nella tavola inserita nell' Articolo 2. della Legge Elettorale.

Art. 4. A cura del Gonfaloniere della Comunità che dà il nome al Collegio elettorale, dovrà destinarsi un locale posto nel circondario della Comunità stessa, ove gli Elettori si recheranno a rendere il voto.

Nelle Comunità urbane ove più sono i Collegi elettorali, il Gonfaloniere destinerà i locali per le adunanze di ciascun Collegio.

Art. 5. Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente in un Collegio solo.

Art. 6. Il Gonfaloniere del capoluogo del Collegio presiede questo, assistito da due Priori, o in mancanza loro da due Consiglieri municipali i più anziani di ufficio.

Art. 7. Un Notaro nominato dal Gonfaloniere, o in sua vece il suo Segretario, disimpegna le funzioni di Segretario del Collegio elettorale e tiene il processo verbale.

Art. 8. Nelle Città componenti un intiero distretto diviso per sezioni, o componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere, saranno presiedute da uno de' Priori o Consiglieri municipali per ordine di anzianità di ufficio.

Art. 9. I Priori o Consiglieri Municipali che assistono in ogni Collegio il Gonfaloniere, disimpegneranno gli ufficj di Squittinatori.

Art. 10. Nel giorno stabilito per l' elezione dei Deputati, i locali destinati alla votazione saranno aperti alle ore sei del mattino. Vi si troveranno presenti il Presidente del Collegio con gli altri componenti il Seggio e col Segretario.

Art. 11. Niuno avrà accesso nei luoghi destinati alla votazione, se non figura sulle liste degli Elettori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere del capoluogo del Collegio.

Potrà però esservi ammesso chi si presenta munito di una Sentenza dei Tribunali di Prima Istanza che lo dichiara far parte del Collegio.

Art. 12. Nei luoghi delle adunanze del Collegio saranno affisse le liste elettorali di tutti i Collegj del distretto, non che le Leggi e i Decreti elettorali.

Art. 13. Il banco della presidenza sarà collocato in guisa che gli Elettori vi possano circolare liberamente intorno, durante lo spoglio dello squittinio.

Art. 14. Prossima al banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli Elettori a vista del seggio scriveranno il loro suffragio.

Art. 15. Sul banco della presidenza vi sarà l'urna destinata ad accogliere le schede.

Art. 16. Ogni Elettore appena comparso, si presenterà al seggio della presidenza, vi deporrà il suo biglietto d'ingresso e riceverà una scheda aperta nella quale scriverà i nomi di due cittadini a cui intende di conferire il mandato di Rappresentante all'Assemblea Toscana.

Quando l'Elettore sia illitterato farà scrivere segretamente la sua scheda da persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il seggio.

Deporrà quindi la sua scheda nell'urna a ciò destinata.

Art. 17. I Rappresentanti possono essere scelti tra gli Elettori nei diversi Collegj del distretto a cui l'Elettore appartiene, purchè abbiano compiuto l'età di anni 30, oppure tra quelli che sebbene non iscritti nelle liste elettorali del distretto hanno nel distretto una rendita imponibile non minore di L. 150, purchè siano Toscani, di età non inferiore ad anni 30, e non abbiano riportato condanne per delitti, non politici, a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza.

Art. 18. Il Segretario avendo innanzi la lista degli Elettori con un margine in bianco, registrerà in fronte al nome dell'Elettore votante l'atto del voto, apponendovi di contro la propria firma.

Art. 19. Dopo che l'Elettore avrà dato il suo voto, se vuol partire, il Presidente gli restituirà il biglietto d'ingresso, avvertendolo di ripresentarsi al Collegio la mattina immediatamente successiva per tornare a votare, nel caso che dalla prima votazione non si avessero elezioni.

Art. 20. Due almeno dei membri componenti il seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio.

Art. 21. Alle otto pomeridiane il Presidente dichiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla contazione dei votanti. Del loro numero accertato sarà fatta menzione nel processo verbale dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio.

Art. 22. Aperta l'urna contenente le schede raffronterà il numero di queste col numero dei votanti.

Art. 23. Il seggio prenderà le sue decisioni in proposito ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatto menzione nel processo verbale.

Art. 24. Il Presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio.

Art. 25. Uno degli squittinatori prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscontrate, e aperte le passerà al Presidente che ne farà lettura a voce alta.

Art. 26. Il seggio radierà dalle schede i nomi iscritti oltre i primi due: non conterà le schede in bianco, non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l'individuo al quale vogliono applicarsi.

Anche di queste decisioni sarà tenuto registro nel processo verbale.

Art. 27. Uno degli squittinatori ed il Segretario tengono nota dello spoglio dello squittinio.

Art. 28. Finito lo spoglio delle schede il Presidente le farà abbruciare, e renderà noto a quelli che sono presenti il risultato dello squittinio. Quindi dichiarerà se vi sia stato o no elezione dei due Rappresentanti, o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Art. 29. Quando sia concorso a dare il voto il terzo almeno degli elettori, sarà eletto quegli che riunirà la metà più uno dei voti dati.

Art. 30. Se nel primo giorno non si ebbero elezioni, o fu eletto un solo Rappresentante, il Presidente pronunzierà i nomi dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per esser proposti allo squittinio nel giorno successivo.

Art. 31. Se l'elezione non ebbe il suo effetto per ambedue i Rappresentanti da eleggersi, i candidati da proporsi al secondo squittinio saranno i quattro che ottennero maggior numero di voti nel primo giorno. Se rimarrà ad eleggersi un solo Rappresentante, i candidati saranno i due che ottennero maggior numero di voti. I suffragj degli elettori nel primo caso non potranno esser dati che a due dei quattro candidati come sopra indicati, nel secondo, non potranno esser dati che all'uno dei due.

Art. 32. La elezione in questo secondo squittinio sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 33. Se vi sarà parità di voti tra coloro che ne ottennero il maggior numero nel primo squittinio, ancorchè siano più di quattro e rispettivamente più di due, potranno esser tutti proposti al secondo squittinio. Anco in questo caso l'elezione sarà fatta alla semplice maggioranza di voti.

Art. 34. Se il risultato del secondo squittinio porterà parità di voti tra due o più candidati, la sorte deciderà.

Art. 35. Il secondo squittinio procederà colle medesime norme indicate per il primo. Il Presidente del Collegio, pubblicato il risultato dell'elezione, dichiarerà chiuso il Collegio elettorale, e rimetterà alle Prefetture o Sotto Prefetture i processi verbali delle Adunanze e tutte le carte relative alle eseguite operazioni elettorali.

Art. 36. Il Presidente del Collegio cura la disciplina dell'Adunanza.

Il Seggio della Presidenza deciderà inappellabilmente sui reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l'Adunanza, e di tutto verrà fatto menzione nel processo verbale.

Art. 37. Gli Articoli 85, 86, 87 e 88 della Legge Elettorale sono mantenuti in pieno vigore.

Art. 38. In modificazione degli Articoli 89 e 90 della Legge Elettorale, il Ministro dell'Interno avrà cura di tutelare come sarà conveniente la piena libertà dei Collegj elettorali e l'ordine pubblico.

Art. 39. L'Assemblea dei Rappresentanti è la sola Autorità competente per decidere sulla validità dell'elezioni e sulla verifica dei requisiti di eligibilità.

Art. 40. I Prefetti, Sotto Prefetti, Pretori, Delegati e i loro dipendenti in ufficio, i Comandanti delle Piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitato le loro funzioni dentro l'anno.

Art. 41. Sono mantenuti in vigore gli Articoli 96 e 97 della Legge Elettorale, salvo che alla pena della detenzione nella Fortezza di Volterra da uno a tre anni minacciata nell'Art. 96 è sostituita la pena della Casa di forza da uno a due anni.

Art. 42. Sono eligibili all'Assemblea dei Rappresentanti quelli

6
che sotto lo Statuto del 1848 ebbero la qualità di Senatori, e quelli che presentemente sono Consultori di Governo.

Art. 43. L' Articolo 93 della Legge Elettorale è abolito.

Art. 44. I Ministri dell' Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventiquattro Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza.*

C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del dì 30 Giugno 1859 col quale viene prescritta in Toscana l'osservanza della Convenzione Sanitaria internazionale concordata a Parigi il 3 febbrajo 1852.

Visto l'Articolo 23 del citato Decreto, il quale dispone che » *nella esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo* » ;

Considerando come un tale Regolamento compilato dalla Commissione istituita con Decreto del primo Luglio corrente, risponda pienamente ai principii stabiliti dalla Convenzione Sanitaria internazionale, e contenga tutte le disposizioni necessarie ad ajutare la sua esecuzione,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento Sanitario approvato dal Ministro dell'Interno avrà forza di Legge dal dì primo Agosto prossimo avvenire e dovrà essere unica norma per gli impiegati addetti alla Sanità Marittima.

Art. 2. Col quadro normale degli Impiegati dovranno essere addetti alla Sanità Marittima e degli stipendi a ciascuno di essi attribuiti, è approvata la Tariffa degli onorari, mercedi, e indennità che dovranno corrispondersi agli Impiegati e Guardie di Sanità nei casi designati dal Regolamento, del quale fanno parte integrale così la Tariffa come il quadro normale.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

L. S.

Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

NOTIFICAZIONE

Essendo stati promossi alcuni dubbj sulla interpretazione dell' art. 4. del Decreto del 22 Luglio, e dell' art. 8 del Decreto del 16 Luglio, concernenti la decorrenza dei termini a interporre ricorso ai Consigli di Prefettura, e di Sotto Prefettura; ed essendo stato pure dubitato circa al punto di partenza del termine di due giorni ad appellare stabilito dall' art. 11 del secondo degli indicati Decreti.

IL PREFETTO DI FIRENZE fa noto al pubblico, che il Ministero dell' Interno, dopo avere sentito quello di Giustizia e Grazia, ha emesse in proposito le seguenti dichiarazioni:

1. Il termine a ricorrere ai Consigli di Prefettura e di Sotto Prefettura incomincia dal giorno della affissione delle Liste Elettorali stabilito dall' art. 4 del Decreto de' 22 Luglio, e finisce a tutto il 28 corrente, talchè i Consigli suddetti possano pronunziare sui ricorsi a tutto il 31 Luglio.

2. Il termine ad appellare contro le decisioni dei Consigli di Prefettura comincia dal giorno immediatamente successivo a quello della affissione delle decisioni nel modo prescritto dall' art. 9 del Decreto del 16 Luglio corrente.

3. I Prefetti e Sotto Prefetti, appena fatte le radiazioni volute dall' art. 2 del Decreto del 22 Luglio, manderanno ai rispettivi Gonfalonieri i nomi dei radiati perchè sieno immediatamente affissi alli Uffizj Comunali.

4. Dalle radiazioni eseguite come sopra dai Prefetti e Sotto Prefetti è ammesso il ricorso ai Tribunali di prima Istanza dentro il 2 di Agosto.

Dalla Prefettura di Firenze
li 27 Luglio 1859.

IL PREFETTO
A. B O S S I N I.

Illustrissimo Signore

Promosso il dubbio al Superior Ministero dell' Interno, se la Tregua convenuta tra le Potenze belligeranti potesse dispensare i Sottoscrittori di offerte in prò della Guerra, dal corrispondere ai loro impegni, il prelodato Dicastero ha dichiarato con Risoluzione dello scorso giorno, che detta Tregua non è stabilita in modo definitivo, e che perciò i rammentati Sottoscrittori non possono considerarsi sciolti dall'obbligo di continuare le loro corrisposizioni; soggiungendo essere necessario che ciò sia fatto chiaramente intendere, e che siano eccitati i Collettori a proseguire con tutto l'impegno nel loro ufficio.

Credo quindi opportuno di recare a notizia di VS. Illustriss. la surriferita Risoluzione, per di Lei norma e perchè ne procuri la debita osservanza in ciò che Le spetta, mentre mi dichiaro con distint' ossequio

Di VS. Illustriss.

Dalla Prefettura di Firenze li 27 Luglio 1859.

Signor

Devotissimo Servitore

A. BOSSINI.

Illustrissimo Signore

Il tempo delle elezioni si avvicina ed il Governo sente troppo la necessità che esse riescano l'espressione piena e sincera della pubblica opinione, per rimanersi dal raccomandare alla S. V. di darsi ogni impegno perchè il concorso degli elettori sia quale è richiesto dall'importanza del suffragio che dovranno emettere. Il Governo vuol lasciare intiera ai Cittadini la libertà nella scelta dei loro Rappresentanti, ma crede suo dovere l'ammonirli sulla gravità del mandato che sarà da essi conferito agli eletti. Si tratta di far manifesti all'Europa i voti della Toscana sopra i suoi futuri destini, si tratta di far conoscere all'Italia quanto e come i Toscani vogliono essere Italiani. Qualunque sia per essere il valore che si darà a questi voti, è però certo che la loro autorità sarà tanto maggiore, quanto più spontanei e numerosi concorreranno gli elettori ai Collegi Elettorali. È questo un dovere civile che ognuno deve soddisfare secondo la sua coscienza, perchè da queste elezioni è interesse di tutti che esca veramente la voce del paese, e non la parola di un partito. Non è un Ministero che interroga gli elettori per sapere se possiede la loro fiducia; ma è la patria che chiede il suffragio dei cittadini per recarlo là dove si libereranno le sorti dei vincitori e dei vinti, e si darà assetto alle cose d'Italia. Felicitiamoci di esser venuti a tempi in cui questi voti sono possibili ed hanno speranza di essere esauditi. Nel 1815 le parti furon fatte senza questi consulti di popoli; se oggi i popoli mal rispondessero all'invito, e non sapessero esprimere con tranquilla fermezza i desiderj loro, sarebbero colpevoli ancorchè a quei desiderj non si volesse far ragione, contro ogni nostra aspettativa.

La S. V. ponga ogni studio per far comprendere questi concetti ai suoi amministrati, e col mezzo dei Gonfalonieri ecciti gli elettori a concorrere numerosi alle elezioni e ad intendersi fra loro sulla scelta dei Rappresentanti per impedire la dispersione dei suffragi.

Per assicurar poi la libertà delle elezioni con quell'unica forza pubblica che tutela senza sospetto, la S. V. procurerà che per il giorno in cui saranno convocati i Collegi la Guardia Nazionale sia in grado di prestare il servizio nelle sale delle elezioni, affrettando per quanto è possibile il suo ordinamento nelle Città ove fu istituita.

Fidando che la S. V. voglia tenermi informato di tutto quello che si riferisce a queste elezioni, le quali sono ora il primo pensiero del Governo, mi pregio di professarmi con tutto l'essequio

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 27 Luglio 1859.

Devotiss. Servitore
B. RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la moneta deve avere l'impronta corrispondente alla condizione politica dello Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1. Il Fiorino d'argento avrà da un lato l'impronta del Giglio Fiorentino, con intorno l'indicazione del nome e del valore della moneta, e dell'anno in cui è coniato, come per il passato. Nell'altro lato avrà nel centro l'impronta d'un Leone colla bandiera Italiana, e la leggenda intorno *Governo della Toscana*.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisette Luglio milleottococinquantanove:

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro delle Finanze ec.

R. BUSACCA.

L. S.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando l'esperienza aver provato, che le Cedole Comunali pel sicuro impiego dei Capitali senza soverchio aggravio della Finanza, e per il servizio che prestano alla circolazione dei valori, han tanto incontrato l'aggradimento dei Capitalisti, che la prima emissione delle medesime non è bastata a soddisfare tutte le domande;

Considerando che per provvedere nelle attuali condizioni della Toscana alle spese più urgenti sia sempre preferibile fare una seconda emissione di Cedole Comunali, anzichè gravare di nuove imposizioni il paese;

Considerando che è un vantaggio rendere più semplice e più sollecita la formazione materiale delle Cedole, quante volte la garanzia resti la stessa;

Visto il Decreto del dì 9 del decorso Giugno che determinava in Lire Sei Milioni e Trecentomila la Tassa prediale del 1860;

Visto l'altro Decreto dello stesso giorno che autorizza la emissione delle Cedole Comunali per L. 6,000,000, delle quali L. 3,000,000 sono a conto della Tassa prediale del secondo semestre del 1859, e L. 3,000,000 a conto della Tassa del primo semestre 1860;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Decreta

Art. 1. Le Comunità dello Stato, ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate a fare una seconda emissione di Cedole Comunali, per la somma totale di Lire Tre Milioni dalle stesse Comunità dovute a conto del secondo semestre del 1860.

Art. 2. Le Cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di Tre categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote di Tassa prediale nella Depositeria.

Art. 3. Il pagamento delle Cedole di ciascuna Categoria sarà fatto dalla Depositeria in Capitale e frutti un mese dopo la scadenza del bimestre, al quale la Cedola si riferisce. Di modo che le Cedole saranno pagabili.

Categoria 1.^a al dì 30 Settembre 1860.

Categoria 2.^a al dì 30 Novembre 1860.

Categoria 3.^a al dì 31 Gennaio 1861.

Art. 4. Le Cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di L. 500 e di L. 1000. divise nel seguente modo

	NUMERO	VALORE TOTALE
Cedole di £ 1,000	1,000	L. 1,000,000
Cedole di £ 500	4,000	» 2,000,000
	5,000	L. 3,000,000

Art. 5. Per facilitare la formazione delle Cedole Comunali di questa seconda emissione, ogni Comunità autorizzerà il Camarlingo della Comunità di Firenze a sottoscrivere invece del proprio.

Art. 6. Tutte le altre disposizioni e tutte le garanzie, condizioni, e vantaggi stabiliti a favore delle Cedole Comunali emesse col Decreto del dì 9 del decorso Giugno, si estendono e sono applicabili alle Cedole Comunali emesse in forza del presente Decreto.

Art. 7. I Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisette Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro delle Finanze ec.
R. BUSACCA.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo
L. S.
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA

Art. 1. **I**l ricorso contro le radiazioni dalle Liste Elettorali eseguite dai Prefetti o Sotto-Prefetti a norma dell' Art. 2. del Decreto del 22 Luglio corrente dovrà interpersi dagl' interessati avanti i Tribunali di prima Istanza del luogo di residenza della Prefettura e Sotto-Prefettura entro il due Agosto prossimo.

Art. 2. I Tribunali di prima Istanza decideranno inappellabilmente sui medesimi entro il cinque d' Agosto osservati i modi e le forme prescritte dall' Art. 42 della Legge del 3 Marzo 1848.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza*
G. BON-COMPAGNI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA**DECRETA**

Articolo Unico — **T**utti i pubblici Impiegati i quali pagano una Tassa personale o di famiglia non inferiore alle Lire dieci hanno diritto ad essere iscritti nelle Liste Elettorali del luogo ove dimorano per ragioni d'impiego, qualunque sia il tempo in cui si trovano in detto luogo.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

IL GOVERNO

DELLA TOSCANA

Vista l'istanza avanzata dal signor Giuseppe Forteguerra nella qualità di Cittadino pistojese e di discendente dal Cardinale Niccolò Forteguerra;

Vista l'istanza presentata dal Municipio di Pistoja per l'organo del suo Gonfaloniere;

Considerando che in ordine alla donazione del Cardinale Niccolò Forteguerra ed agli obblighi assunti dal Comune di Pistoja fino dall'anno 1473 la Gioventù pistojese ha sempre goduto del beneficio di una pubblica istruzione gratuita ed ha il diritto di essere reintegrata e mantenuta in simile godimento;

Considerando che le rendite del Patrimonio donato dal Cardinale Forteguerra per la fondazione della *Sapienza* in Pistoja, quando vengano tutte erogate secondo la volontà del Pio Fondatore, e non distratte in altri usi, sono sufficienti a cuoprire non solo le spese necessarie per il Liceo Forteguerra, ma ancora quelle occorrenti per il Ginnasio e le altre Scuole minori istituite in Pistoja;

Considerando che venendo a cessare nei Giovani pistojesi l'obbligo del pagamento di Tasse annuali per l'ammissione al Liceo Forteguerra, la Depositeria dello Stato non deve altrimenti corrispondere somma alcuna, per il mantenimento del Liceo suddetto,

Decreta:

Art. 1. La Gioventù pistojese è reintegrata nel godimento della pubblica istruzione gratuita.

Art. 2. Cessa perciò nei Giovani pistojesi l'obbligo di corrispondere delle Tasse per l'ammissione dei medesimi al Liceo Forteguerri e nella Depositeria dello Stato l'obbligo di prestare Lire quattromila trecento sessanta all'anno per il mantenimento di quel Liceo.

Art. 3. Le Leggi de' 30 Giugno 1852 e 10 Ottobre 1856, sono abolite riguardo al Liceo Forteguerri.

Art. 4. I Ministri dell'Istruzione pubblica, dell'Interno e delle Finanze ciascuno per ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLEI.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze
Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Illustrissimo Signore

Il Decreto governativo del 16 Luglio corrente stabilisce che i ricorsi ai Consigli di Prefettura e di Sotto-Prefettura si faranno soltanto per iscrizioni irregolari e per esclusione indebita dalle liste.

Quali siano le irregolarità delle iscrizioni e quali l'esclusioni che danno diritto al ricorso è facile rilevarlo tosto che si ponga mente al disposto della Legge elettorale del 3 Marzo 1848 e della successiva del 26 Aprile detto che stabiliscono i modi di formazione delle liste, e i requisiti per essere elettori a titolo di possesso o di capacità.

Ha voluto il Governo non tener conto delle iscrizioni indebite, che pur davano diritto al ricorso dei terzi in ordine alla Legge elettorale. Imperocchè gli è sembrato che molto difficile debba essere il caso di veder figurare tra gli elettori chi non ne abbia i requisiti, chiare essendo le disposizioni della Legge in proposito; e quando ciò fosse accaduto per qualche interpretazione meno esatta della medesima, niuno inconveniente poteva derivare alla regolarità dell'elezioni, le quali in una occasione così solenne, come la presente, di dover statuire sulle future sorti del paese acquistavano importanza dal più gran numero dei cittadini concorrenti a dare il voto.

Il Decreto del 16 Luglio corrente coll' Art. 3.º ingiunge ai Prefetti e Sotto-Prefetti di radiare dalle liste degli elettori i nomi dei condannati a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza a tenore dell' Art. 8 lett. g della Legge elettorale. Ben si comprende che il Decreto limitandosi a richiamare una sola parte dell' Art. 8 lett. g ha inteso di abolir l'altra con cui si privavano del diritto di eleggere anco i rei di delitto di falsità e di delitto contro la proprietà, comunque condannati a pene di competenza dei Tribunali di prima istanza. Il successivo Decreto del 24 Luglio all' Art. 17 ha pur dichiarato che le condanne a pene di maggior competenza *motivate da delitti politici* non tolgono al Cittadino il diritto di essere eletto, e per conseguenza nemmeno quello di essere iscritti tra gli elettori. Le radiazioni ordinate dai Prefetti, o dai Sotto-Prefetti potendo difficilmente andar soggette ad errore ha creduto il Governo che non avesser bisogno della garanzia di un doppio ricorso, perciò è stato dichiarato con Decreto di questo stesso giorno che gl'interessati ad insorgere contro le ordinate radiazioni si provvedessero direttamente per via di ricorso avanti i Tribunali di prima istanza entro il 2 di Agosto.

Resta che io rammenti a V. S. Ill.ª il disposto dell' Art. 42 della Legge elettorale riguardante le forme, e i modi speditissimi di trattare, e risolvere le cause elettorali, le quali a norma dell' Art. 4.º del Decreto del 22 Luglio corrente debbono tutte risolversi entro il 5 di Agosto. Le copie delle sentenze dovranno rilasciarsi in carta libera senza il pagamento di alcun diritto entro il sei di Agosto al più tardi.

E con distinto ossequio ho l'onore di essere

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 28 Luglio 1859.

Devotissimo Servitore
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA**DECRETA**

Articolo unico. I Collegj elettorali sono convocati per la mattina del dì 7 Agosto prossimo per la elezione dei Rappresentanti della Toscana.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove Luglio milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando che la Popolazione di Grosseto e di altri luoghi di quel Distretto elettorale trovansi nella presente Stagione in gran parte di là assente, ed ha secondo il consueto, trasferito la sua dimora estiva a tale distanza dal Capoluogo del Distretto che andrebbe soggetta a disagio e spese non lievi per condursi allo stesso Capoluogo a fine di esercitare personalmente il suo diritto elettorale nei modi stabiliti dalle Leggi de' 3 Marzo 1848 e 24 Luglio cadente;

Considerando come di fronte alle speciali circostanze di questo e di altri Distretti della Provincia siano opportuni eccezionali provvedimenti diretti a facilitare le votazioni che debbono aver luogo per la imminente elezione dei Deputati;

Visto l' Art. 5 del Decreto del 22 Luglio corrente;

Sulle proposizioni del Prefetto del Compartimento di Grosseto;

Ordina:

Art. 1. Gli Elettori del Distretto di Grosseto che si trovino assenti da quella città, ove non possano o non vogliano trasferirsi personalmente nella città medesima per l'esercizio del diritto elettorale, sono autorizzati a dare il loro voto per mezzo di schede segrete, e coperte di un involto sigillato sul quale sia apposta la loro firma riconosciuta da Notaro.

Art. 2. Tali schede dovranno esser fatte pervenire in Grosseto a quel Gonfaloniere presidente del Collegio elettorale non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno stabilito per la elezione dei Deputati.

Art. 3. Del detto giorno sarà prevenuto il Pubblico con Editto del Gonfaloniere presidente del Distretto, da affiggersi alle porte degli Uffici Comunali del Distretto, e nei luoghi in cui soglionsi affiggere le Leggi e da pubblicarsi nel *Monitore Toscano* almeno tre giorni innanzi a quello anzidetto.

Art. 4. Quando dopo il primo debba farsi luogo al secondo squittinio, giusta gli Articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della detta Legge del 24 Luglio, dovrà del giorno in cui tale successivo squittinio avrà luogo, darsi preventivo avviso al Pubblico nel modo indicato dal precitato Articolo 3.

Art. 5. Il Distretto di Orbetello agli effetti elettorali viene diviso in due Sezioni Collegiali - Di Orbetello - Di Pitigliano.

La prima comprenderà le Comunità di Orbetello, di Montargentario e del Giglio.

La seconda comprenderà le Comunità di Pitigliano, di Sorano e di Manciano.

Ciascuna di queste Sezioni nominerà un Deputato.

Tutte le operazioni relative allo squittinio saranno regolate nel modo prescritto dalla Legge.

Art. 6. Saranno applicabili per le Comunità dell'Isola del Giglio, di Montieri e di Gavorrano le Disposizioni fissate per il Distretto elettorale di Grosseto quanto al voto per mezzo di schede segrete.

Data li ventinove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.



IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il regolamento compilato e proposto dal Ministro dell'Interno sulle vetture che stanziano in luogo pubblico ed ingombrano le vie e le piazze;

Considerando che il servizio delle vetture, stanziate per le strade e le piazze, lasciato finquì senza disciplina, sia bene di regolarlo in modo, siccome ormai si pratica in tutte le città d'Europa, che il privato interesse e il comodo pubblico sieno del pari con equità tutelati;

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento stato proposto dal Ministro dell'Interno sul servizio delle vetture pubbliche o di piazza, è approvato ed avrà forza di Legge.

Art. 2. Allo stesso Ministro dell'Interno è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta Luglio milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

L. S.

Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

REGOLAMENTO GENERALE

PER LE VETTURE PUBBLICHE O DI PIAZZA

Art. 1. Il servizio delle vetture pubbliche o di piazza nelle città e loro circondario, a un raggio di due miglia fuori di ogni porta delle città stesse e per qualunque direzione, è posto sotto la sorveglianza della Polizia Municipale.

Dovrà essere approssimativamente determinato il raggio suddetto con qualche indicazione di luogo, come di parrocchia, di villa, di fabbrica qualunque, con vocabolo proprio.

Art. 2. Nessuno potrà stabilire un tal servizio senza averne prima fatta l'opportuna dichiarazione e dimanda all'Ufficio di Polizia Municipale, e riportato il relativo permesso, il quale s'intenderà rilasciato subordinatamente all'obbligo nel concessionario di assoggettarsi all'osservanza dell'attuale Regolamento.

Questo permesso sarà rilasciato gratis, salvo il rimborso della relativa spesa di stampa.

Art. 3. I permessi dovranno contenere il nome, cognome e domicilio del concessionario proprietario delle carrozze o vetture di piazza; il nome e cognome del conduttore o cocchiere approvato a forma del disposto in questo Regolamento; il numero della carrozza; la sua qualità se ad uno o più cavalli; e la stazione che viene assegnata alla vettura.

Art. 4. Questi permessi ai quali sarà unito il presente Regolamento in libretto a stampa, dovranno avere oltre la firma del Gonfaloniere, il Visto del Delegato di Governo nel cui circondario è compresa la stazione assegnata alle vetture pubbliche, nè potranno essere trasferiti ad altri senza la debita autorizzazione.

Neppure il cambiamento del conduttore o cocchiere potrà farsi senza approvazione dell'Ufficio della Polizia Municipale, che ne prenderà nota nel permesso di che all'Art. 2.

Art. 5. Si concederanno i permessi per un tempo non maggiore di un anno; sulla domanda dei concessionarij potranno essere confermati, quando non vi si appongano giustificati reclami e previa constatazione inoltre dei requisiti voluti da questo Regolamento, in quella parte che riguarda la sicurezza e la decenza del servizio pubblico.

Questa verificaione dovrà farsi per sistema ogni 4 mesi, e più spesso occorrendo, per mezzo della Guardia Municipale che ne renderà conto all'Ufficio di Polizia da cui dipende.

Art. 6. I permessi cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all'Ufficio di Polizia Municipale:

(a) alla loro scadenza quando non siano riconfermati;

(b) per la mancanza del proprietario della vettura, e del suo conduttore o cocchiere;

(c) per ritiro che ne sia prescritto in ordine al disposto dal presente Regolamento;

(d) dopo un'assenza della vettura per otto giorni consecutivi dal posto assegnatole, purchè non derivi da legittime cause, le quali dovranno essere denunciate e giustificate al Municipio.

Art. 7. Di questi permessi come delle cessioni e dei cambiamenti qualunque che venissero debitamente autorizzati, dovrà esser dato avviso all'Autorità di Governo dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 8. Il rilascio del permesso autorizza il concessionario a tener la carrozza con i cavalli attaccati nella località che sia stata a lui tassativamente assegnata.

Art. 9. L'Autorità Municipale potrà variare a suo beneplacito i luoghi di stazione per le carrozze e vetture di piazza, come potrà accrescerne il numero.

Ogni stazione avrà un numero di quadrati capaci ciascuno a contenere il legno o la vettura, e saranno tracciati sul terreno in quel modo che più sarà reputato conveniente.

Ogni vettura prendendo il posto nella stazione che rispettivamente gli è assegnato, dovrà collocarsi nel quadrato delineato sul suolo.

I quadrati di ogni stazione cederanno al primo occupante.

Art. 10. La stessa Autorità Municipale potrà far rimanere a disposizione del pubblico in quelle stazioni dove lo giudicasse opportuno, una vettura per il corso della intiera notte.

Questo servizio potrà farlo eseguire a turno dai proprietari autorizzati a tenere la carrozza in dette stazioni.

Art. 11. L'Autorità Municipale provvederà che sulle principali stazioni debba trovarsi ogni mattina un certo numero di vetture pubbliche, in ora utile per la prima partenza delle strade ferrate.

Art. 12. I luoghi di stazione per le carrozze e vetture pubbliche o di piazza, saranno mantenuti

netti da ogni immondezza a cura del proprietario o del conduttore delle medesime, dai quali dovrà pur essere dato comodo agl'incaricati della pubblica nettezza della città di adempire alle loro incombenze.

Art. 13. Nella circostanza di transito di processioni, ed in occasione di pubblici spettacoli, come di riparazioni di lastrici e di occupazione di suolo per pubblico servizio, nei luoghi destinati alle vetture di piazza, esse dovranno lasciar libera la stazione per repartirsi provvisoriamente nelle altre più prossime, secondo gli ordini del Gonfaloniere.

Art. 14. Le carrozze e vetture destinate al servizio di piazza dovranno esser decenti, solidamente costruite, illuminate in tempo di notte e controsegnate ciascuna da un numero d'ordine, dopo che siane stata constatata la decenza e la solidità dall'Ufficio di Polizia Municipale, a spese del proprietario e per mezzo di persona dell'arte da designarsi volta per volta dall'Ufficio stesso.

Il numero dovrà essere costantemente visibile all'esterno e nell'interno della carrozza o vettura.

Art. 15. Nell'interno delle carrozze o vetture di piazza dovrà tenersi costantemente affissa in luogo apparente, con un estratto del Regolamento presente, la Tariffa di che all'articolo successivo, la quale dovrà essere in lingua italiana e francese.

Art. 16. Il servizio delle carrozze e vetture di piazza nelle città e loro circondarj, come è detto all'Art. 1 del Regolamento presente, dovrà essere pagato a regola dei prezzi fissati dalla Tariffa stabilita dall'Autorità municipale, coll'approvazione della superiore Autorità politica locale. Questa Tariffa avrà la durata per un tempo sempre determinato da non oltrepassare però i tre anni.

Art. 17. Nessuna vettura pubblica, autorizzata cioè a occupare il suolo pubblico a forma del Regolamento attuale, potrà andare esente dalla Tariffa di che nell'articolo precedente, dovendo sottostare alle disposizioni tutte del Regolamento stesso.

Art. 18. Il servizio delle carrozze o vetture di piazza, sarà fatto *per corsa o per ora*.

Quello per corsa incomincia dal momento in cui la persona che lo richiede sale in vettura, sino a quello in cui arriva alla sua destinazione, senza fermate intermedie, eccetto il caso previsto all'Art. 25, purchè però la destinazione non oltrepassi le due miglia al di fuori della città.

Pel Servizio che si fa ad ore, trascorsa la prima si computa ad ore e mezze ore. La mezza ora cominciata si calcola per intera.

Il servizio notturno comincerà ad un'ora di notte in tutte le stagioni e terminerà alle sei della mattina.

Art. 19. La Tariffa dovrà essere regolata secondo che il servizio sia fatto o per ora o per corsa, in città o fuori di città, entro il raggio delle due

miglia o di giorno o di notte, senza distinzione di località, di giorni festivi o feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagione con più o meno concorso di forestieri.

Art. 20. L'ora intermedia del servizio cominciato di giorno e finito di notte, si deve regolare colla Tariffa diurna; per le ore successive con la Tariffa notturna.

All'opposto, l'ora intermedia del servizio cominciato di notte e finito di giorno, si deve regolare con la Tariffa notturna, e per le ore successive con la Tariffa diurna.

Art. 21. I cocchieri richiesti di trasferirsi dal luogo di loro stazione al domicilio del richiedente in città, avranno diritto per questa sola traslocazione ad una indennità corrispondente al prezzo di un quarto di corsa, oltre a quello risultante dalla Tariffa per il servizio che presteranno.

Se verranno tosto rimandati senza servirsene, riceveranno a titolo d'indennità il prezzo di mezza corsa; non sarà però dovuta alcuna indennità quando il servizio da computarsi dal momento in cui il cocchiere avrà dato avviso di essere giunto al domicilio del richiedente, duri oltre un'ora, poichè in questo caso s'intenderà impegnato a ore e non più per una corsa.

Art. 22. La durata del servizio, eccettuato il caso contemplato all'articolo precedente, si computerà sempre dal tempo in cui il richiedente ordina la vettura a quello in cui ne discende, sia sul luogo di stazione, sia altrove.

Art. 23. Fissata la vettura ad ore sarà sempre dovuto il prezzo intero della prima ora, quando anche la vettura venga licenziata prima dello spirare dell'ora.

Art. 24. Se una vettura fissata per corsa venisse dal richiedente fatta deviare per direzione diversa da quella determinata, dovrà esser pagato il prezzo a tariffa di ora. Non accadrà lo stesso se per qualunque motivo, ma senza deviazione, abbia fatto momentaneamente soffermare nella corsa la vettura medesima.

Art. 25. A meno che ne ricevano avviso contrario dalla persona richiedente, non potranno i cocchieri deviare dal cammino più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 26. I cocchieri sono autorizzati a farsi pagare anticipatamente quando trasportano persone ai teatri, balli, concerti, e altri luoghi di riunione o di pubblico divertimento.

Art. 27. Allorchè le carrozze aspetteranno il ritorno dalle case, botteghe ec. delle persone che avranno portato, come in qualunque altro caso, dovranno collocarsi in modo da non impedire, trattenere e turbare il passaggio di altre carrozze e dei pedoni.

Art. 28. Nell'interno della città le corse si faranno al trotto.

Nel ritorno che le carrozze di piazza a vuoto

fanno alla rispettiva stazione, non è permesso né di fermarsi né di circolare per la città né di andare al passo.

Art. 29. Al termine di ogni corsa i cocchieri visiteranno diligentemente l'interno della vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possano fare l'immediata restituzione al proprietario, lo consegneranno tostò all'Ufficio di Polizia Municipale, che lo riceverà prendendone registro con indicazione del nome e cognome del depositante, e del numero della sua vettura.

Art. 30. I cocchieri per essere ammessi al servizio delle vetture di piazza, dovranno avere l'età di anni 18 compiuti; e dovranno aver prodotto, oltre i certificati di moralità, quello di capacità rilasciato da persone di probità e abilità notoria.

Art. 31. Ogni cocchiere dovrà essere munito di libretto, in cui sarà indicato oltre il suo nome e cognome, il nome e cognome pure del proprietario della vettura, il numero di essa, il luogo di stazione, e la data del relativo permesso, con tutte le altre indicazioni, che si reputeranno utili e necessarie dall'Autorità Municipale dalla quale dovrà essere vidimato.

Art. 32. Dovranno i cocchieri consegnare alle persone che li richiedono del loro servizio, e prima che questo incominci, una carta indicante il numero della vettura, e il nome e cognome del suo proprietario; come dovranno interrogare i richiedenti se intendono di prendere il legno a ora o a corsa.

Art. 33. I cocchieri non potranno rifiutarsi quando siano richiesti, sia che la domanda venga fatta sulla stazione, sia che venga fatta mentre il cocchiere è per la strada.

Art. 34. È proibito ai cocchieri di sedere a cassetta con abiti indecenti o mal proprj; di fermarsi nel tempo che servono colla loro carrozza i ricorrenti; di fumare mentre sono in servizio nell'interno della città, ed anco in occasione di corse fuori di città, a meno che ne ottengano, in quest'ultimo caso, il permesso dalle persone servite; e di tenere biade, fieno ed altri strami in luogo visibile delle loro carrozze.

Art. 35. Neppure potranno tenere mangiatoje, attrezzi ed altro nei luoghi di stazione, che dovranno essere mantenuti perfettamente puliti a forma dell'Art. 11.

Però non sarà impedito di far mangiare e bere nella stazione i cavalli, somministrando il foraggio per mezzo di un sacchetto al collo del cavallo, e l'acqua con bigoncioli a mano.

È vietato bensì gettare l'avanzo di quest'acqua nella strada, dovendo essere versata nel rigagnolo.

Art. 36. Se presso le stazioni assegnate alle carrozze e vetture di piazza, si trovano pubblici monumenti, è vietato ai cocchieri di accostarvi le carrozze, non che di depositare sui monumenti e loro appartenenze, comprese le ringhiere da cui

fossero circondati, i foraggi, finimenti, e qualsiasi altro oggetto.

Art. 37. Non è lecito ai cocchieri di ammettere altra persona nella carrozza, neppure a cassetta, senza il consenso di chi se ne serve, né di rifiutare l'accesso a quel numero di persone, che sia ragguagliato al numero dei posti di cui la vettura è capace.

Art. 38. È proibito ai cocchieri di domandare a chi li richiede del loro servizio per titolo di mancia, di rimborso, o per qualunque altra cagione, una somma maggiore di quella stabilita nella Tariffa affissa nella vettura, perchè essi debbono ricevere la loro mercede dal proprietario della vettura stessa; salvi però i loro diritti contro le persone che per propria colpa avessero cagionato guasti evidenti alla vettura.

Art. 39. Egualmente agli stallieri, o ad altro qualunque individuo che presti un servizio al proprietario della vettura, e che però dev'essere pagato da lui, è proibito di chiedere ai ricorrenti, mancia, o buona mano, col pretesto in specie di aprire lo sportello della vettura.

Art. 40. È proibito in qualunque tempo e per qualunque causa ad ogni concessionario e cocchiere voglia fare il servizio di piazza, di usare cavalli viziosi, di valersi di carrozze non numerate e di finimenti in cattivo stato, a giudizio dell'Ispettore di Polizia Municipale.

Art. 41. È proibito ai cocchieri di far galoppare i cavalli, come di lasciarli in abbandono in qualunque tempo e luogo; ed in generale sono essi tenuti ad uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti, ordini e consuetudini cui van soggetti i proprietarj e cocchieri di ogni altra vettura pubblica o particolare.

Art. 42. È pur proibito ai medesimi cocchieri come a qualunque altro loro dipendente di chiamare gli avventori con grida o con cenni, come di andarne in cerca con le rispettive carrozze per le vie della città.

Art. 43. In qualunque caso di sinistro i cocchieri dovranno riferirne immediatamente all'Ufficio della Delegazione Governativa.

Art. 44. Il proprietario che variesse domicilio dovrà dentro le 24 ore renderne inteso l'Ufficio Municipale, ove dovrà essere tenuto al corrente ed ostensibile il registro dei permessi rilasciati per le vetture di piazza.

Art. 45. Nel caso di ricorsi contro i cocchieri delle carrozze di piazza, sarà necessario che sia indicato il numero della carrozza e il giorno e il luogo e l'ora in cui sarà accaduto l'inconveniente contro il quale si reclama.

Art. 46. Quando resulti che i proprietarj delle carrozze di piazza ed i cocchieri prestino la opera loro a favorire il contrabbando, sarà loro ritirato immediatamente il permesso, senza pregiudizio della relativa procedura per il contrabbando.

Art. 47. I contravventori a ciascuna disposizione contenuta nel presente Regolamento incorreranno in una multa da 2 a 20 Lire, salve le indennità che possono essere dovute ai terzi; ed inoltre incorreranno nella perdita del prezzo della corsa, nel caso che la trasgressione investa direttamente la Tariffa di che all' articolo 16.

Art. 48. Il proprietario delle carrozze e vetture di piazza sarà responsabile del fatto dei cocchieri che tiene al suo servizio. Quindi per il pagamento delle multe e indennità suddette sono tenuti solidalmente i proprietari ed i cocchieri delle carrozze e vetture di piazza.

S' intendono obbligati per garanzia del pagamento suddetto le carrozze e cavalli dei proprietari e cocchieri caduti in trasgressione, e perciò dovranno in questo caso esser fatti trasportare al pubblico stabulario, per ivi rimanere a tutte spese del contravventore fino alla relativa soddisfazione.

Art. 49. La cognizione delle trasgressioni alle disposizioni tutte del presente Regolamento, spetta ai Delegati di Governo che decideranno subito, sommariamente, e senz' ordine di competenze nelle città dove siane più d' uno, rimanendo tutti indistintamente autorizzati a conoscerne, e dovendosi per ordinario adire sempre il Delegato più vicino.

Art. 50. Le multe cederanno a favore della Comunità.

La esazione relativa spetta al Camarlingo del Comune.

Art. 51. Intervenuta la condanna del trasgressore, può l' Autorità Municipale sospendere fino ad un mese il permesso; in caso di recidiva il ritiro del permesso è precettivo.

Tanto nel caso di sospensione quanto in quello di revoca, deve il permesso essere depositato nell' Ufficio Comunale che ne darà pronto avviso all' Autorità di Governo.

Art. 52. In caso di sospensione, la vettura investita da questa misura non potrà occupare, finchè duri la sospensione medesima, alcuno dei posti destinati alle vetture di piazza, nè anco per mezzo di altro cocchiere.

Art. 53. I permessi attualmente ritenuti dai proprietari di carrozze e vetture di piazza dovranno essere a loro cura cambiati con altri, da rilasciarsi in nuova forma dall' Ufficio di Polizia Municipale.

Eccettuato il caso che l' Ufficio stesso creda doverne diminuire il numero in qualche stazione, i detti proprietari continueranno ad occupare i posti fino a qui goduti, ritenuto il concorso dei requisiti voluti dal Regolamento presente.

Art. 54. La osservanza delle discipline contenute nel presente Regolamento, è affidata ai Carabinieri e alla Guardia Municipale, la quale più spe-

cialmente vigilerà sul buon servizio delle vetture di piazza, ricevendo le lagnanze contro i conduttori, e adoperandosi al loro reperimento.

Art. 55. Sono applicabili anche alle vetture di piazza, sotto la speciale denominazione di Omnibus, tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento, in quanto non vi venga derogato dalle seguenti disposizioni speciali.

Art. 56. L' Ufficio di Polizia Municipale farà verificare se gli Omnibus possono contenere il numero delle persone che il proprietario o conduttore ha in animo di farvi entrare.

Art. 57. Il servizio degli Omnibus non è obbligatorio nè giornaliero, a meno che dai proprietari non ne venga assunto l' impegno col pubblico per mezzo di avviso, e dietro speciale permesso dell' Ufficio di Polizia Municipale, da rilasciarsi gratuitamente e alle condizioni che saranno reputate opportune.

Ogni altro servizio straordinario dovrà essere preventivamente e nello stesso modo autorizzato.

Art. 58. Gli Omnibus hanno sempre una data destinazione che verrà indicata ai concorrenti per mezzo di un cartello, nel quale sarà pure notato il numero delle persone che il legno può contenere.

Percorreranno sempre quelle strade additate dal cartello rispettivo, che dovrà essere scritto in caratteri molto visibili.

Art. 59. Durante il loro cammino potranno raccogliere i concorrenti, arrestandosi quando da questi ne vengono richiesti.

Art. 60. Saranno segnati con numero progressivo, ma diverso da quello delle altre vetture di piazza.

Art. 61. Quando non abbiano indicata l' ora della partenza dalla stazione, dovranno partire quando il numero dei concorrenti sia giunto alla metà di quelli che può contenere l' Omnibus; quando l' ora sia indicata, dovranno partire ancorchè siano vuoti.

Art. 62. Con l' attivazione del presente Regolamento s' intendono abrogate le disposizioni, che in materia di carrozze e vetture pubbliche o di piazza, sono state finora in vigore, ad eccezione di quelle particolari referibili ad alcuna località, in quanto però non siano contrarie a questo medesimo Regolamento.

Art. 63. Il presente Regolamento dovrà avere effetto in tutte le città dello Stato ove sono già vetture o carrozze di piazza, incominciando dal dì 10 Settembre prossimo futuro.

Li 30 Luglio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

(*Stamperia Governativa*)

COMANDO SUPERIORE

DELLA GUARDIA NAZIONALE DI FIRENZE

Per la formazione delle rispettive Compagnie, e per dar principio all'istruzione, sono invitati i Militi ascritti alla Guardia Nazionale di Firenze a riunirsi domani 1.° Agosto fra le ore 5 e le 5 ¹/₂ pom. nei seguenti locali addetti al Comando del rispettivo Battaglione cioè:

- Per il 1.° Battaglione (Quartiere S. Giovanni) il Convento di S. Marco.
- » 2.° Detto (Quartiere S. Maria Novella) il Convento di S. Maria Novella.
- » 3.° Detto (Quartiere S. Croce) il Convento di S. Croce.
- » 4.° Detto (Quart. S. Spirito) il Convento di S. Spirito.

Quelli fra li Ascritti che avessero inoltrato domande di esenzione, o fossero disposti ad inoltrarle, sono dispensati provvisoriamente dal presentarsi finchè non venga statuito sulle loro domande. Similmente sono invitati a non intervenire quelli che sapessero di non avere le qualità richieste per far parte della Guardia, onde non rendere più spiacevole la loro esclusione successiva.

Firenze li 31 Luglio 1859.

Il Tenente-Colonnello Comandante la Legione
CARLO FENZI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le mutate condizioni politiche della Toscana, ed il generale progresso delle Scienze e della civiltà rendono necessarie alcune variazioni, e richiedono importanti ampliamenti nell'ordinamento degli studj superiori, specialmente in quella parte che si connette coi diversi rami del pubblico servizio;

Visto il Decreto del 30 Aprile 1859 che ordina la ripristinazione delle due Università di Pisa e di Siena;

Nella necessità di predisporre tutto quanto è necessario per l'apertura dei corsi universitarij nel prossimo Novembre;

Sentita la Commissione nominata a quest'effetto col precitato Decreto;

Dispone quanto appresso:

Art. 1. L'Università di Pisa è ricostituita con le sei Facoltà di

1. Teologia;
2. Giurisprudenza;
3. Filosofia e Filologia;
4. Medicina e Chirurgia;
5. Scienze matematiche pure ed applicate;
6. Scienze naturali.

E quella di Siena con le tre Facoltà di

1. Teologia;
2. Giurisprudenza;
3. Medicina e Chirurgia;

tutte abilitate a conferire la Laurea dottorale.

Art. 2. Inoltre, presso la Università di Pisa, è istituita una Sezione di Agronomia e Veterinaria, abilitata a conferire Diplomi di Licenza in Agronomia e Veterinaria.

Art. 3. Le Cattedre della Facoltà teologica, nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Scrittura sacra;
2. Teologia dommatica;
3. Teologia apologetica;
4. Teologia morale;
5. Storia ecclesiastica.

Nella Facoltà di Teologia, nella Università di Siena, è inoltre stabilita una Cattedra di Lingua greca ed ebraica.

Le Cattedre della Facoltà di Giurisprudenza, parimente nelle due Università, sono le seguenti:

1. Istituzioni di Economia sociale;
2. Diritto naturale e delle Genti;
3. Istituzioni di Diritto romano;
4. Diritto ecclesiastico;
5. Istituzioni di Diritto criminale;
6. Pandette;
7. Diritto patrio e commerciale;
8. Storia del Diritto.

Le Cattedre della Facoltà di Filosofia e Filologia, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Filosofia razionale;
2. Filosofia morale;
3. Storia e Archeologia;
4. Lettere italiane;
5. Lettere latine;
6. Lettere greche;
7. Lingue orientali;
8. Pedagogia.

Le Cattedre della Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Istologia e Anatomia umana;
2. Fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi;
3. Patologia generale;
4. Materia medica;
5. Chimica farmaceutica;
6. Ostetricia;
7. Patologia chirurgica;

8. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,
9. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatrice,
10. Tossicologia e Medicina forense,
11. Igiene pubblica e privata.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze matematiche sono le seguenti:

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva e Architettura civile e idraulica,
4. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
5. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
6. Calcolo integrale,
7. Analisi superiore,
8. Meccanica,
9. Fisica matematica, Meccanica celeste e Geodesia.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze naturali, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Mineralogia e Geologia,
4. Botanica,
5. Anatomia comparata e Zoologia,
6. Fisica terrestre e Geografia fisica.

Art. 4. La Sezione universitaria di Agronomia e Veterinaria avrà le Cattedre seguenti:

1. Agronomia e Pastorizia,
2. Chimica agraria,
3. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici e Veterinaria operatoria,
4. Zootrofia e Clinica zootrofica.

Art. 5. Da ora in avanti gli Esami di Baccellierato saranno sostenuti al termine degli studj dei Licei, davanti a Professori addetti alle due Università, ed espressamente delegati, e serviranno per l'ammissione agli studj universitarj.

Art. 6. Per l'ammissione agli studj universitarj, nelle Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Filosofia e Filologia, l'esame di Baccelliere si aggirerà in

1. Lettere italiane e latine,
2. Filosofia,
3. Aritmetica,
4. Elementi di Geometria piana,
5. Elementi di Fisica.

Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia l'esame di Baccelliere verserà intorno alle

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria piana,
3. Fisica,
4. Anatomia umana.

Per la Facoltà di Scienze matematiche, l'esame di Baccelliere si aggirerà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,
4. Algebra elementare,
5. Fisica,
6. Agraria (per gli Ammittendi ai Ruoli delle Matematiche applicate).

Per la Facoltà di Scienze naturali, detto esame verterà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,
4. Algebra,
5. Fisica.

Per l'ammissione agli studj di Agronomia l'esame di Baccelliere si porterà sopra le seguenti materie:

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica, Geometria e Trigonometria,
3. Algebra,
4. Fisica,
5. Agronomia.

Per l'ammissione agli studj di Veterinaria, si aggirerà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria,
3. Fisica,
4. Chimica,
5. Botanica,
6. Anatomia umana e comparata.

Art. 7. Il corso di studj per conseguire la Laurea dottorale nelle diverse Facoltà sarà di quattro anni, ad eccezione della Facoltà Medico-chirurgica, nella quale questo corso sarà di cinque anni.

Art. 8. I Giovani non potranno passar dagli studj di un anno a quelli del successivo, senza avere subito con approvazione l'esame di passaggio sulle materie studiate nel precedente anno.

Art. 9. La Facoltà di Teologia, nelle due Università di Pisa e di Siena, conferisce le Lauree di

1. Sacra Teologia e
2. Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico.

Per conseguire la Laurea in Sacra Teologia l'ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.º Anno.

1. Filosofia morale,
2. Sacra Scrittura,
3. Teologia dommatica.

Nel 2.º Anno.

1. Sacra Scrittura,

2. Teologia dommatica,
3. Teologia morale.

Nel 3.º Anno.

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica.

Nel 4.º Anno.

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Sacra Teologia si istituiranno sopra la Teologia dommatica e apologetica, la Teologia morale, la Sacra Scrittura, e la Storia ecclesiastica.

I Giovani che vorranno conseguire la Laurea in Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico dovranno aggiungere agli studj sopra descritti

Nel 1.º Anno. Lo studio del Diritto naturale,

» *2.º Anno.* Quello delle Istituzioni di Diritto romano,

» *3.º e 4.º Anno.* L'altro di Diritto ecclesiastico.

E prima di sottoporsi all'esame di Laurea davanti alla Facoltà di Teologia, dovranno sostenere al termine del 4.º anno un Esame sul Diritto ecclesiastico, davanti un Collegio di Professori di Giurisprudenza.

Art. 10. Gli studj della Facoltà di Giurisprudenza saranno ordinati nel modo seguente:

Nel 1.º Anno.

1. Filosofia razionale,
2. Diritto naturale e delle Genti,
3. Elementi di Economia sociale,
4. Istituzioni di Diritto romano.

Nel 2.º Anno.

1. Filosofia morale,
2. Istituzioni di Diritto romano,
3. Diritto ecclesiastico,
4. Pandette.

Nel 3.º Anno

1. Istituzioni di Diritto criminale,
2. Diritto commerciale,
3. Pandette.

Nel 4.º Anno.

1. Diritto patrio,
2. Pandette,
3. Storia del Diritto.

Gli Esami di Laurea si istituiranno sopra il Diritto civile, criminale, ecclesiastico, patrio e commerciale.

Art. 11. Nella facoltà di Filosofia e Filologia l'ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.º Anno.

1. Filosofia razionale,
2. Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche,

Nel 2.º Anno.

1. Filosofia morale,
2. Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche.

Nel 3.º Anno.

1. Istituzioni di Economia sociale,
2. Lettere greche,
3. Storia e Archeologia.

Nel 4.º Anno.

1. Diritto naturale e delle Genti,
2. Storia ed Archeologia,
3. Storia della Filosofia,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere le Lauree in Filosofia e Filologia dovranno necessariamente abbracciare le Lettere italiane, latine, greche, la Filosofia e la Pedagogia; e potranno estendersi alle Lingue orientali per quelli studenti che ne avranno frequentate le Lezioni; e vorranno che ne sia fatta menzione nel Diploma di Laurea.

Art. 12. Nella facoltà di Medicina e Chirurgia l'ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.º Anno.

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel 2.º Anno.

1. Chimica,
2. Anatomia umana,
3. Anatomia comparata,
4. Fisiologia.

Nel 3.º Anno.

1. Fisiologia e Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. Patologia generale,
3. Patologia chirurgica,
4. Chimica farmaceutica.

Nel 4.º Anno.

1. Materia medica,
2. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica, e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Tossicologia e Medicina forense.

Nel 5.º Anno.

1. Ostetricia e Clinica ostetrica.
2. Clinica medica e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Igiene pubblica e privata.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Medicina e Chirurgia cadranno sulle materie studiate nel IV e V Anno.

Art. 13. La Facoltà di Scienze matematiche, nella Università di Pisa, conferisce le Lauree:

1. In Scienze matematiche pure,
2. In Scienze matematiche applicate.

Il corso di studj necessarj a conseguire la Laurea in Scienze matematiche pure è il seguente:

Nel 1.º Anno.

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva,
4. Fisica.

Nel 2.º Anno.

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Chimica.

Nel 3.º Anno.

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Analisi superiore,
4. Geodesia.

Nel 4.º Anno.

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Analisi superiore,
4. Fisica matematica e Meccanica celeste.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Matematiche pure verteranno sopra il Calcolo differenziale ed integrale, la Meccanica, l'Analisi superiore, la Fisica matematica, e la Meccanica celeste.

Il Corso di studj necessarj a conseguire la Laurea in Scienze matematiche applicate è il seguente:

Nel 1.º Anno.

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva,
4. Fisica.

Nel 2.º Anno.

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Geometria descrittiva e applicazione della medesima al Disegno geometrico.
4. Chimica.

Nel 3.º Anno.

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Architettura civile e idraulica,
4. Mineralogia e Geologia,
5. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale.

Nel 4.º Anno.

1. Meccanica,
2. Architettura civile e idraulica,
3. Geodesia,
4. Fisica terrestre, e Geografia fisica,
5. Agronomia.

Gli esami per essere insigniti della Laurea nelle Scienze matematiche applicate si aggireranno sulle materie studiate nei due ultimi anni universitarj.

Art. 14. Nella Facoltà di Scienze naturali gli studj saranno così ordinati:

Nel 1.º Anno.

1. Fisica,
2. Chimica,

3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel 2.º Anno.

1. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Zoologia e Anatomia comparata.

Nel 3.º Anno.

1. Fisiologia umana e Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. Zoologia e Anatomia comparata,
3. Mineralogia e Geologia.

Nel 4.º Anno.

1. Mineralogia e Geologia,
2. Zoologia,
3. Fisica terrestre e Geografia fisica,
4. Agronomia.

L'esame per ottenere la Laurea nelle Scienze naturali si aggirerà sulla Zoologia e Anatomia comparata, Botanica, Mineralogia e Geologia, Fisica terrestre e Geografia fisica.

Art. 15. La Sezione di Agronomia e Veterinaria, istituita nella Università di Pisa, conferisce il Diploma di Licenza in Agronomia dopo tre anni di studj ordinati come appresso:

Nel 1.º Anno.

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Geometria descrittiva.

Nel 2.º Anno.

1. Chimica agraria,
2. Agronomia,
3. Architettura civile e idraulica.

Nel 3.º Anno.

1. Mineralogia e Geologia,
2. Fisica tecnologica,
3. Architettura rurale,
4. Agronomia.

Gli esami di passaggio da un anno all'altro, in questa Sezione, si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'esame per il Diploma di Licenza in Agronomia sarà dato sulle materie studiate nel 2.º e 3.º anno.

Art. 16. La stessa Sezione di Agronomia e Veterinaria conferisce il Diploma di Licenza in Veterinaria dopo tre anni di studj seguiti come appresso:

Nel 1.º Anno.

1. Chimica farmaceutica,
2. Fisiologia,
3. Patologia generale,
4. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici.

Nel 2.º Anno.

1. Materia medica,
2. Zoojatria e Clinica zoojatria,
3. Veterinaria operatoria.

Nel 3.º Anno.

1. Clinica zoojatria, e Trattati delle Epizottie,
2. Veterinaria operatoria.

I relativi Esami di passaggio da un anno all'altro si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'Esame per il Diploma di Licenza in Veterinaria sarà dato sulle materie studiate nel 2.º e 3.º anno.

Art. 17. Oltre la Sezione della Facoltà Medico-chirurgica della Università di Pisa, insegnante nell'Arcispedale di S. Maria Nuova, saranno istituite in Firenze, per l'insegnamento pratico e lo scientifico perfezionamento, quattro altre Sezioni universitarie di

1. Filosofia, Filologia e Storia,
2. Giurisprudenza e Scienze politiche,
3. Scienze matematiche,
4. Scienze naturali.

Art. 18. Regolamenti speciali determineranno in appresso le Cattedre da cui dovranno esser formate, e le discipline da osservarsi, tanto negli studj delle diverse Sezioni di perfezionamento scientifico e pratico, quanto nella collazione delle Matricole per l'esercizio di professioni liberali, e dei Diplomi per l'ammissione ai pubblici Impieghi.

Art. 19. Frattanto rimarranno in vigore tutti i Regolamenti universitarij ai quali col presente Decreto non vien derogato, non che le discipline tuttora vigenti sì per il conferimento delle Matricole, come per l'ammissione agli Impieghi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 20. Per l'ammissione agli Studj universitarij nel futuro anno accademico, che dovranno iniziarsi a seconda del presente Decreto, e sino al riordinamento degli Studj dei Licei, gli Esami di Baccelliere sulle materie indicate (all' Art. 6.) si daranno nelle due Università, dovunque i Concorrenti a tali Esami abbiano fatti i relativi studj.

Art. 21. I Giovani del 2.^o, 3.^o e 4.^o anno, i quali abbiano studiato a norma del precedente sistema, nei loro Esami di passaggio saranno considerati come Studenti del 1.^o, 2.^o e 3.^o anno, aspiranti a passare rispettivamente al 2.^o, 3.^o e 4.^o anno di studj nel nuovo sistema.

Da questa disposizione però restano eccettuati gli Studenti nella Facoltà di Medicina e

Chirurgia, pei quali il Corso di studj è mantenuto di anni cinque.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Luglio milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO IN TOSCANA**DEL RE VITTORIO EMANUELE****DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA**

Considerando che l'ordinamento politico attuale della Toscana si fonda sulla volontà popolare e sulla necessità politica;

Che il Re Vittorio Emanuele, protettore della Toscana durante la guerra, sarebbe stato in diritto di conservare questa qualità finchè la pace non fosse definitivamente stabilita; con che avrebbe aderito alle richieste della Consulta di Stato;

Che gravi considerazioni di convenienza politica avendolo impedito di aderire a queste richieste, diveniva necessario che egli provvedesse in modo che al cessare del protettorato la Toscana non rimanesse senza Governo;

Che perciò con lettera del 21 Luglio, di cui fu trasmessa copia autentica alla Consulta di Stato, il Re Vittorio Emanuele per mezzo del suo Ministro degli Affari Esteri prescriveva al suo Commissario quanto segue: » Ella rassegnarà la » Cosa Pubblica in mano di una o più persone aventi la fiducia pubblica; cosicchè » cessando la protezione del Governo di S. M., le sorti del Paese rimangano » affidate ai naturali suoi difensori »;

Che a cospetto di questa condizione di cose e del comando del Re, il Commissario non può a meno di dichiarare a chi debba passare il Governo dello Stato nell'atto in cui cessano i suoi poteri;

Che per rendere la mutazione meno sensibile, è opportuno che il Governo risieda nel Consiglio dei Ministri, che ha coadiuvato finora il R. Commissario col consiglio e colla cooperazione;

Decreta:

Art. 1. I poteri del Regio Commissario passano nel Consiglio dei Ministri, il quale gli esercita a nome del Popolo Toscano.

Art. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri appone la prima firma nei Decreti ed Atti del Governo. Nei Decreti che concernono al suo Dipartimento apporrà la controfirma un altro Ministro.

Art. 3. La Consulta di Stato conserva tutte le sue attribuzioni.

Art. 4. La Segreteria Generale del Commissariato prende la denominazione di Segreteria Generale del Governo, e passa sotto gli ordini del Presidente del Consiglio.

Dato in Firenze il primo Agosto milleottococinquatanove.

*Il Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO IN TOSCANA**DEL RE VITTORIO EMANUELE****DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA**

Visto il Decreto di questo medesimo giorno col quale i poteri del Regio Commissario si trasmettono al Consiglio de' Ministri,

Decreta:

Il Barone Bettino Ricasoli Ministro dell' Interno è nominato Presidente del Consiglio de' Ministri, ritenendo però il Portafoglio dell' Interno.

Dato in Firenze questo dì primo Agosto milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI.

TOSCANI!

In mezzo alle varie impressioni che produsse sugli animi l'annuncio di una pace, per cui l'Italia non acquistava ancora piena signoria di se, il Re VITTORIO EMANUELE non volle rendere più difficili le condizioni del Governo separandosi immediatamente da Voi. Oggi egli non potrebbe continuare nel protettorato senza dare un pretesto all'accusa di assumersi negli Stati Italiani delle ingerenze che non gli spettano, e d'influire in qualche modo su di un voto, che debb' essere liberissimo. Perciò Egli mi prescrive di cessare dall'ufficio di Commissario Straordinario, di cui mi aveva onorato.

Nel separarmi da Voi debbo soddisfare ad un voto del mio cuore, esprimendovi quanto io mi sia affezionato a questa nobile parte d'Italia, quanto io vi sia riconoscente della benevolenza e della fiducia con cui mi agevolaste il disimpegno del grave ufficio. Voi continuerete ad agevolare l'assunto al Consiglio dei Ministri, in cui passa il Governo dello Stato. Per senno civile, pari all'intermerata rettitudine, Essi sono meritevoli di tutta la vostra fiducia, ed a Loro è dovuto se io non venni meno ad un incarico troppo maggiore delle mie forze.

Debbo nello stesso tempo adempire ad un debito di giustizia, rendendo solenne testimonianza a quanto operaste per la Causa Nazionale. Sia lode all'Esercito Toscano pel generoso proposito di

volere combattere contro lo Straniero, e per la fortezza con cui sostenne le fatiche. Se gli venne meno l'occasione, non gli venne meno l'animo di gareggiare coi suoi fratelli d'armi nelle fazioni campali. Sia lode ai dodicimila Volontarii che partirono a difesa d'Italia da questa sua provincia, che mostrava così di voler vincere gli influssi delle male Signorie che l'avevano divezzata dalle armi: sia lode alla rivoluzione del dì 27 Aprile, che rimossa ogni occasione di dissenso, riunì tutti gli animi nel comune intento di rivendicare colle armi l'indipendenza italiana, che con la temperanza dei propositi, e con la dignità del contegno, mantenne alla Toscana l'antica fama di civiltà; sia lode a tutti Voi, che durante il tempo corso dal 27 Aprile in poi manteneste l'ordine pubblico raccomandato al senno dei Cittadini più che alla forza dei costringimenti.

Fra poco sarete chiamati a compiere un atto solenne, da cui dipenderà la sorte della Toscana e in parte quella d'Italia: all'elezione dell'Assemblea, che in nome vostro delibererà sulle sorti definitive dello Stato. I vostri suffragi siano liberissimi. Non li determinino nè opinioni pregiudicate, nè ossequio servile alla potenza, nè spirito di parte: si ispirino alla coscienza del dovere, e si informino al più puro amore di patria. Siate più che mai solleciti di mantenere illeso l'ordine pubblico. L'Esercito, la Guardia Nazionale, i Cittadini tutti si mostrino pronti a propugnare i sacri diritti della Nazione. Il contegno di tutti sia tale da dimostrare al mondo che l'Italia non abbisogna di tutela straniera, e ch'essa è degna di sedere nel consesso dei popoli liberi e indipendenti. Avrete per Voi l'opinione delle Nazioni più civili, la quale riprova i Governi che non si fondano sullo spontaneo assenso dei Popoli: avrete per Voi la parola del Nostro potente Alleato l'Imperatore dei Francesi, il quale a dì 9 Giugno, nei giorni delle nostre più belle speranze, indirizzandosi agli Italiani, riconobbe il diritto che avevano di manifestare liberamente i loro legittimi voti; e dopo avere stabilite le basi della pace, dichiarò a dì 12 Luglio, che l'Italia doveva essere oramai Signora delle sue sorti,

e che nessun' ostacolo l' avrebbe trattenuta dal progredire nell' ordine e nella libertà: avrete per Voi il benevolo e leale patrocinio del RE VITTORIO EMANUELE, il quale mi prescrive di dichiararvi che « sebbene non possa conservare la protezione, nondimeno « raccomanderà caldamente e difenderà i giusti e legittimi voti « dei Toscani dinanzi a quel consesso, che dovrà determinare più « particolarmente i capitoli della pace. »

Che se, nonostante questi motivi che v' inducono a sperare, le condizioni politiche dell' Europa vi impedissero di ottenere tutto quel bene che vagheggiate nell' animo, ed a cui avreste pure diritto, Voi, ispirandovi a quella prudenza che prende consiglio dagli avvenimenti, ammetterete ogni temperamento che giovi a salvare i principii supremi da cui dipende il progresso civile dei popoli, la nazionalità, e la libertà costituzionale: e nelle dure prove a cui l' Italia è sottoposta, troverete un' occasione di educarvi alla virtù, che più d' ogni altra fa grandi gli individui e le nazioni: la perseveranza.

Firenze li 2 Agosto 1859.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza*

G. BON-COMPAGNI.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI.

CITTADINI!

Domane S. E. Il Regio Commissario Straordinario Commendatore Bon-Compagni lascerà la Toscana. Noi siamo certi che un senso di dolore recherà questo annunzio nel cuore di ogni Cittadino. Siamo certi che tutti vorranno dimostrare a Lui anco una volta quanto sia l'amore e la stima onde il Paese ricambia le grandi virtù e il senno di che Egli ha dato prova esercitando in tempi estremamente gravi e difficili l'ufficio che ora per delicate ragioni ha dovuto rassegnare.

Il Consiglio dei Ministri interprete di questi desiderj e di questi sentimenti, ha risoluto di onorare la partenza di Lui con accompagnamento solenne per tutta la Via ch' Ei dovrà percorrere onde condursi alla Stazione della Strada Ferrata Leopolda. A questo effetto i Ministri stessi, il Personale della Segreteria Generale, i Segretarj dei Ministri si troveranno a ore nove antimeridiane al Palazzo di S. E. d' onde si partirà il corteggio, che aperto da un Distaccamento di Cavalleria muovendo per Borgo Pinti proseguirà per Via della Colonna, Via del Rosajo, Piazza della SS. Annunziata, Piazza S. Marco, Via Larga, Via de' Martelli, Piazza del Duomo, Canto alla Paglia, Via de' Cerretani, Via de' Banchi, Piazza S. M. Novella Via de' Fossi, Borgo Ognissanti per fermarsi alla Stazione ove saranno ad attendere il Prefetto, il Gonfaloniere, lo Stato Maggiore, le Magistrature, ed altri Capi di Dipartimento.


Per tutto lo Stradale indicato durante il passaggio del Corteggio è vietato l'ingresso ad ogni Vettura, e dovrà essere mosso ogni ingombro che potesse impedire o comunque trattenere il Corteggio medesimo.

La civiltà dei Toscani e il senno onde han fatto prova sin qui ne garantisce abbastanza che sarà serbata tutta quella dignità che la circostanza richiede e che è dovuta al Rappresentante del GRAN RE ITALIANO.

Dal Palazzo della Prefettura

Li 2 Agosto 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI



CITTADINI!

Ll Governo del Re ha richiamato dalla Toscana il Commissario Straordinario Comm. CARLO BON-COMPAGNI. Domani egli lascia la nostra Città per ritornare alla sua terra natale.

È mio dovere di portare a vostra cognizione il cerimoniale che avrà luogo in occasione della sua partenza.

» A ore 9 i Ministri, la Segreteria generale, i Segretarj dei
 » Ministeri, si troveranno alla casa di abitazione di S. E. donde si
 » partirà il corteggio per la Stazione della Strada Ferrata Li-
 » vornese.

» Lo aprirà, gli farà ala, lo chiuderà un distaccamento di
 » Cavalleria. Le Truppe saranno sotto le armi.

» Il Corteggio per Borgo Pinti, via della Colonna, via del
 » Rosaio, Piazza della SS. Annunziata, Piazza S. Marco, via Larga,
 » via dei Martelli, Piazza del Duomo, Canto alla Paglia via de' Cer-
 » retani, via de' Banchi, Piazza Santa Maria Novella, via de' Fossi,
 » Borgo Ognissanti e il Prato si recherà alla Stazione.

» Quivi l'attenderanno il Prefetto, il Gonfaloniere di Firenze,
» lo Stato Maggiore, le Magistrature, i Capi di Dipartimento e tutti
» in somma i corpi costituiti dello Stato.

» Durante il Tragitto fino al momento della Partenza spariranno
» le Artiglierie del Forte.

Non è duopo della mia parola per incitarvi ad accorrere sul passaggio dell'uomo la cui partenza è sincero cordoglio per tutta la Toscana. Quanto in momenti sì gravi egli operò in pro vostro coll'affetto e col senno sta scritto nei vostri cuori. Voi ne son certo porgerete spontanei un nuovo omaggio all'uomo che rappresentò fra noi l'autorità di quel Re che tutti aneliamo poter chiamar nostro di diritto, come è già nostro di desiderio; di quel Re che se per alte cagioni dovè cessare alla Toscana il suo protettorato, promesse pure di vegliare intento sull'assetto dei suoi futuri destini, e quel Re lo sapete non ha mai mancato alla sua Parola.

Possa il Comm. Bon-Compagni narrandogli l'ultima dimostrazione di stima e di riconoscenza da voi ricevuta, porgerli una prova novella di quell'irresistibile affetto, che per sempre ci lega al Primo Soldato dell'Indipendenza Italiana.

Firenze. Dal Palazzo del Municipio
li 2 Agosto 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l' Articolo 84 della Legge elettorale dei 3 Marzo 1848

Decreta:

Art. 1. Il Presidente di ogni Collegio elettorale avvertirà gli Elettori

1. Che essi devono eleggere due Rappresentanti per l' unico effetto di esprimere i Voti legittimi della Popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive;

2. Che essi li possono eleggere tra tutti quelli che hanno titolo ad essere Elettori nei diversi Collegj del Distretto elettorale;

3. Che essi li devono eleggere tra gli Elettori che hanno l' età di 30 anni compiuti.

Art. 2. Un esemplare del presente Decreto rimarrà affisso nel Locale delle Adunanze elettorali per tutto il tempo delle elezioni.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due Agosto milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.



NOTIFICAZIONE

Il Gonfaloniere di Firenze

Visto il Decreto del Governo della Toscana de' 29 Luglio ultimo scorso col quale viene stabilito che i Collegi Elettorali sono convocati per la mattina del dì 7 Agosto corrente per la elezione dei Rappresentanti della Toscana

Viste le Leggi Elettorali

Rammenta

I. Che i Collegi Elettorali saranno aperti in detto giorno 7 Agosto corrente alle ore sei del mattino.

II. Che vi è appello alle Liste purificate, al Tribunale di prima Istanza, il quale deve decidere per urgenza entro il 5 Agosto corrente.

III. Che il cittadino munito di una Sentenza del Tribunale di prima Istanza, la quale lo dichiara far parte del Collegio, dovrà essere ammesso ancor quando non abbia il biglietto personale d'ingresso firmato dal Gonfaloniere.

IV. Che sono eligibili purchè abbiano compiuti gli anni 30 non tanto gli Elettori della Città di Firenze che votano nei Collegi della stessa Città, ma quelli ancora che hanno dichiarato di voler votare nei Collegi degli altri Distretti ove hanno possesso.

V. Che sono parimente eligibili quelli che sotto lo Statuto del 1848 ebbero la qualità di Senatori, e quelli che presentemente sono Consultori di Governo.

VI. Che il Collegio della Sezione Collegiale della Metropolitana Fiorentina si aduna nella Chiesa di S. Salvatore presso l' Arcivescovado.

VII. Che il Collegio della Sezione Collegiale di S. Lorenzo si aduna nella Chiesa dei Pretori in via S. Gallo.

VIII. Che il Collegio della Sezione Collegiale di S. Maria Novella si aduna nella Chiesa dei Vanchetoni in via Palazzuolo.

IX. Che il Collegio della Sezione Collegiale di S. Frediano si aduna nella Chiesa detta di S. Monaca nella Via della Fogna.

X. Che il Collegio della Sezione Collegiale di S. Felicità si aduna nella Chiesa di S. Maria dei Tempi nella via de' Bardi.

XI. Che il Collegio della Sezione Collegiale di S. Ambrogio si aduna nella Chiesa della Maddalena posta in Candeli.

XII. Che i biglietti personali d'ingresso nei Collegi saranno distribuiti agli Elettori in una stanza terrena del Palazzo Comunale e precisamente in quella a sinistra entrando nell'atrio del Palazzo medesimo nei giorni 5 e 6 del mese corrente dalle ore 9 antimeridiane alle ore 6 pomeridiane.

CITTADINI!

Queste sono le norme che debbono regolare l'esercizio del più importante diritto di cui possa godere un Popolo civile. Chiamati ad esprimere per mezzo dei vostri Rappresentanti il voto intorno all'assetto definitivo del vostro paese, abbiate presente che come Italiani, come Toscani v'incombe il sacro dovere di non smentire quella fama di civiltà, d'intelligenza, di spirito patrio che a buon dritto vi acquistaste, e sotto l'abborrita soggezione della dinastia Austro-Lorenese, e nel solenne momento in cui la rovesciaste, e nel periodo di tempo che vi è succeduto.

Questo è il più solenne momento nella vita di un Popolo: si tratta del vostro avvenire, e quel che più importa dell'avvenire d'Italia, giacchè l'Europa che vi osserva, e vi ammirò finora, dovrà tener conto del voto espresso dai vostri Rappresentanti nel decidere intorno alle future sorti del nostro paese.

Confido pertanto che il concorso alle Elezioni sarà il massimo possibile; che i vostri suffragj saranno concordi come lo furono i vostri desiderj, onde non sia reso inutile questo grave esperimento; che l'ordine e la tranquillità lo accompagneranno; e che dalle urne elettorali usciranno i nomi di quei cittadini che avendo bene meritato della Patria, meritano pure la vostra fiducia e l'onore di rappresentarvi nell'Assemblea Nazionale.

Firenze, dal Palazzo del Municipio

li 2 Agosto 1859.

IL CONFALONIERE

FERDINANDO BARTOLOMMEI.

NOTIFICAZIONE

L' Illustriss. Sig. Cav. Conte DE CAMBRAY DIGNY Direttore Generale dell' Amministrazione dei Possessi dello Stato, in esecuzione delli Ordini del Governo della Toscana partecipatigli dal Ministero dell' Interno con Dispaccio del giorno scorso, rende note al Pubblico le seguenti disposizioni.

Art. 1. È proibito a chiunque

a) d' introdursi con Cavalli nelle praterie delle Cascine dell' Isola, nelle Viottole lungo l' Arno dette delle Alzaje, e Parterre di fronte al Palazzo delle Cascine stesse e nelli Stradelli destinati al passeggio dei pedoni

b) ai pedoni di passeggiare nei Viali che sono destinati ai Cavalli

c) e d' introdurre in tutto il perimetro delle dette Cascine cani sciolti di qualunque specie.

Art. 2. Egualmente è proibito di guastare ornati, incidere alberi, piante, virgulti, e danneggiare siepi e ripari di qualunque sorta.

Art. 3. I Contravventori al disposto dell' Articolo 1. incorreranno nella multa di una Lira per ognuna delle trasgressioni contemplate nei §§ a b c.

Art. 4. Le contravvenzioni all' Art. 2. saranno punite con una multa di Lire due.

Art. 5. Tanto le une come le altre anderanno a profitto del

Reclusorio dei Poveri in Firenze e potranno essere pagate immediatamente nelle mani dei Carabinieri, o di alcuna delle Guardie delle Cascine predette destinate a coadiuvarli, quando i Contravventori non preferiscano di essere accompagnati alla rispettiva Delegazione, la quale, previa sommaria verifica e contestazione, procederà ad applicare, ove sia luogo, le penalità stabilite nei predetti Art. 3 e 4. Quando il pagamento della multa incorsa si effettui dai Contravventori in mano di una Guardia rurale delle Cascine dell'Isola, questa è obbligata per ordine Amministrativo a rilasciarne ricevuta.

Art. 6. Viene rammentata la esatta osservanza degli Art. 83. e 84 del Regolamento di Polizia Punitiva de' 20. Giugno 1853 in materia di Giuoco.

Art. 7. E vengono altresì rammentate le disposizioni contenute nel Decreto del dì 10. Luglio corrente sulla viziosa mendicizia.

Dalla Direzione Generale
dell'Amministrazione dei Possessi dello Stato
li 2. Agosto 1859.

ALESSANDRO ADEMOLLO SEGRETARIO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **V**olendo ovviare all'inconveniente della molta distanza in cui si trovano gli Elettori di varj Collegj posti nelle Campagne dal luogo destinato alla votazione, vien data facoltà ai Prefetti di suddividere i Collegi stessi in tante sezioni quante possano credersi sufficienti ad agevolare il concorso degli Elettori a dare il voto.

Art. 2. La sede delle sottosezioni in cui sarà diviso il Collegio Elettorale dovrà essere nel Territorio di una delle Comunità che fa parte del Collegio diversa da quella ove si trova il capoluogo del medesimo.

Art. 3. Ogni sottosezione sarà presieduta dal Gonfaloniere della Comunità in cui essa ha la sua sede. E il Gonfaloniere sarà assistito da due Priori o Consiglieri municipali ed avrà un Segretario scelto nel modo e per gli effetti voluti dagli Articoli 6, 7 e 9 del Decreto del 24 Luglio 1859.

Art. 4. Sono applicabili alle sezioni di Collegio gli Articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 5. Nei luoghi in cui i Collegi elettorali saranno stati suddivisi in sezioni il Presidente d'ogni sezione prima di restituire i Biglietti a forma dell'Art. 19 del Decreto suddetto avrà cura di notarvi in piè dei medesimi la comparsa dell'Elettore a cui il Biglietto appartiene, nella sezione da esso presieduta.

Art. 6. Nelle sottosezioni la votazione durerà fino alle ore due pomeridiane. Dopo la chiusura dello squittinio il Presidente procederà alle operazioni prescritte dagli Articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Decreto de' 24 Luglio 1859.

Art. 7. Finito lo spoglio delle Schede in ciascuna sottosezione il Presidente le farà abbruciare pubblicamente. Quindi esso, od alcun altro dei componenti il

seggio a sua scelta, si recherà al capo-luogo del Collegio portando seco il processo verbale dell'adunanza elettorale, e il risultato dello squittinio.

Art. 8. Giunto al capo-luogo del Collegio il Presidente della sottosezione presenterà al Presidente del Collegio i documenti indicati di sopra. E il Presidente del Collegio sommando i risultati dello squittinio nelle diverse sezioni dichiarerà se vi è stata o no elezione dei due Rappresentanti, o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Dato li due Agosto milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

TOSCANI!

Le imminenti elezioni chiamano i Toscani all' esercizio della più alta prerogativa che abbia un cittadino in paese libero; lo statuire sui destini della Patria. Il Governo ebbe conforti autorevoli per aprire alla Toscana questa via di salute; e se l' Europa non vuol macchiare la pace con opere di violenza, e perpetuare in Italia le cause delle rivoluzioni, possiamo augurarci che sarà dato ascolto ai nostri voti.

Frattanto ogni cittadino faccia il dovere suo; e concorrendo alle elezioni, scelga Rappresentanti autorevoli che abbiano il coraggio di manifestare i legittimi voti del Paese: l' antica nostra civiltà e la gravità delle condizioni presenti, impongono a tutti obblighi sacri, che niuno potrà disconoscere impunemente.

Il Governo che resse il paese fino a oggi, aiutandosi della mirabile disposizione degli animi a vincere difficoltà grandissime, non mancherà al debito suo nel grande atto che la Toscana è per compiere. Lasciando ogni cittadino libero del suo voto, nè proponendo candidati di sua scelta, il Governo vuole soltantoche in questa grande occasione la Toscana si mostri degna di se, e degna dell' Italia. Lo vuole, ed è dover suo di volerlo; e tutti coloro che osassero turbare la concordia degli animi in questo solenne momento, sarebbero puniti dalla severità della Legge e dalla riprovazione universale.

Alle accuse maligne di anarchia e di violenza di parti, rispondano dunque i Toscani con una elezione ordinata e tranquilla, e con un fermo e concorde volere, e sarà questa una vittoria civile,

la quale avrà merito al pari di quelle riportate sui campi di battaglia. Non siano indarno gli esempi dei nostri Maggiori, che seppero col senno, colla parola, col sangue fortissimamente propugnare l'indipendenza e la libertà della Patria.

Il Governo riposa sicuro sul senno dei Toscani; e confida che le prossime elezioni porgeranno a Napoleone Imperatore un valido argomento per adempiere i suoi benevoli intendimenti verso l'Italia.

L'Europa desidera la pace; ma pace non avrà l'Europa se i legittimi voti ordinatamente espressi dagli Italiani non saranno rispettati, nè vorrà l'Europa che questa sua elettissima parte, anzichè strumento possente della felicità universale, sia minaccia continua e perpetuo pericolo.

Firenze, li 4 Agosto 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri*
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE CAVERO.

Il Segretario Generale
CELESTINO BIANCHI.

IL GOVERNO

DELLA TOSCANA

Visto l'Articolo 142 dello Statuto della Banca Nazionale Toscana, stato approvato col Decreto del 30 Dicembre 1857, dove fra le altre cose si deferisce al Consiglio Superiore di essa Banca di prescrivere, salva l'approvazione del Governo, le norme direttive, e di regolare i rapporti con la Banca Madre delle sue Sedi Succursali, o affiliate da aprire nelle diverse città dello Stato;

Visto il progetto di Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana, discusso e deliberato dal predetto Consiglio Superiore nella sua adunanza «ottava» tenuta in Livorno nel 26 dello scorso mese di Luglio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

DECRETA

Art. 1. Il Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana, deliberato dal Consiglio superiore nella sua adunanza del 26 Luglio dell'anno corrente, è, e rimane approvato; con dover formar parte integrale dello Statuto già approvato col Decreto del 30 Dicembre 1857.

Art. 2. Il predetto Regolamento s'intenderà promulgato mediante la inserzione nel Monitore Toscano, e col deposito d'una Copia firmata dall'Avvocato del Governo da farsi nelle Cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza di Firenze e Livorno.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li quattro Agosto milleottococinquan-
tanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. R I C A S O L I.

*Il Ministro delle Finanze
Commercio e dei Lavori pubblici*
R. B U S A C C A.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. P O G G I.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. P O G G I.

REGOLAMENTO

PER LE SUCCURSALI DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA

approvato con Decreto Governativo del dì 4 Agosto 1859.

Art. 1. Il Consiglio Superiore della *Banca Nazionale Toscana* estende alle Succursali l'azione e le attribuzioni conferitegli dallo Statuto per le Sedi principali.

Art. 2. La Sede principale di Firenze, esercita un'immediata direzione sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti Fiorentino, Senese e Aretino. La Sede principale di Livorno, la esercita sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti di Lucca, Pisa e Grosseto.

Le Sedi principali si valgono a quest'effetto anche d'Ispettori.

Art. 3. Le Deliberazioni del Consiglio Superiore sono comunicate alle Succursali dal Direttore della Sede principale, da cui dipendono.

Art. 4. Le Succursali non possono mettersi in corrispondenza diretta, nè fare operazioni fra loro, senza permesso della Direzione della Sede principale. Esse però si tengono in conto corrente con ambedue le Sedi principali per i pagamenti e per l'esazioni, che sieno per farsi l'una per l'altra.

Art. 5. Le operazioni delle Succursali sono le medesime che per le Sedi principali. Ma il Consiglio Superiore può restringerne la sfera, imporne limiti di tempo e di modo, come gli spetta di stabilirne le competenze.

Art. 6. L'Azionista della *Banca Nazionale Toscana* può iscriversi anche alla Sede succursale; e l'Azionista residente all'estero può nominarvi il suo domiciliatario.

Art. 7. In caso di trasporti dal Registro, da una all'altra Sede, la Succursale corrisponde con la sua Sede principale per le prescrizioni di che agli Articoli 13 e seguenti dello Statuto.

Art. 8. La Succursale comunica l'Elenco dei suoi Azionisti con tutti i cambiamenti alla Sede principale; dove si custodiscono i titoli di corredo insieme al Registro generale.

Art. 9. Le Succursali si amministrano da un Direttore, e da un Ajuto Direttore, a nomina del Consiglio Superiore della *Banca Nazionale Toscana*. Essi riuniscono nelle Succursali le ingerenze deferite dallo Statuto al Direttore, a nomina del Governo, e alla Direzione per le Sedi principali.

Art. 10. Nelle operazioni il Direttore è per altro assistito da due Assessori; con dovere l'ammissione o il rifiuto dell'operazione sempre dipendere da una Deliberazione collegiale. In mancanza d'uno degli Assessori, il Collegio si completa dall'Ajuto Direttore.

Art. 11. La nomina d'uno degli Assessori è deferita al Collegio dei Priori del Municipio locale; e la nomina dell'altro Assessore ai dodici più forti Azionisti iscritti alla stessa Sede Succursale.

Gli Assessori si rinnovano ogni anno, ma possono essere confermati.

Art. 12. Un Censore a nomina del Governo sorveglia l'Amministrazione e l'andamento della Succursale.

Ei riunisce tutte le attribuzioni ordinarie e straordinarie deferite dallo Statuto ai Censori.

Il Censore comunica col Consiglio Superiore per l'organo dell'Avvocato del Governo.

Art. 13. Il Direttore deve possedere almeno cinque Azioni, il suo Ajuto, gli Assessori e il Censore devono possederne almeno due.

Art. 14. Il Direttore come il Censore possono sollecitare dall'Avvocato del Governo la convocazione del Consiglio Superiore, tanto per disaccordi fra loro, o con la Direzione della Sede principale, quanto per denunziarvi abusi o irregolarità o proporvi provvidenze.

L'Avvocato del Governo, riconosciuta la congruità della convocazione, invita al Consiglio anche il Direttore, e il Censore, che sulle proposizioni interessanti la loro Succursale, vi rendono voto deliberativo. E allora in modificazione agli Articoli 123 e 124 dello Statuto per la legalità del Consiglio, i presenti dovranno almeno essere otto.

Art. 15. La Deputazione per formare il Castelletto si compone del Direttore e suo Ajuto, dei due Assessori, del Censore, e di due Membri a nomina del Collegio dei Priori del Municipio.

Art. 16. Il Castelletto della Succursale è trasmesso alla Sede principale che potrà sempre modificare in meno il fido rispettivamente assegnato.

Art. 17. In modificazione dei §§ 2 e 3 dell'Articolo 90 del Regolamento interno, i fidi per 20 e più mila Lire assegnati ai Castelletti delle Succursali, si terranno aperti per quattro quinti alla Succursale e per un quinto alla Sede principale da cui essa rileva. Potrà disporsi altrimenti; come potrà una parte di fido del Castelletto della Succursale essere spesa all'altra Sede principale, dietro preventiva intelligenza fra le Direzioni delle due Sedi principali. Di questa preventiva

intelligenza ricorrerà sempre il bisogno, perchè possa alla Succursale spendersi tutto o parte del fido assegnato al Castelletto di una delle Sedi principali.

Art. 18. Il Consiglio Superiore nomina gli Impiegati delle Succursali su proposizione del Direttore Locale, e sentito il Censore. Le proposizioni del Direttore, e le informazioni del Censore, si raccolgono e presentano in Consiglio dal Direttore della Sede principale con le sue osservazioni.

Art. 19. Il Cassiere della Succursale deposita almeno cinque Azioni e presta una cauzione d'almeno settemila Lire. Fin di principio egli indica persona di sua fiducia, che in caso d'impedimento, o di assenza lo rappresenti a tutte sue spese, rischio e pericolo. Essa dovrà essere approvata dal Direttore, e dal Censore; con restarne informato anche il Direttore della Sede principale, che provocherà nei congrui casi dal Consiglio i provvedimenti che potessero trovarsi opportuni.

Art. 20. La Succursale comunica giornalmente alla sua Sede principale lo stato di Cassa con distinguere i denari e i biglietti. Settimanalmente vi aggiunge l'ammontare distinto delle operazioni combinate. La Direzione della Sede principale, può richiedere la Succursale della sua situazione, e d'ogni schiarimento e notizia, se, e quando lo trovi opportuno.

Art. 21. Ogni Sede principale misura la riserva e la disponibilità dal suo, e dallo stato di Cassa delle Succursali dipendenti. La Sede principale provvede la Succursale del denaro e dei biglietti che le possono occorrere, come ne trae a seconda del movimento degli affari.

Art. 22. La Succursale trasmette il proprio bilancio alla Sede principale, da cui dipende, in tempo da non disturbare i termini prescritti dallo Statuto alla compilazione del Bilancio generale della Banca. La Sede principale rivede, verifica e traduce il bilancio delle sue Succursali, nel Bilancio generale della Banca.

Art. 23. Il Direttore, il suo Ajuto e il Censore hanno una gratificazione sugli utili ottenuti dalla Succursale in una proporzione che il Consiglio Superiore determina allo stabilimento d'ogni Succursale. Agli Assessori vengono distribuite tante medaglie di presenza a quanti Collegi sono intervenuti.

Art. 24. Il Consiglio nomina il Direttore, e l'Ajuto sulla proposizione del Direttore della Sede principale. Dopo conosciuta questa nomina, il Municipio elegge l'Assessore e i due Componenti la Deputazione del Castelletto; e per ultimo si deviene alla nomina dell'Assessore deferita ai 12. più forti Azionisti iscritti alla Succursale.

Art. 25. Fra più possessori di egual numero d'Azioni decide la sorte. L'estrazione si fa dal Censore presente il Direttore.

Il Censore invita a domicilio i dodici Azionisti in giorno e ora fissa nella Sede della Banca. Vi presiede la riunione e vi rende voto.

La presenza di sette, compreso il Presidente, basta per la legalità della riunione. Quando non possano aversi, sia per difetto d'iscritti, sia perchè non non rispondano all'invito, provvede il Consiglio.

Ogni presente ha diritto a proporre un Candidato; e rimane eletto chi raccolga la maggioranza relativa dei voti.

Nel rimanente si applicano a queste Adunanze gli Articoli 168, 169, 170, 171, 174, 177, 178, 180 e 181 dello Statuto.

Art. 26. Il Consiglio Superiore può sempre chiudere le Succursali, che non diano utili, purchè previa l'approvazione del Governo.

Art. 27. Allo Stralcio delle Succursali provvede il Consiglio superiore della Banca.

Art. 28. In tanto in quanto non si riscontrino incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Succursali gli Articoli tutti dello Statuto e del Regolamento interno, già pubblicati per la *Banca Nazionale Toscana*.

Art. 29. Il Consiglio Superiore può sempre indurre al Regolamento interno le varianti che a proposizione della Sede principale sia per reputare adattate alla Succursale che ne rileva.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici

Li 5 Agosto 1859.

V.° R. BUSACCA.

F. Carega.

UFFIZIALI SOTTO UFFIZIALI E MILITI

DELLA GUARDIA NAZIONALE DELLA TOSCANA

In brevissimo tempo coscritta ed ordinata, la Guardia Nazionale si raccoglie oggi per la prima volta sotto la Bandiera Italiana, che per noi è simbolo sacro d'ogni concordia e d'ogni speranza. Occasione più solenne non poteva darsi, o Cittadini, per inaugurare la vostra azione tutelare e benefica. Voi proteggerete i Comizi, ove gli Elettori sono chiamati a dare il suffragio dal quale forse dipenderanno le sorti della patria. Liberi voti non potrebbero essere meglio protetti che da libere armi.

Io mi compiaccio che l'Istituzione della Guardia Nazionale si sia fatta in mezzo alla calma, e senz'altro dolorose cagioni di interni dissidi la rendessero necessaria. A voi, o Militi, sono affidate Città concordi e tranquille; sappiate mantenerle tali, ed avrete ben meritato della patria. Ciascun di voi avrà figli o fratelli che hanno combattuto le battaglie dell'indipendenza. Essi fecero il loro dovere sui campi dell'onore, facciamo noi il nostro nelle mura delle Città. Il senno civile compia oggi l'opera delle armi; e l'Italia ci sarà riconoscente di aver saputo resistere agli sconforti ed alle incertezze con serena fermezza, come fu già ammiratrice del coraggio spontaneo col quale risponderemo al primo grido di guerra nazionale.

Dal Ministero dell'Interno, il 6 Agosto 1859.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

ORDINE DEL GIORNO

MILITI DELLA GUARDIA NAZIONALE!

Chiamati dal nostro patriottico Governo a tutela dell' Ordine, ed a difesa del nostro buon diritto, avete corrisposto con alacrità ammirabile. — Lo zelo che vi ha animati nell' accorrere all' Istruzione militare è degno del più grande elogio, è prova quanto ciascuno di Voi sia penetrato della seria importanza della nostra missione.

Domani incomincia il servizio della Guardia Nazionale: il momento è dei più solenni, poichè da questo dipenderanno in gran parte le nostre sorti, e quelle d'Italia. Chiunque si attentasse a disturbare l'ordine è alleato dei nostri nemici, dei nemici d'Italia, poichè questi non hanno altra speranza fuorchè nel disordine, per tornare a soggiogarci. Io mi affido in voi, e sono convinto che in ogni occasione saprete agire con decisione, energia, e severità contro chiunque osasse turbare la pubblica quiete sotto qualunque forma, e da qualunque parte si presentasse.

Firenze. Dal Comando Superiore della Guardia Nazionale
Li 6 Agosto 1859.

Il Tenente Colonnello Comandante
CAV. CARLO FENZI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **L'**Assemblea dei Rappresentanti è convocata in Firenze per il giorno undici del corrente mese.


Art. 2. Questa Assemblea ha per oggetto di esprimere i voti legittimi della Popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Agosto milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.



NOTIFICAZIONE

Il Gonfaloniere di Firenze

Visti gli Articoli 30, 31 e 32 del Decreto del Governo della Toscana del 24 Luglio decorso;

Visto il Processo Verbale del Collegio Elettorale della Sezione di S. Lorenzo da cui risulta essere stato eletto uno soltanto dei due Rappresentanti la Toscana che debbono essere eletti nella Sezione medesima

Rende noto

Che in questo stesso giorno alle ore 8 antimeridiane verrà aperto il solito Locale destinato alla convocazione del Collegio elettorale della Sezione di S. Lorenzo, e precisamente nella Chiesa detta dei Pretoni in Via S. Gallo per procedere a forma delle disposizioni sopra citate alla nuova elezione di uno dei Rappre-

sentanti la Toscana fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di Voti nel primo Squittinio, e che sono i seguenti

Avv. Leopoldo Cempini

Marchese Lorenzo Niccolini.

I Biglietti personali d'ingresso nel Collegio già distribuiti agli Elettori per la prima convocazione, saranno validi anco per la convocazione presente; ed a chi ne fosse mancante saranno consegnati dietro richiesta, all'ingresso del Locale medesimo.

Restano in ogni altra parte in vigore per questa seconda convocazione tutte le disposizioni e formalità prescritte per quella precedente.

Dal Palazzo Municipale di Firenze

li 8 Agosto 1859.

IL GONFALONIERE

FERDINANDO BARTOLOMMEI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a conservare la maestà e l'indipendenza dell'Assemblea dei Rappresentanti convenga la più severa disciplina nella parte della Sala destinata al Pubblico, la qual disciplina per le condizioni locali non potrebbe esser esercitata dal Presidente dell'Assemblea, cui solo spetta tuttociò che riguarda il mantenimento del buon ordine nella Residenza dei Rappresentanti,

Decreta:

Art. 1. Un Commissario speciale nominato dal Ministro dell'Interno eseguirà gli ordini superiori per il mantenimento della più stretta disciplina in quella parte della Sala che è assegnata agli spettatori.

Art. 2. Nessuno potrà entrare nei posti riservati e nei posti comuni senza esser munito di biglietto.

Art. 3. I biglietti per i posti comuni saranno distribuiti avanti l'apertura dell'Assemblea in un apposito luogo.

Art. 4. Ogni spettatore, finchè starà nella Sala, dovrà rimanere assiso al suo posto.

Art. 5. Qualunque segno di approvazione o disapprovazione sarà punito con l'espulsione immediata dalla Sala, col rinvio occorrendo alle Autorità competenti.

Art. 6. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Agosto milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

MESSAGGIO

DEL PRESIDENTE DEL GOVERNO

ALL' ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLA TOSCANA

SIGNORI RAPPRESENTANTI

DELLA TOSCANA.

Il Governo della Toscana è lieto di trovarsi al cospetto dei Rappresentanti legittimi del paese, nominati per liberi suffragj in una elezione condotta con tanta calma e concordia da fare onore ad ogni popolo che avesse oramai in costume gli istituti di libertà.

La Toscana in questa occasione solenne non ismentì se stessa; il Governo si compiace di non aver posta indarno la sua fiducia nel senno dei cittadini.

A che siano le condizioni nostre, e quali voti oggi si richieda alla vostra saggezza, è a tutti manifesto, perchè il Governo non ha usato mai di nascondere alcuna cosa, nè di coprire artificiosamente il suo politico indirizzo.

Inoltre quando voi sarete per deliberare sulle sorti della patria, il Governo si farà un dovere di sottoporre alla vostra considerazione le notizie particolari che potranno essere utili a rischiare le opinioni. Intanto prima di affrontare l'avvenire gettiamo un rapido sguardo sul passato e sul presente.

La guerra nazionale affrettata coi voti di tutti gli Italiani e resa possibile dal generoso concorso dell'Imperatore dei Francesi, privò la Toscana di una dinastia che vi regnava da più di un secolo. Non fu cacciata; ma di sua scelta essa preferì di correre la fortuna dell'Austria, con la quale aveva stretto patti di vassallaggio, piuttostochè seguire il paese, e sodisfarne il sentimento Nazionale. Non vi furono violenze; ma il Principe chiaritosi Austriaco, ed il paese volendo rimanere italiano, ciascuno prese la sua via.

Rimasto lo Stato senza Governo, il Municipio di Firenze provvide alla nomina di un reggimento provvisorio che presto ebbe i consensi di tutta Toscana; e come gli sguardi e gli affetti erano volti al Re magnanimo, che apparecchiava sul Ticino le armi liberatrici, così egli fu spontaneamente invocato Dittatore con suprema potestà sulle cose civili e militari. Alte ragioni di Stato non consentirono fosse accettata la dittatura; ma sotto il protettorato del RE VITTORIO EMANUELE si costituì in Toscana un Governo regolare, che serbò il paese ordinato, e lo fece partecipare alla guerra dell'indipendenza. Un Commissario del Re tenne il supremo potere e lo esercitò in beneficio dell'universale; quietando gli animi e dando reputazione al Governo. Una Consulta da

lui nominata gli assicurò l'appoggio della pubblica opinione. Forte di questo appoggio, e ponendosi a capo del paese, anzichè procedere rimorchiato da lui, il Governo provvide alla Finanza con la emissione delle Cedole Comunali, riformò leggi, e preparò il riordinamento dello Stato sopra principj di libertà.

Splendide vittorie degli eserciti Italo-Franchi coronavano la nostra impresa; magnanime promesse e quali i popoli di rado son usi a udire, levarono alte le speranze degl' Italiani. Una pace inopinata, mossa da cagioni prepotenti che dobbiamo rispettare, ignorandole, ruppe i disegni, sconfortò gli animi; sebbene la parola solenne dell' Imperatore dei Francesi raffidasse che la causa Italiana non sarebbe per questo abbandonata.

Gli effetti della pace non potevano non esser fatali alla Toscana e agli altri Stati dell' Italia centrale. Con la pace cessavano i protettorati del Re, ed il Commissario straordinario ebbe a partirsi da Firenze, lasciando l' autorità nelle mani di coloro che fino allora l' avevano esercitata sotto la sua dipendenza, e col tacito consentimento dell' universale.

Il ritrarsi dei poteri politici per forze maggiori di loro è sempre un doloroso ed umiliante spettacolo e segna epoche critiche nella Storia degli Stati! La partenza del Commissario da noi ebbe tutt' altro carattere: fu trionfo di gratitudine e di speranza come l' addio di due amici che sperano di rivedersi. I Toscani intesero a meraviglia le cagioni di quella partenza, e senza alcun segno di turbamento si rassegnarono a questo necessario abbandono.

Nulla intanto aveva pretermesso il Governo che valesse a rischiarare la sorte dai preliminari di Villafranca riserbata alla Toscana. Innanzi che l' Imperatore uscisse d' Italia, un legato nostro gli esponeva i timori e le speranze che in noi combattevano, ed Egli con franche e benevoli parole di due cose lo raffidava, che non sarebbero fatte intervenzioni armate, e che ai voti legittimamente espressi sarebbesi usato riguardo. Eguali conforti si ebbero dal Re Vittorio Emanuele, il quale nel raccomandarci di

4
serbare l'ordine interno e di non dar pretesti alle armi forestiere, concludeva, arditamente prendessero i popoli della media Italia esempio da lui, che chiuso in cuore ogni cruccio aspettava intrepido il compimento dei destini d'Italia.

Animato da così solenni dichiarazioni, ripetute ai nostri legati a Parigi e a Londra, e non scoraggiato da timidi consigli, il Governo pensò subito a convocare la Rappresentanza Nazionale, che interprete dei pubblici voti, ne recasse l'espressione legittima all'Imperatore Napoleone arbitro della pace e della guerra, ed a tutti quei potentati che intenderanno a dare stabile assetto alle cose d'Italia.

Come la Toscana abbia corrisposto alla giusta aspettazione che di Lei si aveva in questo solenne momento, lo dice la concordia mirabile delle elezioni e la vostra stessa presenza in questo luogo tre giorni dopo che i vostri nomi furono proclamati nei Collegi Elettorali. La Guardia Nazionale in brevissimo tempo co-scritta ed ordinata protesse la sacra libertà delle elezioni come sarà pronta a proteggere la libertà dei voti, che emetteranno i Rappresentanti del Paese.

Ecco quello che il Governo ha fatto appena ha potuto convincersi che a malgrado dei preliminari di Villafranca la sorte della Toscana e forse quella di tutta l'Italia centrale, poteva dipendere da noi. Anzi come per molti rispetti le condizioni degli Stati della media Italia molto si rassomigliano, ed a tutti è forse riserbata una stessa sorte, il Governo ha condotto pratiche per una Lega Militare, che accomuni le forze della difesa, e cominci a stabilire quella solidarietà nazionale, senza la quale gli sforzi dei singoli Stati riuscirebbero sempre manchevoli. Il nostro esercito, che se non ebbe la gloria, sopportò intrepido tutti i disagi della guerra, saprà dare valore alle promesse della Toscana, ed ove occorra, combatterà le ultime battaglie della Nazionale Indipendenza.

Ma queste ed altre previdenze governative sarebbero state indarno, se il paese non avesse coadjuvato il Governo in modo più mirabile che singolare. Corrono ormai quattro mesi che la Toscana è retta da un Governo che trae la sua ragione d'essere dalla necessità delle cose, e che non si aiuta di forze che non gli vengano dalla pubblica opinione; e il paese non è stato mai più ordinato, più concorde, più unanime, in mezzo a tante e così spesse tentazioni di tumulti. Se noi, che occupiamo questi seggi sicuramente non invidiabili in così grave difficoltà di tempi, possediamo la fiducia dei nostri concittadini, siamo superbi di possederla, perchè ci fa forti ad operare il bene della patria.

La Rappresentanza Nazionale, concedendoci il suo concorso, e legittimando in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il nostro mandato, ci crescerà l'animo per mantenere coraggiosamente il paese in una ferma aspettativa.

Ciò è tanto necessario nelle congiunture presenti, che se avremo virtù di perseverare in un'attitudine che valga a conciliarci la stima e il rispetto dell'Europa, i voti che voi siete chiamati ad emettere, abbiamo fiducia che saranno ascoltati. In ogni caso noi avremo fatto il dover nostro, nè la posterità potrà farci rimprovero. Che la ragione e il buon diritto stiano dalla nostra parte; e si lasci pure alla violenza di compiere, se pure le sarà dato, l'opera sua. La violenza può distruggere, non edificare; nè è pace vera quella che lascia sussistere le cause dei conflitti fra popoli e governi.

Signori Rappresentanti, non ci sgomenti la nostra piccolezza di Stato, perchè vi sono momenti, nei quali anco dai piccoli si possono operare cose grandi. Ricordiamoci che mentre in quest'aula, muta da tre secoli alla voce di libertà, trattiamo di cose Toscane, il nostro pensiero deve mirare all'Italia. Il Municipio senza la Nazione sarebbe oggi un controsenso. Senza clamori e senza burbanza, diciamo quello che come Italiani vogliamo es-

sere; e la Toscana darà un grande esempio, e noi ci feliciteremo di essere nati in questa parte d'Italia, nè comunque volgano gli eventi, dispereremo dell'avvenire della Patria nostra diletta.

Li 11. Agosto 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. R I C A S O L I.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **A**ttesa la renunzia data dal Cav. Commendatore Vincenzo Bani alla nomina di Rappresentante della Toscana per il Collegio Elettorale di Greve, è convocato il Collegio stesso per la mattina del 15 Agosto corrente, onde procedere alla elezione del nuovo suo Rappresentante.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li undici Agosto milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.



NOTIFICAZIONE

La Deputazione permanente dell' Ufficio della Congregazione di San Giovan Battista, dopo averne riportata la superiore approvazione, volendo procedere all' accolto della Fornitura del Pane, che si elargisce in Elemosine, pubblica quanto appresso:

1. La detta Fornitura, o Accollo sarà posta in attività al primo Settembre 1859, e proseguirà a tutto Agosto 1860.

2. Il Quaderno d'Oneri, e Condizioni, che dovrà regolare una tale Fornitura, sarà ostensibile presso la Computisteria del predetto Ufficio fino a tutto il 25 Agosto dalle ore 9 fino alle ore 3 pomeridiane affinchè ciascuno degli attendenti possa esaminarlo, ed a sue spese estrarne anche la copia.

3. Le offerte per una tale Fornitura dovranno essere presentate sigillate a detto Ufficio dentro il 26 Agosto 1859 e non più oltre, per essere quindi aperte nella mattina del susseguente di 27.

4. L' Aggudicazione della Fornitura medesima verrà rilasciata al minore, e migliore Oblatore, salva sempre la Superiore approvazione, fino all' intervento della quale l' Aggudicatario, o Aggudicatarj non acquisteranno alcun diritto.

5. Nelle dette Offerte per la loro ammissione sarà dichiarato il prezzo in modo preciso, e senza alcun riservo, e verrà inoltre specificato di conoscere il Quaderno d'Oneri, e di obbligarsi all'esatto adempimento delle condizioni espresse nel medesimo.

6. Dovendo la distribuzione del Pane esser fatta in due locali diversi, che uno di quà d'Arno, e l'altro di là d'Arno, la Fornitura del genere stesso potrà anche essere divisa, ed accollata così a due diversi Fornitori, tantochè dovrà nelle rispettive Offerte essere specialmente dichiarato se s'intende concorrere per la Fornitura parziale, o per quella totale, e nel secondo caso dovrà dall'Offerente dichiararsi, se si obbliga di tenere aperte due Distribuzioni nelle località sopracitate.

Dall'Ufficio della Congregazione di S. Gio. Battista

Li 12 Agosto 1859.

PER LA DEPUTAZIONE PERMANENTE
Il Deputato Conservatore di Turno
CAV. PRIORE ENRICO DANTI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerata l' utilità di congiungere in Firenze le due Strade ferrate Leopolda e Maria Antonia;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

DECRETA

Art. 1. La Società per la Strada ferrata Leopolda è autorizzata a unire la sua con la linea della Maria Antonia in Firenze secondo la Pianta A ed il Profilo C allegati al Rapporto del Cav. Commissario per le Strade ferrate e salve le intelligenze prese o da prendere con l' altra Società per la Maria Antonia.

Art. 2. I progetti particolarizzati delle opere da costruirsi dovranno dentro quindici giorni da oggi sottoporsi all' approvazione del Dipartimento d' Acque e Strade ec.

Art. 3. Nel caso di disaccordo fra le due Società Leopolda e Maria Antonia il Governo si riserva d' adottare le provvidenze che troverà opportune con valersi delle facoltà e competenze deferitegli dai relativi Capitoli di concessione.

Art. 4. Mentre il terrapieno della linea di congiunzione sarà predisposto a ricevere un doppio binario potrà cominciarci coll' armarne uno solo.

Art. 5. L' opera della quale si tratta è dichiarata a tutti gli effetti di pubblica utilità; e la Società per la Leopolda rimane conseguentemente investita del diritto d' espropriare i terreni e le fabbriche occorrenti ai lavori, con le regole e osservate le forme stabilite nell' Art. 7 del Motuproprio del 5 Aprile 1841, nella Notificazione della Consulta del 25 febbrajo 1845, e nel Decreto del 18 Aprile 1857.

Art. 6. La Società per la Leopolda goderà sulla linea di congiunzione dei medesimi diritti e per la stessa durata, come avrà gli stessi obblighi che per la sua linea principale.

La Tariffa potrà peraltro esservi applicata come se la percorrenza fosse d'un miglio e mezzo; derogato in questa parte al primo periodo dell'Articolo 27 dei Capitoli.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e quello di Giustizia e Grazia provvederanno per la parte che loro compete alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dodici Agosto milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

UFFIZIALI SOTTO UFFIZIALI

E SOLDATI DELL' ESERCITO TOSCANO!

La patria non vi ha dimenticati, o valorosi, che sotto la bandiera nazionale vi accampate sulle rive del Po, ultime sentinelle avanzate di quest' Italia, che non sa rassegnarsi a non essere tutta indipendente. Se la pace, che vi sorprese appena giunti sui campi di battaglia, vi ha impedito di sciogliere il voto che faceste partendo, pensate che non per questo si possono dire compiuti i doveri del soldato dell' indipendenza.

Le sorti della Toscana e di tutta l' Italia Centrale son ben lungi dall' essere definite; e mentre nelle città i Rappresentanti del paese esprimono i voti dei popoli, voi dovete prepararvi ad avvalorarli, quando sia d' uopo, colle armi. Già con la Toscana si collegarono le provincie della destra del Po, e la difesa sarà comune, come comune è il pericolo. Al vostro braccio è ora affidata questa prima unione di popoli Italiani. Voi difenderete sull' Appennino e sul Po la stessa causa, per la quale con ardore generoso accorreste in Lombardia. Emulate nel campo i vostri fratelli delle città. Essi per concordia e per virtù civili danno oggi un grande esempio; fate voi altrettanto con la virtù militare, e i destini dell' Italia Centrale saranno assicurati. A capo voi avrete il Generale Garibaldi, uno dei valorosi e provati uomini di guerra di cui più si vanta l' Italia, ma insieme uomo d' ordine e di disciplina, che vi renderà meno doloroso il separarvi dal prode e leale Capitano, che finora vi comandò.

Voi sarete alteri di ubbidirgli, come noi di averlo prescelto; il suo nobile esempio, la sua potente parola vi confermeranno in quella saldezza di propositi, in quell'obbedienza ai capi, in quella rigorosa osservanza della disciplina, che fanno forti e vittoriosi gli eserciti delle grandi Nazioni.

Così l'Italia Centrale armata e concorde potrà, mercè vostra, ottenere rispetto dall'Europa, e fornire argomenti all'Imperator Napoleone per patrocinar la nostra causa.

Soldati! Il Governo della Toscana veglia sopra di voi: per voi, che menate la dura vita dei campi, moltiplicherà le cure ch'egli deve a tutti i cittadini affidati alla sua tutela. Egli vede con gioja i legami di fratellanza che ogni dì più si stringono tra voi e le popolazioni, delle quali siete ospiti accetti. Possano queste relazioni cordiali essere augurio di più stretta unione fra i popoli che l'Appennino solo divide. Voi affretterete questo avvenire, se saprete mostrarvi quali la Patria vi desidera; se saprete conservare onorata la bandiera Nazionale, che giuraste di portare vittoriosa ovunque fossero nemici d'Italia.

Li 15 Agosto 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Segretario Generale
CELESTINO BIANCHI.

CARABINIERI TOSCANI!

Il Governo della Toscana, che ha espresso la sua riconoscenza a quanti si adoperarono a mantenere il paese ordinato e tranquillo, non potrebbe senza ingiustizia dimenticare i vostri servigi. Raccolti sotto il Comando di un Ufficiale egregio per virtù militari e cittadine; rialzati alla dignità di vigili esecutori della legge, istruiti nei doveri che rendono il vostro ufficio una tutela benefica, sapeste in breve tempo mostrarvi degni della fiducia che in voi ripose il Governo.

Carabinieri Toscani! Voi avete visto entrare nelle vostre file uomini cospicui per la nascita e per i doni della fortuna, i quali oggi si tengono onorati di vestire la vostra divisa. Ciò prova come abbiate già acquistato quella forza nella opinione, senza la quale ogni altra forza riesce sempre manchevole. Proseguite sotto gli ordini del vostro bravo Comandante ad esercitare la vostra azione tutelare sulle popolazioni, e vedrete ogni giorno più crescervi il pubblico favore. Il Governo con ricompense giustamente distribuite al merito, il Paese con dimostrazioni di riconoscenza e di stima premieranno la vostra devozione alla causa dell'ordine, la quale è ora per noi la causa della Libertà e dell'Indipendenza Nazionale.

Firenze li 15 Agosto 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI.

RENDICONTO

DELLA SEDUTA DEL 16 AGOSTO 1859

DELL' ASSEMBLEA TOSCANANA

PRESIDENZA COPPI

La sessione è aperta a ore 1 ¹/₄ pom.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio dei Ministri.

I Commissari delle sezioni occupano un posto separato, e sono i signori: Avv. Andreucci, Carlo Fenzi, Avv. Giuseppe Panattoni, Avv. Carlo Massei Avv. Leopoldo Galeotti, Avv. Isidoro Del Re, Dott. Antonio Ricci, Dott. Leonardo Romanelli, Avv. Adriano Mari.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Prof. Gio. Batta. Giorgini procede all'appello nominale dei Deputati.

Tutti sono presenti eccettuati i sigg. Peruzzi e Corsini Marchese di Lajatico, assenti per causa pubblica, e Prof. Pietro Contrucci impedito per malattia.

Il Presidente ricorda al pubblico che è vietato qualunque segno di approvazione o disapprovazione quindi soggiunge:

Il Deputato Della Stufa, uno dei Segretarij del Seggio provvisorio, è invitato a venire a leggere il Processo verbale in quella parte che riguarda la Presidenza tenuta dal Seggio provvisorio.

Il Segretario suddetto da lettura di questa parte del Processo verbale.

PRESIDENTE. Il Segretario Avv. Cempini è incaricato di seguitare a leggere il Processo verbale in quella parte che spetta al Seggio definitivo.

Il Segretario Cempini continua detta lettura.

Il Processo verbale viene approvato.

È letto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo all'ordine del giorno la lettura del Rapporto della Commissione sopra la proposta del Deputato Marchese Lorenzo Ginori-Lisci, viene invitato il Commissario Relatore Deputato Ferdinando Andreucci a dar lettura del suo Rapporto.

Il Deputato Andreucci legge il Rapporto che è del seguente tenore:

Signori Rappresentanti della Toscana.

La Commissione da voi eletta per l'esame della Proposta presentata dall'onorevole Deputato sig. Marchese Ginori Lisci, ha voluto conferire a me il grave onore di esserne il Relatore.

Vengo in suo nome a presentarvi il risultato degli studj pacatamente istituiti. Vengo a dirvi la conclusione a cui ci hanno condotto, e le ragioni che ci hanno guidato.

La conclusione della Commissione vostra si è che la Proposta merita di essere approvata e adottata dall'Assemblea sì nella sostanza che nella forma.

Quanto alla sostanza posso dire unanime il consentimento di tutte le Sezioni: non s'è levata una voce non che per negare neppure per mettere in dubbio la verità di quella incompatibilità assoluta che la Proposta v'invita a dichiarare e

proclamare, della Dinastia Austro Lorenese coll'ordine e con la felicità della Toscana; e la conseguente impossibilità di richiamarla o riceverla a regnar nuovamente.

Tutte le Sezioni sono state concordi nel riconoscere questa incompatibilità e impossibilità non solo per sentimento proprio quanto per coscienza del sentimento generale del paese.

Le dichiarazioni che vi sono proposte, l'autorità vostra permetterebbe di sanzionarle e proclamarle senza espressione alcuna delle ragioni che stanno a giustificarle.

Ma se sarebbe sembrato incongruo un troppo esteso sviluppo, conveniente è sembrato che dire le ragioni sommariamente si dovesse. È sembrato alla Commissione, che la Proposta tenesse in ciò una giusta misura; per modo che la Commissione non v'ha indotto che poche e lievi modificazioni od aggiunte; dalle quali avrebbe creduto potersi e doversi anche astenere, se l'onorevole Proponente stesso non le avesse consentite e accettate come consueti perfettamente col concetto e sistema della sua Proposta.

Del resto i motivi che la Proposta contiene sono apparsi sufficienti a giustificarla.

E invero le ragioni della dichiarata incompatibilità si dicono completamente in poche parole, cioè:

Che i Toscani come naturalmente sono, così vogliono essere anco politicamente Italiani:

Mentre la Dinastia che regnò fino al 27 aprile, non è, e non vuole nè può essere che Austriaca.

Nelle sue considerazioni motive la Proposta non dice in sostanza che queste due cose.

Se non che vi aggiunge una compendiosa dimostrazione della loro verità, enunciando sommariamente i fatti principali da cui risulta accertata. E alla Commissione vostra è sembrato che tale enunciazione non sia da notare di difetto: benchè si limiti a un tempo piuttosto recente e ristretto, e in sviluppi storici non si diffonda.

Il tempo che abbracciano le considerazioni giustificative della Proposta non risale che al 1848, e a qualche anno antecedente.

Con buona ragione è sembrato a noi che a questo limite si restringano: poichè avanti quel tempo si posson bene e cercare e trovare e segni per parte dei Toscani di nazionali aspirazioni, e segni altresì di tendenze austriache per parte della Dinastia che regnava. Ma questi non erano per così dire che germi del futuro dissentimento: nè come fatti costituenti incompatibilità fra Popolo, e Principe si potrebbero propriamente considerare. E conveniente luogo argomenti disputabili e di dubbio valore non potrebbero avere in un atto, come è quello a cui è per procedere l'Assemblea, e in cui deve mostrare fermezza insieme e moderazione, come conviene a chi è ispirato, come siamo

e dobbiamo esser noi, da severo sì, ma schietto spirito di verità e di giustizia.

Il tempo in cui vogliansi cercare i fatti costituenti e provanti quello stato di cose, che la proposta dichiara, non è il tempo in cui la Nazionalità Italiana era un'idea vagheggiata, e un desiderio coltivato dalle menti più elette, e dagli animi più generosi.

È il tempo bensì in cui diventò sentimento universale del popolo, e dall'intelletto passando nella volontà, prese carattere vero d'attuale proposito.

Ed in questo tempo soltanto si può e si dee cercare fatti, e criterii decisivi per determinare a fronte del sentimento e proposito del paese, il sentimento e proposito della Dinastia che lo governava.

Ora che fortemente, e universalmente, come la proposta dice, sia radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana e il proposito di costituirlo e assicurarla, se non molto prima del 1848, nel 1848 bensì si fece manifestissimo; e i recenti fatti del corrente anno apertamente dimostrano, che quel sentimento e proposito per la decennale compressione non ha perduto nè d'estensione nè d'intensità: S'è fatto anzi più universale, e più energico.

Superfluo sarebbe ricordare particolarmente un'istoria, che a tutti è nota. Opportuno è per altro notare, come la Proposta fa, ciò che è più caratteristico nel movimento nazionale di Toscana nell'occasione presente: massimamente per accertare come non sia apparenza artefatta per opera di sette, ma vero e reale sentimento del popolo: poichè ben lo accertano le considerazioni della Proposta, quando ricordano le migliaja de' volontari che l'animosa gioventù nostra d'ogni classe fornì all'esercito nazionale; e il concorso numerosissimo dei cittadini chiamati ad eleggere quest'Assemblea; e la mirabile unanimità nella elezione dei Deputati che ha rinnovato l'esempio di quella concordia con cui nel 1848 s'iniziò faustamente la grande opera del nostro nazionale riscatto; e finalmente l'ordine stesso, che perfettissimo si mantenne sempre, e si mantiene senza apparato di forze, e non ostante l'ansietà grande degli animi per l'incertezza che pende sulle nostre sorti.

Il quale mantenimento d'ordine a che si deve mai se non al sapere d'esser retti da un governo che ama e vuole ciò che ama e vuole il paese; cioè il conseguimento, e l'assicurazione della desiderata libertà nazionale?

Se, per quanto breve materialmente, il tempo considerato dalla Proposta, pure fecondo come è stato di grandi occasioni ed eventi, rende certo ed evidente l'universale e profondo sentimento e proposito dell'Italiana Nazionalità nei Toscani, basta

altresi ancora e con non minore certezza ed evidenza a mostrare immutabilmente antinazionale ed austriaca la Dinastia che in origine fu di Lorena.

Ben è vero che nel 1848 anche la Dinastia si professava solennemente di spirito nazionale, e italiano; e molti suoi atti furono consentanei alle parole. — Ma ciò mentre conferma la italiana nazionalità nostra, ed è sanzione della legittimità sua, non fa che crescere gravità ed importanza ai fatti che poi sopravvennero a spiegare una mutazione assoluta nelle parole e nelle opere del Principe restaurato; e costituirono un sistema contrario ed ostile alla nazionalità; che il paese tanto più amava, quanto più la vedeva barbaramente conculcata.

Cercare indizi e segni di questa mutazione nel tempo intermedio fra le professioni nazionali del 1848 e i fatti susseguenti alla restaurazione del 1849 non è sembrato conveniente alla Commissione vostra, come non è sembrato all'autore della Proposta. Non d'individuali opinioni e giudizi, ma dell'opinione e del sentimento e giudizio generale del popolo toscano, deve esser testimone ed interpretare l'Assemblea. E la restaurazione con cui il popolo chiamava il fuggitivo Principe a risalire sul Trono di Toscana come Principe Italiano e costituzionale, quale n'era disceso, provò apertamente che lo si credeva e sperava tuttavia costante e sincero nella già professata fede politica.

Fu certo un grande inganno: ma non fa mestieri cercarne le prove in atti anteriori, che anche di fronte a rivelazioni sopravvenute possono essere tuttavia debitabili.

Esuberanza ve n'è nei fatti posteriori al 12 Aprile 1849. Dalla occupazione austriaca, con cui di tanta onta e di tanto danno fu ricambiata la lealtà dei Toscani, dalla occupazione austriaca del 1849 fino alla battaglia di Solferino la storia politica della Dinastia, che credemmo nostra, è una serie d'atti che cospirano tutti a mostrarla non d'altro spirito animata, nè d'altro capace che austriaco.

Anche qui, come la Proposta così il Rapporto che ho l'onore di farvene, s'astiene dall'esposizione particolare di fatti che sono ormai di storica notorietà non solo in Toscana e in Italia, ma in Europa tutta.

Chiunque ne ricorra col pensiero la serie, può di leggeri notarne i caratteri e giuridici e politici e morali che ebbero: e vedere come le dichiarazioni che or vi sono proposte, ne risultino non meno giuste che necessarie.

Giuridicamente considerati gli atti con cui la Dinastia si mostrò apertamente austriaca, presentano violazioni molteplici del Diritto pubblico dello Stato.

Il chiamare e introdurre soldatesche straniere nel territorio era atto espressamente vietato dallo Statuto fondamentale. Gli Austriaci dichiararono di

venire chiamati dal Principe, nè il Principe gli smenti: gli disse anzi e trattò come truppe ausiliarie.

L'abolire lo Statuto che aveva avuto irrevocabile sanzione, era rottura manifesta di pubblica fede; e che non aveva altra ragione che l'incompatibilità di un regime costituzionale con un governo antinazionale.

Ricusare di assumere e sostenere la guerra che il popolo voglia, come voleva il nostro, per la sua nazionale indipendenza, che è sacro diritto riconosciuto e sanzionato da tutti, costituisce contravvenzione ad uno dei più essenziali doveri del sovrano ufficio di Principe.

Abbandonare il paese, e riparare nel campo dei nemici della sua indipendenza, e starvi come alleato loro, è atto di ostilità che potrebbe anche di più grave nome qualificarsi.

È inutile dire come tali atti potrebbero secondo il diritto pubblico delle genti legittimare e giustificare l'insurrezione del popolo contro il Principe per privarlo del regno, se tuttora regnasse. Ma poichè, come giustamente è detto nella Proposta, il Principe stesso col suo volontario abbandono del paese spezzò di fatto quei vincoli che a lui lo legavano, non può dubitarsi nè che alcun legale ostacolo incontrino le proposte dichiarazioni, nè che altro occorra di fare, poichè si tratta ora non di detronizzare un Principe che regni, ma di richiamare o no sul trono chi non regnando più nè di fatto nè di diritto, non è realmente altro che un Pretendente.

Considerati politicamente gli atti della Dinastia decaduta dimostrano essersi ella siffattamente consacrata e vincolata all'Austria da rendersi indispensabile per sempre il sostegno suo; da ridursi perciò irrimediabilmente sotto la sua dipendenza assoggettandole insieme il paese; e da dovere inevitabilmente seguire in qualunque evento il destino della sua dominazione in Italia.

Imperocchè fu chiarissimo che rinunciando scientemente e volontariamente alla fiducia e all'affetto del popolo, base di regno e fondamento di governo essa fece non altro che la forza materiale.

E per quanto s'avvisasse di tentare l'esperimento d'educazione e direzione austriaca pei soldati toscani, non potè mai la sua speranza riporre che nelle armi austriache o stanziate nel territorio, o vicine e libere di potere accorrere da qualunque luogo a sua difesa.

Ciò che siamo ora per dichiarare non è che natural conseguenza della condizione in cui di deliberato animo la Dinastia già nostra si pose e ostinatamente perseverò, sorda a ogni leale consiglio di chi fedele tuttavia al giuramento che altri infranse, non seppe separarsi dal Principe se non quando fu assolutamente certo che il Principe si separava dalla Patria.

Moralmente considerati gli atti della Dinastia austriaca nel decennio ultimo del suo regno presentano i seguenti caratteri:

Ingratitudine alla fidente lealtà del popolo; che della operata restaurazione non ebbe in ricambio che lo scorno e il danno di esserè umiliato e smunto da soldatesche straniere e nemiche:

Insulti anco gratuiti al sentimento suo nazionale: come fu l'autorità concessa al soldato straniero di esercitare giurisdizione penale fra i cittadini e applicare pene infami; il vestire e portar quasi in trionfo le divise della straniera milizia, che eran pur segno di straniero servaggio: gli scandali orrendi di S. Croce; e per ultimo lo andar nelle file nemiche per mera mostra di ostilità.

Incostanza finalmente di professione politica per variazioni ispirate soltanto da interesse benchè male inteso di regno.

Così dopo il 1849 si proscriveva come sedizioso e si condannava come delitto ciò che per giusto e santo s'era professato e proclamato nel 1848.

Così ultimamente nel 1859 prima alleanza austriaca, poi un'apparente neutralità; poi una momentanea adesione alla causa nazionale; poi fuga nel campo nemico; e di nuovo alleanza austriaca. Ed ora si sente dire di redivivo amore per la nazionalità italiana: ora che la speranza di regnare in forza delle armi austriache si vede (così Dio voglia) svanita.

Il concorso di tante e sì potenti ragioni non solo fa che non sia da maravigliare che la contrarietà al ritorno della Dinastia Austro-Lorenese sia generale e profonda in un paese offeso in tanti modi nel suo diritto, nella sua dignità, nel suo nazionale affetto e nel suo senso morale; ma quel che è anche più decisivo, non permette in modo alcuno nè alla prudenza degli uomini di stato, nè all'istintivo giudizio del popolo di concepire la lusinga non che la fiducia, che sia per esser sincera e costante la conversione che ora la Dinastia dopo tante variazioni venisse pur professando alla causa nazionale.

E dice con ragione la Proposta che nè Statuto nè bandiera tricolore non sarebbe da tanto che la Dinastia Austro-Lorenese potesse legare alla causa nazionale le sue sorti: le quali massimamente finchè la Casa Imperiale di Vienna conservi una provincia o uno Stato in Italia, non possono che rimaner legate alle sorti dell'Austria.

Spero, o Signori, che in questa esposizione delle ragioni che stanno a giustificare l'incompatibilità, che vi si propone di dichiarare, niente vi sia che abbia neppure l'apparenza di un odio che non perdoni.

D'odio personale noi ci sentiamo libero l'animo affatto: altrettanto possiamo affermare del

popolo nostro generalmente. Il contegno suo nobilissimo nello stesso di 27 Aprile mostrò apertamente che le persone egli non odiava; ma anzi anche mentre mostravansi piuttosto ostili che amiche alla causa nazionale, ei sapea rispettarle.

Non altro nei passati regnanti odiammo e odiamo che la dominazione austriaca; di cui gli soffrimmo strumenti; e non possiamo non temere che dovremmo soffrirli di nuovo se ritornassero.

Nè è da parlare di perdono; il perdonare consiste nel non voler vendicarsi, nel non voler male a chi male ci fece. Ma altro è perdono, altro è fiducia. Non è una pena che intendiamo d'infliggere: non è una vendetta che intendiamo di fare. È denegazione di una fiducia, che l'esperienza rende impossibile nel presente, e che possibile non lascia prevedere nell'avvenire: lo che pure nella Proposta è dichiarato.

Tanto siamo lontani da qualunque sentimento men retto e giusto, che non abbiam pensato a sopprimere ciò che la Proposta nota circa la benemerenzza che la Dinastia Lorenese, benchè imposta dalla forza, potè acquistare per riforme operate da alcuno dei suoi Principi.

Si sarebbe potuto sopprimere come meno opportuno rispetto alla questione politica e nazionale di che si tratta. Le benefiche riforme di cui possiamo lodarci e dobbiamo esser riconoscenti, son più che altro economiche, giudicarie, amministrative. Nè questo fu bene che la Dinastia ci facesse, in quanto era o perchè era Lorenese od Austriaca. Come Austro-Lorenese non sappiamo vedere qual bene ci facesse mai; non così sarebbe difficile mostrare come dai suoi vincoli colla Casa Imperiale di Vienna ci venissero mali assai gravi; che con una Dinastia indipendente e Italiana si sarebbero evitati. Politicamente il regno e governo della Dinastia Austro-Lorenese ebbe sempre questo carattere e proposito costante: togliere ogni freno e limite al poter regio; e renderlo onniamente assoluto.

Tuttavia i Commissarj vostri facendosi organo dei rispettivi uffici hanno lodato il pensiero del Proponente, come quello che servirà a viemiglio mostrare la moderazione e la giustizia dell'Assemblea, e accertare che dalla decaduta Dinastia non altro ci divide che la causa nazionale: e come innanzi ho ridetto, il suo essere austriaca, è l'esser noi italiani.

E questa è divisione profonda, e diversità e contrarietà inconciliabile, poichè ne dipendono due cose essenziali nell'ordine sociale delle nazioni: cioè la indipendenza da esterna dominazione, che sarebbe sempre in pericolo; e la pace pubblica interna che sarebbe impossibile a conservarsi.

Provvedere a queste cose è diritto, è dovere nostro per quanto è in nostro potere.

Senti questo dovere e fu sollecita a soddisfarvi

come poteva la Consulta di Governo; concorrendo anch'essa a far fede del sentimento pubblico e provarne la unanimità.

E voi, Rappresentanza vera del paese, vi provvederete più efficacemente adottando le dichiarazioni motivate che vi sono proposte.

Vi provvederete perchè se vi è cosa in cui i voti di un paese siano legittimi, se vi è cosa in cui rispettare si debbano, è questa.

Non si tratta qui di tale o tal altro assetto d'Italia, che in modo più o meno perfetto corrisponda al desiderio e concetto nostro di nazionale costituzione. Si tratta soltanto di non aver dominazione di casa d'Austria; si tratta d'evitare la più grande calamità che possa colpir la Toscana anco a senso di quelli, in cui il sentimento nazionale è men vivo. Nessuno ha diritto d'esigere che noi consentiamo alla nostra rovina.

Non lo potrebbe neppure un Congresso delle grandi Potenze d'Europa; che è pure la sola autorità, che oggi eserciti il supremo arbitrio di statuire sull'incerto destino degli Stati minori che si colleghi colla generalità dei politici interessi europei.

Ma per buona ventura coi generali interessi d'Europa l'interesse nostro nella presente questione non è in conflitto per niente, anzi è in perfetta concordia.

Se a noi interessa d'essere onninamente e sicuramente indipendenti dall'Austria, interessa ancora all'Europa che cessi veramente una volta la usurpata preponderanza austriaca in Italia.

Se interessa a noi aver condizioni ragionevoli di pace pubblica e d'ordine interno, anche all'Europa interessa che Italia non abbia a esser sempre agitata da commozioni rivoluzionarie, capaci di turbare per facile contagio anche altri Stati.

E agevolmente deve intendere che contrariare il voto nostro, o non rispettare il nostro Voto, non altro sarebbe che traslocare quel centro e fomite di rivoluzione, che tanto desiderio s'è mostrato di estinguere; non sarebbe che renderlo più pericoloso, poichè mancherebbe forza d'armi straniere o presenti o vicine che lo potessero comprimere.

Non essendo pertanto da temere alcuno ostacolo in contrarietà d'interesse europeo, manca la sola ragione che possa trattenerci dall'esercitare secondo la chiara volontà del paese la nostra sovranità nazionale.

Trattenere non ci possono i vociferati *Preliminari* di Villafranca. Noi, qualunque essi siano quei preliminari non obbligano; come obligatorj per noi non gli consenti, nè poteva, nè chi ci rappresentava nella guerra nè altri.

Non ci debbono trattenere i consigli e le esortazioni, comunque premurose, che in nome di

Napoleone III ci fa officiosamente la francese Diplomazia.

Ben vorremmo che in nome del magnanimo e generoso Imperatore dei Francesi ci si proponesse o chiedesse cosa possibile per potergli mostrare quanta gratitudine e riconoscenza con tutta Italia gli professi Toscana. Ma cosa inconciliabile colla salute nazionale, non v'è gratitudine o riconoscenza che possa farla un dovere.

Quando avrà conosciuto e ponderato tutte le ragioni che concorrono a rendere assolutamente incompatibile la casa d'Austria colla Toscana, l'Imperatore Napoleone non solo non si offenderà della renitenza nostra, ma rendendoci giustizia l'approverà egli stesso come necessaria prudenza e costanza lodevole.

Tanto più che a perorare la nostra causa non mancherà la voce benevola della Francia, che già parla pubblicamente a pro nostro per la bocca di tutti quelli che non servono ingenerosamente a intrighi di pretendenti.

Finalmente non ci deve trattenere il pericolo che la restaurazione invano consigliata o ci si imponga o ci si lasci imporre per forza. Di forza niuna minaccia ci venne fatta. Non abbiamo finora ricevuto da qualunque parte, che dichiarazioni rassicuranti. L'uso della forza altresì nelle attuali condizioni d'Italia si presenta moralmente impossibile. Non è pericolo quindi che si abbia a temere.

Ma avvenga che può; esercitare il diritto nostro è dovere, e se la giustizia degli uomini ci fallisse, dovremmo affidarci alla giustizia di Dio.

E dal canto nostro avremo fatto, per ogni evento quanto è da noi, quando francheggiando il patriottismo di chi regge la cosa pubblica avremo sanzionato come volontà del paese non potersi la decaduta Dinastia nè richiamare perchè torni, nè se tornasse riceverla.

Terminata la lettura del suo rapporto il Deputato Andreucci ha proseguito dicendo:

Non mi resta che leggere la Proposta del marchese Ginori-Lisci con le modificazioni da lui consentite. Eccone il tenore:

» Considerando che gli avvenimenti di più anni, e i fatti maturati in questi ultimi mesi hanno dimostrato ad evidenza quanto sia fortemente ed evidentemente radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana, ed il proposito di costituirla e di assicurarla.

» Considerando che questi sentimenti e questi propositi dimostrati per tanti modi e particolarmente coll'accorrere dei volontarj alla guerra dell'Indipendenza, si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all'Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio.

» Considerando che tuttociò è stato fatto, e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che la ferma volontà di conservarlo è nell'animo di tutti.

» Considerando che la Casa Austro-Lorenese imposta già dalla forza, benchè poi stata un tempo benemerita per le riforme operate da alcuno dei suoi Principi, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano alla Toscana e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 sottoposto il paese all'onta, e al danno della occupazione straniera, abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la certezza, che dove anche professasse ella di ristabilire lo statuto fondamentale che abolì e di accettare la bandiera tricolore italiana che apertamente osteggiò, ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Nazionale non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani, nè ottenere questa morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo.

L'ASSEMBLEA

» Dichiaro che la Dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine, e la felicità della Toscana: Dichiaro che non vi è modo alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza oltraggio alla dignità del Paese, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia. — Dichiaro conseguentemente non potersi nè richiamare, nè ricevere la Dinastia Austro-Lorenese a regnare di nuovo sulla Toscana.

CAPPONI. Propongo che l'Assemblea decreti la stampa del Rapporto della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione del Deputato Marchese Gino Capponi sulla stampa della Relazione della Commissione. Chi approva questa proposizione si alzi. (*Tutti si alzano*).

PRESIDENTE. È rimasta approvata alla unanimità la proposta del Marchese Gino Capponi.

Qualora nessuno avesse osservazioni da fare contro la proposta del Deputato Marchese Ginori Lisci, nei termini in cui è rimasta modificata dalla redazione della Commissione di pieno assenso del proponente, la porrei ai voti.

Nessuno domandando la parola si ritiene che consentano nella votazione.

ALCUNI DEPUTATI. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Il Deputato Marchese Bartolommei ha depositato una istanza in scritto al banco della presidenza, la quale contiene le firme di altri aderenti alla medesima. Il Segretario signor Avvocato Leopoldo Cempini è incaricato di darne lettura.

Il Segretario Cempini legge la proposta del Deputato Bartolommei, firmata da ventisette Deputati, i quali domandano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo i Deputati che approvano la domanda fatta dal Marchese Bartolommei in numero superiore ai venti, è ammessa la votazione per squittinio segreto. Questa votazione si farà mediante appello per ordine alfabetico dei componenti l'Assemblea.

MEURON. Credo che molti altri Deputati avrebbero aggiunto la loro firma a quella dei ventisette segnati.

PRESIDENTE. Ma è sufficiente quel numero.

Ciascheduno dei Deputati quando verrà invitato a venire a votare riceverà da uno dei Segretari una pallina nera ed una bianca; la pallina nera indica approvazione, la bianca disapprovazione. Avanzandosi il Deputato verso il seggio getterà nell'urna che ricorre sulla mano destra, di chi si presenta al seggio, il voto che egli intende di rendere; discendendo poi getterà nell'altra urna, che trova più bassa, il voto che avrà inteso di non spendere.

CORSI. Ora che l'Assemblea dietro la domanda fattane da più di venti membri ha stabilito che in quanto alla proposta Ginori-Lisci debba procedersi alla votazione segreta, resterebbe a me un dubbio, che pregherei l'Assemblea a volere schiarire; cioè, se sia permesso ad un singolo, o singoli deputati di dare il loro voto palesemente. Chiedo questo perchè sarebbe a mia notizia che qualora ciò non fosse contrario agli usi parlamentari, e al disposto del nostro regolamento, che io ritengo come approvate, vi sarebbero, dico, alcuni deputati che bramerebbero votare palesemente.

ALCUNI DEPUTATI. No, no.

PRESIDENTE. Questa questione è ormai decisa. Ogni volta che l'Assemblea ha detto che si deve votare per scrutinio segreto non può esser lecito a veruno dei Deputati di opporsi a ciò che essa ha deliberato, senza mancare al rispetto che le è dovuto.

Signor Segretario Del Re proceda

RIDOLFI, Ministro degli affari Esteri ed Istruzione pubblica. Siccome in Toscana, in alcuni luoghi, si usa di affermare col voto bianco, in altri col voto nero, domanderei che ella, sig. Presidente, volesse chiaramente esprimere, che quelli, i quali intendono di affermare la proposizione daranno il voto nero come è uso stabilito in Firenze: quelli che intendono di negarla, daranno il voto bianco.

PRESIDENTE. Signor Ministro le faccio riflettere che io l'avevo già detto.

RIDOLFI. Scusi allora la fragilità della mia memoria.

Il Segretario De' Re per ordine del Presidente

rovescia le due urne destinate a ricevere i voti, e ne constata la vacuità.

Il Presidente avverte nuovamente che l'urna a destra è quella che deve ricevere i voti decisivi, e l'altra i voti di riscontro e che colla pallina nera si approva, e colla bianca si disapprova.

Il Segretario Cempini comincia l'appello nominale per la votazione. Ogni deputato che vien chiamato riceve una palla bianca ed una nera da uno dei Segretarij posto in vicinanza dell'urna.

Al momento che viene chiamato Pietro Contrucci molti deputati avvertono che egli è ammalato.

Il Deputato Minutelli nel porre il suo voto nell'urna, dice ad alta voce. Ecco il mio voto per la decadenza della Dinastia Austro-Lorenese.

Dai banchi dell'Assemblea si esclama *silenzio, silenzio*: ed il Presidente richiama all'ordine il detto Deputato.

MINUTELLI. Signori perdonerete questo impeto di amor patrio. (*mormorio nella sala*).

Terminato l'appello si scorgono segni di grande attenzione.

PRESIDENTE. A forma del Regolamento ripeta, signor Segretario, i nomi di quei Deputati che non hanno risposto al primo appello.

E constatata l'assenza dei signori Peruzzi, Corsini March. di Lajatico, e Contrucci; talchè sono presenti 168 Deputati, non essendo ancora stato eletto uno dei Deputati del distretto di Greve.

PRESIDENTE. Prendano atto sigg. Segretari di quelli che hanno reso voto, e procedano al travasamento delle palline in questo vassoio, e le numerino ostensibilmente, separando le bianche dalle nere.

(I Segretarij travasano in un vassoio vuoto le palline contenute nell'urna della votazione).

PRESIDENTE. Non vi è luogo a separazione di voti, giacchè proclamo fino da questo momento che sono tutti neri.

(*Applausi generali fragorosi e prolungati per tutta la sala accolgono questa dichiarazione*).

Il Presidente invita a far silenzio, ed ordina quindi che si proceda alla contazione dei voti, i quali risultano 168 quanti appunto sono i votanti.

Si procede quindi al travaso dei voti contenuti nella urna della controprova, che risultano tutti bianchi.

PRESIDENTE. Proclamo adunque essere stata approvata alla unanimità la proposta del Marchese Ginori-Lisci nel modo in cui era emendata dalla Commissione con consentimento dello stesso proponente.

L'ordine del giorno sarebbe esaurito: e se nessuno dimanda la Parola io sciolgo l'Adunanza.

MANSI. Pregherei il sig. Presidente a voler sospendere l'attuale seduta per qualche momento, e dare il tempo puramente necessario a diversi Rappresentanti di formulare una proposta da presentarsi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Rimane sospesa la presente seduta per lo spazio di 20 minuti, vale a dire che alle 3 e 35 minuti sarà ripresa:

Si riapre la seduta.

MANSI. Chiederei di poter presentare la proposta, di cui poco fa parlava.

(*Depone la sua proposta scritta sul banco della Presidenza*).

PRESIDENTE. Il signor Segretario farà lettura della proposta presentata.

Il Segretario Cempini legge la seguente proposta:

Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 Agosto corrente intorno alla Dinastia Austro-Lorenese dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del Paese, dichiara esser fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Italiano sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

A questo Re prode e leale, che protesse con particolare benevolenza il nostro Paese, raccomanda l'adempimento per quanto è in Lui, del voto della Toscana.

Raccomanda all'alta protezione e al senno magnanimo dell'Imperatore Napoleone III, alla saggia e benevola mediazione dell'Inghilterra, della Russia, e della Prussia, le sorti della Toscana.

Incarica il Governo di promuovere l'adempimento di questi voti nei negoziati che avranno luogo per l'assetto definitivo dell'Italia e di riferirne a suo tempo all'Assemblea.

Firenze, 16 Agosto 1859.

Ugolino Conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, Principe Ferdinando Strozzi, Cav. Girolamo de Rossi, Giovanni Guillichini, C. Niccolò Piccolomini.

(Questa proposta è accolta da fragorosi applausi).

Il Presidente dopo aver richiamato all'ordine l'uditorio domanda: È appoggiata questa proposta? (*Tutti si alzano*).

PRESIDENTE. Essendo rimasta appoggiata la proposta avanzata dal Marchese Girolamo Mansi ne viene ordinato l'invio alle rispettive sezioni, e i sigg. Deputati rimangono convocati domani mattina alle 9 nei loro uffici, per procedere all'esame della proposta suddetta, ed alla nomina dei Commissarij.

Il Presidente ordina al Segretario Cempini di dar lettura di altra proposta presentata dal Depu-

tato Avv. Massei, dopo quella del Marchese Mansi.

Il Segretario Cempini legge la proposta che è del seguente tenore:

Considerando che l'Assemblea Toscana, con Deliberazione di questo giorno, abbia dichiarato vacante il Trono della Toscana fino dal 27 Aprile decorso.

Considerando che attesa una tale vacanza sia indispensabile di procedere alla elezione di un altro Principe e di un'altra Dinastia, a cui venga conferita la Sovranità di questo paese.

Considerando che Vittorio Emanuele II Re di Sardegna abbia costantemente dato prove della sua fede nel conservare le libere Istituzioni già accordate ai suoi popoli dall'Augusto suo Genitore, e del suo amore per la indipendenza e la libertà d'Italia.

Considerando che questa indipendenza si conserverà più efficacemente, quanto maggiore sarà la potenza di quel Principe che è destinato a difenderla.

Considerando che sebbene i Preliminari di pace di Villafranca, abbiano lasciato fin' ora incompleto il programma di Napoleone III quanto al territorio da assegnarsi alla Monarchia di Sardegna nella Venezia; ciò non può fare ostacolo all'incremento di questa dalle altre parti della penisola, col libero

voto dei popoli; ed anche in conformità della volontà espressa dallo stesso Imperatore di creare in Italia un Alleato forte alla Nazione Francese.

L'Assemblea

Dichiara essere il voto delle Popolazioni della Toscana di fondersi con gli Stati retti dalla R. Dinastia di Savoia per formare un sol regno governato con l'attuale Statuto Costituzionale.

Firenze, 16 Agosto 1859.

Avv. Carlo Massei
Deputato di Lucca (Città).

PRESIDENTE. Sembra che questa proposta si identifichi con quella del Marchese Mansi. È appoggiata? (*Vari Deputati si alzano*).

PRESIDENTE. Essendo anche questa proposta stata appoggiata, sarà anch'essa inviata alle Sezioni per esservi esaminata come la precedente. Ed anche a questo oggetto vengono i signori Deputati convocati nei loro Uffici all'ore e giorno suindicati.

La seduta è sciolta a ore 3 e tre quarti.

L' ASSEMBLEA

DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

Nella tornata del 16 Agosto 1859 a scrutinio segreto
e all'unanimità su 168 votanti

Considerando che gli avvenimenti di più anni, e i fatti maturati in questi ultimi mesi hanno dimostrato ad evidenza quanto sia fortemente ed evidentemente radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana, ed il proposito di costituirla e di assicurarla.

Considerando che questi sentimenti e questi propositi dimostrati per tanti modi, e particolarmente coll'accorrere dei Volontarj alla guerra dell'Indipendenza, si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all'Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio.

Considerando che tuttociò è stato fatto, e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che la ferma volontà di conservarlo è nell'animo di tutti.

Considerando che la Casa Austro-Lorenese, imposta già dalla forza, benchè poi stata un tempo benemerita per le riforme operate da alcuno dei suoi Principi, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano alla Toscana; e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 sottoposto il Paese all'onta e al danno della occupazione straniera, abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la certezza, che dove anche professasse ella di ristabilire lo Statuto fondamentale che abolì, e di

accettare la Bandiera Tricolore Italiana che apertamente osteggiò, ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Nazionale non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani, nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo.

Dichiara che la Dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine, e la felicità della Toscana:

Dichiara che non vi è modo alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza oltraggio alla dignità del Paese, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia.

Dichiara conseguentemente non potersi nè richiamare, nè ricevere la Dinastia Austro-Lorenese a regnare di nuovo sulla Toscana.

Il Presidente dell'Assemblea

T. C O P P I.

I Segretari

LEOPOLDO GALEOTTI — LEOPOLDO CEMPINI
ISIDORO DEL RE — G. B. GIORGINI

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli Articoli 10 e 11 del Decreto del di 9 Giugno 1859 che prescrivono :

« (Articolo 10). Le Cedole Comunali saranno ricevute in pagamento della Tassa prediale incominciando dal bimestre che scade al 31 Agosto ».

« (Articolo 11). Ogni Possidente che acquistasse delle Cedole di qualsiasi Comunità, ha facoltà di darle indistintamente al Camarlingo di qualsiasi Comunità in pagamento delle quote di Tassa prediale da lui dovute ».

Volendo rimuovere ogni dubbio riguardante la pratica esecuzione del disposto di quelli Articoli,

ORDINA :

Art. 1. A cominciare dal bimestre di Tassa prediale, che scade al 31 Agosto 1859 saranno ricevute in pagamento delle quote di Tasse scadute, le Cedole Comunali di qualsiasi scadenza.

Art. 2. Al portatore di Cedole Comunali, che paga colle medesime la sua quota di Tassa prediale, sarà dal Camarlingo

Comunitativo computato il frutto delle Cedole sino al giorno della scadenza della quota di Tassa da lui in tal modo pagata.

Art. 3. Il Camarlingo è tenuto a ricevere in pagamento della Tassa le Cedole Comunali, soltanto sino a un valore, computando il capitale e il frutto, che sia pari a quello della quota di Tassa dovuta, o inferiore allo stesso.

Art. 4. Il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li diciannove Agosto milleottococinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero

F. CAREGA.



PREFETTURA

DEL COMPARTIMENTO FIORENTINO

NOTIFICAZIONE

Il Prefetto del Compartimento di Firenze annunzia al Pubblico, che rimane aperto il concorso *per offerte segrete* all'aggiudicazione dei Lavori infradescritti, la cui effettuazione è stata approvata con Risoluzione del Ministero dell'Interno in data dei 27 Luglio ultimo decorso, e, quanto al modo di accollarli, con Officiale della Direzione Generale delle Acque e Strade in data dei 27 del precedente mese di Giugno.

Coloro che vogliono attendere a tale aggiudicazione dovranno, entro il dì 25 Agosto corrente, e non più tardi delle ore quattro pomeridiane, presentare al Prefetto, o al Segretario della Prefettura, (presso il quale saranno ostensibili le Perizie e i Quaderni d'oneri di ciascuno Accollo) le loro offerte per ciascun Lotto di Lavoro, e fatte nel modo in appresso indicato, unitamente al Certificato di *capacità* di uno degli Ingegneri in Capo, all'Attestato di *moralità* dell'Autorità Governativa competente, e a una conveniente *garanzia*, o in un Mallevadore solidale riconosciuto solvente, o in un Ipoteca su Beni stabili, o in un deposito equivalente di contanti e valute.

Le schede contenenti le Offerte saranno sigillate in ceralacca con sopra il nome dell'Accollatario e quello del suo Mallevadore, e la indicazione del modo con cui l'offerente intende di prestare equivalente garanzia.

Nell'interno delle schede sarà trascritto l'Articolo del Lavoro, cui l'offerta si riferisce, desumendolo letteralmente dal Prospetto posto in calce della presente Notificazione.

Vi sarà espresso, prima in lettere, e poi in cifre, ad un tanto per cento in unità o frazioni di unità, non minori però di un quinto di Lira, il ribasso che l'Attendente vuole offrire sull'importare totale della Perizia.

Nell'interno delle schede sarà riportato in ceralacca lo stesso sigillo col quale è chiusa, avendosi per invalide, ed inattendibili quelle offerte in cui fossero trovate diverse le due impronte.

Nella mattina del dì 26 del corrente mese d'Agosto, dopo le ore dodici meridiane, il Prefetto in Consiglio di Prefettura, assistenti il Segretario della Prefettura stessa e il competente Ingegnere in Capo, procederà all'apertura dei pieghi contenenti l'offerte.

Se il risultato di questi potrà condurre a scegliere congruamente per Cottimante il minore e migliore offerente, il Prefetto lo proclamerà liberamente per Aggiudicatario.

Se non si riunissero nella stessa persona i requisiti di minore e migliore offerente, ne sarà reso conto al Governo Superiore per la conveniente risoluzione.

Lo stesso sistema sarà tenuto nel caso che nell'apertura delle Schede si trovassero due offerte eguali e minori alle altre, con differenza d'idoneità negli Oblatori; ma quando questa sia eguale deciderà la sorte.

Il Ministro che presiede all'Aggiudicazione può sospenderne il corso quando, per mancanza di adeguato numero di concorrenti, o per offerte troppo elevate, non creda conveniente all'Amministrazione, nell'interesse della quale procede, di divenire al rilascio dell'Accollo.

Lo stesso Ministro può egualmente escludere quei Concorrenti che a di Lui certa scienza abbiano altre volte avute delle questioni dependentemente dall'esecuzione dei lavori, o siano rimasti contumaci alla soddisfazione dei loro impegni.

Rimane poi fermo il disposto degli Art. 219, 220, 221 e 222 del Regolamento pel Corpo degli Ingegneri del 1839, dovendo specialmente esser sempre ritenuto come; fino a tanto che nei congrui casi non sia intervenuta la definitiva pronenzia del Ministro che presiede all'aggiudicazione, o rispettivamente la decisione del Governo Superiore nei casi in cui è riservata, nessuno offerente acquista titolo qualunque a preferenza, e molto meno ad indennità, ove non venga ad essere prescelto per il cottimo al quale ha atteso.

3

Avvenuta che sia la liberazione, dovranno gli Aggiudicatarj procedere alla stipulazione della Scritta di Cottimo dentro il termine di giorni dieci, con esibire le ulteriori giustificazioni che potessero occorrere. Spirato l'indicato termine, vi saranno richiamati con l'assegnazione in via amministrativa di altro termine perentorio di giorni otto, decorso il quale la Prefettura deverrà, previo Editto a nuove Aggiudicazioni, a tutte spese, carico e danno dei Liberatarj contumaci e dei loro Mallevadori, che non potranno opporre a questa misura.

I Certificati di capacità, e moralità esibiti dagli Attendenti, non saranno loro restituiti.

Firenze, dalla Prefettura li 16 Agosto 1859.

IL PREFETTO
Avv. A. BOSSINI

PROSPETTO

DEI LAVORI IN AGGIUDICAZIONE

NUMERO D' ORDINE DEI LOTTI	DENOMINAZIONE DELL'IMPOSIZIONI DELL'ARNO OVE RICORRONO I LAVORI	INDICAZIONE DEL LAVORO	DATA DELLA PERIZIA
1.	IMPOSIZIONE III. DELL' ARNO NELLA SUA VALLE SUPERIORE	Rialzamento di due Massellate e costruzione di un Arginello al di sopra della Massellata di recente costruita.	27 Maggio 1859.
2.	IMPOSIZIONE VII. DELL' ARNO NELLA SUA VALLE SUPERIORE	Costruzione di una nuova Palan- cola sul borro del Chiesimone ed altri piccoli lavori.	25 Maggio 1859.
3.	IMPOSIZIONE D' ARNO ALLA MORRETTA	Costruzione di un nuovo tratto d' Argine.	16 Maggio 1859.
4.	IMPOSIZIONE D' ARNO A FUCECCHIO	Prosecuzione della Sassaja a sal- varipa, e costruzione di un traversante insommergibile, e di altro traversante in- sommergibile.	16 Maggio 1859.
5.	IMPOSIZIONE D' ARNO A CASTELFRANCO	Costruzione di spallette sul Calla- jone detto del Buti.	17 Maggio 1859.

IMPORTARE DEL LAVORO	CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'ACCOLLO
L. 289, 64	<i>Esecuzione nel Mese di Luglio 1860. Pagamento ad ultimazione di lavoro.</i>
L. 1219, 84	<i>Esecuzione in Mesi tre a contare dal giorno della stipulazione della Scritta. Pagamento in due rate eguali negli Anni 1860 e 1861 con la scadenza nel Mese di Luglio.</i>
L. 317, 95	<i>Esecuzione nel Mese di Settembre 1859. Pagamento nel Mese di Luglio 1860. Mantenimento per Anni due.</i>
L. 10,043 15	<i>Provvista di materiali nell'Autunno del 1859 e Inverno successivo. Esecuzione nell'estate del 1860 e segnatamente entro il Mese d'Agosto. Pagamento in tre rate eguali negli anni 1860, 1861 e 1862.</i>
L. 308, 54	<i>Esecuzione in mesi due dal giorno della stipulazione della Scritta. Pagamento nel mese di Luglio dell'anno 1860.</i>

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a procurare l'effettuazione dei voti espressi dall'Assemblea sia necessario intraprendere, e condurre le opportune pratiche diplomatiche per referirne poi alla medesima,

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti è prorogata fino a nuova convocazione.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti Agosto milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

RAPPORTO

Sopra la proposta del Deputato Marchese Girolamo Mansi ed altri, e del Deputato Massei letto dal Deputato Prof. Giov. Battista Giorgini Commissario Relatore nella Tornata dei 20 Agosto 1859.

Incaricato di render conto a voi dell'esame istituito dalla Commissione vostra sulla proposta presentata dall'onorevole Marchese Mansi, e sottoscritta dai signori Ugolino Conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, Principe Ferdinando Strozzi, Cav. Girolamo de' Rossi, Giovanni Guillinichini, Niccolò Piccolomini, e su quella dell'avvocato Massei, io potrò essere breve.

E prima di tutto ho il piacere di annunziarvi, che l'onorevole deputato Massei, animato dal lodevole desiderio di agevolare i lavori dell'Assemblea, e di non turbare quella unanimità, che è la bellezza, e dalla quale in gran parte dipende l'efficacia e l'autorità delle nostre deliberazioni, si è di buon grado associato alla proposta collettiva che non differisce sostanzialmente dalla sua.

Lo studio della Commissione ha potuto per conseguenza limitarsi alla prima, che vi proponiamo di approvare, salve le poche emende che vi abbiamo fatte; le quali comechè investano piuttosto la forma che la sostanza, e tendano a schiarire e definire il concetto dei proponenti, piuttosto che a modificarlo, non ci sembrano esigere una speciale giustificazione.

Questa proposizione è la conseguenza, la conferma e il compimento di quella, che fu con tanto consenso d'animi e di suffragi approvata da voi nella vostra seduta del 16 Agosto.

E però molto opportunamente gli autori della proposta non credettero necessario di motivarla, o per dir meglio credettero di averla abbastanza motivata, col riferirsi, come fecero, alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella precedente vostra risoluzione.

Il legame del quale io intendo parlare non era solamente formale ed estrinseco; non nasceva solamente da ciò, che avendo voi esclusa la Dinastia di Lorena, si rendeva necessario di provvedere altrimenti al Governo del Paese: parlo del legame che viene dalla intima e sostanziale unità del pensiero che le ha dettate.

Le ragioni della Proposta che furono con tanta appiezza ed autorità svolte dal relatore della prima

commissione, mi dispensano oggi dall'obbligo di ricorrere qui la lunga serie dei fatti, i quali valgono a dimostrare come il desiderio dell'indipendenza, che parve già sublime utopia, e nobile tormento di poche anime elette, sia divenuto ormai un sentimento popolare predominante in Toscana come in ogni altra parte d'Italia, e così il fatto capitale caratteristico del nostro tempo e del nostro Paese. In questo fatto sono tutte le ragioni di tutti i fatti, di tutte le attrazioni e di tutte le repulsioni, del morire e del nascere d'ogni vecchia e d'ogni nuova cosa, le ragioni delle commozioni passate come delle presenti, la necessità delle commozioni avvenire, che saranno sempre più profonde e terribili, e non avranno termine finchè questo sentimento non sia pienamente soddisfatto e rassicurato.

Il sentimento d'italianità implicava, esigeva l'esclusione della Dinastia Austriaca dal Trono della Toscana; il sentimento medesimo implica, esige l'unione della Toscana con quante più provincie Italiane potranno riunirsi sotto lo scettro di Casa Savoia. Sono due conseguenze gemelle, uscite per così dire da una sola premessa.

Non è nostra intenzione rimettere qui in campo la questione astratta e teorica tra l'unità e la federazione, questione tanto disputata da nostri pubblicisti e statisti, e nella quale non si potrebbe mai giungere a conclusioni che non fossero disputabili. Lasciando da parte una tale questione, troppo vasta, troppo complessa, e diciamolo pure troppo accademica, per essere svolta davanti a questa Assemblea, la Commissione vostra ha creduto doversi partire piuttosto da un fatto certo e notorio, ricercare le ragioni di questo fatto, valutarne l'importanza pratica, e indicare le conseguenze che se ne possono ricavare per l'ordinamento definitivo del nostro Paese.

Il fatto del quale intendo parlare è la persuasione ormai prevalente in Toscana, che l'aggregazione dei piccoli Stati al regno Sabauda sia la forma politica più consentanea ai bisogni della nazionalità, a quell'ordine nuovo vagheggiato da tutte le menti, invocato da tutti i voti e nel quale, quando che sia, potrà finalmente quietarsi e posare

l'Italia: a quell'idea, che ordinatrice sovrana come le forze della natura, potrà sola formare gli atomi disgregati ed erranti all'atto di una vita nuova e potente.

Come questo concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia sia nato, e per quali eventi si sia in questi ultimi anni esteso e fortificato tanto, da immedesimarsi col sentimento della nazionalità, e non potere ormai da quello essere separato, è a tutti noto. Solamente avvertirò come l'idea della confederazione italiana, che era prevalente nel 1849, sia ora postposta, anzi rigettata universalmente. Fatto assai notevole, sebbene preveduto da tutti quelli che hanno osservati e meditati i fatti dei 10 anni intermedi. — E i fatti che a senso nostro spiegano una tale mutazione, sono in primo luogo l'esperienza del 1848, quando l'idea della Confederazione, sebbene acclamata dai Popoli e apertamente professata dai Principi Italiani, non poté attuarsi nè dare forma al movimento nazionale. Questa idea non potrebbe oggi ripigliarsi con auspicii migliori da che le diffidenze e le ripugnanze tra i Principi che dovrebbero collegarsi sono divenute vere incompatibilità, da che la pace ha lasciata sussistere la dominazione austriaca in Italia, nè dà speranza di vedere corretti gli abusi del Governo Clericale, e del regime teocratico negli Stati del Papa; da che i Principi nostri, professando una politica antinazionale, rifiutarono l'amore dei Popoli, che non vorrebbero ora in alcun modo soffrirne il ritorno, nè potrebbero mai aspettarsi alcun bene da loro. Poi la pietosa e nobile storia di Carlo Alberto guerriero, e martire dell'Indipendenza, che sul Duero moriva pensando all'Italia; e i dieci anni del nuovo regno, e finalmente sui campi di Palestro e di san Martino la figura del Re, esultante nella gioja dei generosi pericoli, hanno così fattamente commosso il cuore e l'immaginativa del nostro popolo, ottenuto ai Principi di Savoia una così fatta fiducia, che si è andato di giorno in giorno scemando nella opinione dei Toscani quel concetto della confederazione, che era del resto troppo complesso, e nel tempo stesso troppo astratto e troppo sapiente perchè potesse mai divenire veramente popolare; che il nome di Vittorio Emanuele si è nell'animo di tutti indissolubilmente legato a quello d'Italia.

Questo patto tra l'Italia e i Principi di Savoia non era nuovo nè impreveduto, era la conclusione inevitabile delle premesse state poste da tre secoli di storia italiana.

Tre secoli di dominazione straniera s'aggravano sopra l'Italia, e sono gli ultimi di una prima storia, di un primo risorgimento Italiano, precoce splendido, ma caduco, perchè non ebbe quel compimento che salva e seconda le istituzioni, le opere, le culture, voglio dire l'indipendenza. Così lungo que' secoli fu un continuo decadere, corrompersi, scemarsi, e farsi vie più straniero all'Italia

d'ogni Stato Italiano: ma fu insieme un continuo ingrandirsi, ordinarsi, agguerrirsi, italianizzarsi del nuovo e virtuoso Piemonte, fu l'aprirsi con esso d'una seconda storia d'un secondo e maggiore risorgimento Italiano.

Fra gli ozi, i lussi, le corrottele, le vili e scelerate politiche delle nostre corti, soli i Principi di Savoia si mescolarono a tutte le guerre italiane, esercitando quella virtù militare, che fu la prima perdita in Italia, causa di tutte l'altre in breve perdute, contrastando coll'armi il formarsi, l'ampliarsi di qualunque dominazione straniera in Italia, giovando all'Italia d'ogni palmo di terra che si aggiungesse al nostrale, che si scemasse al signore straniero.

Fosse pur questa ambizione, fosse politica di Casa Savoia, era bella ambizione, sapiente politica. E in quella ambizione, in quella politica fu l'Italia assai prima che ella fosse ne' pensieri e ne' voti degli Italiani. Questo pensiero, questo voto, questo diciamo pur sogno allora d'indipendenza non era anche nato, quando Emanuele Filiberto e poi Vittorio Amedeo II e poi di nuovo il Re Carlo Emanuele facevano trattati e leghe sempre con Francia, sempre per l'Indipendenza d'Italia. E se l'ultimo di questi trattati, stupendi, invidiabili ancora in tempi tanto progrediti, fosse stato seguito d'effetto, l'Italia sarebbe ora da più d'un secolo sgombra di stranieri, signora di se medesima. Ma l'indipendenza è premio non dono; e gli Italiani d'allora non ne capivano il pregio, non avevano patito, operato, perduto abbastanza, non se l'eran meritata.

Così cento lunghi anni aspettarono ancora i Reali di Savoia colla mano sull'elsa; aspettarono, che all'Italia rigenerata, degna finalmente e capace di maggiori destini, si offrisse una nuova occasione d'Indipendenza. E due grandi occasioni si offerirono all'Italia in poco più che dieci anni, e si combatterono due guerre, le prime guerre combattute per l'Italia in Italia, alle quali mancarono i fati, non i principi di Savoia; che ad ogni modo furono il più gran fatto, il primo fatto delle nuove storie Italiane. Così quella nobile stirpe associando i suoi destini ai destini della nazione, aspettava tardo, ma infallibile guiderdone, quella potenza che degnamente s'acquista col servire la Patria, e che è mezzo a più utilmente servirla. Così la più antica forse fra le case regnanti in Europa, non che invecchiata, è nel tempo stesso la più vegnente, la più giovane di speranze, la più ricca d'anni avvenire.

Le antiche, e le nuove ragioni di fiducia bastano a dimostrare, come lo svolgersi, e il determinarsi che fece il sentimento Italiano nel concetto d'un forte Regno Sabauda, procedesse da intrinseca virtù del concetto medesimo, non da opera, ed artificio di sette: rispondono a quelli che stimano potersi l'autorità de' grandi e pubblici fatti attenuare, assegnando loro segrete e minute cagioni:

che distinguendo il sentimento nazionale dalla sua forma politica, quello asseriscono genuino, e sincero, questa dichiarano artefatta, e posticcia. Né importa a noi di sapere quali e quanti il pensiero del gran Regno Sabauda avesse promotori, nè come è quanto operosi. Questo sappiamo, che nessuna idea, vera o falsa, funesta o benefica potè mai crescere, e dilatarsi nel mondo, la quale non fosse da pochi promossa, prima di essere accolta da molti, per divenire finalmente popolare e predominante. Sappiamo parimente che nessuna idea da chiunque e in qualunque modo promossa non alligna, dove non trovi il terreno preparato, e l'ambiente propizio. Sappiamo che l'idea del gran Regno Sabauda non si sarebbe così presto propagata, così fermamente radicata nelle menti, se non avesse meglio di ogni altra risposto a un sentimento reale, ed universale; se non fosse stata più congrua più confacente a quel sentimento di Italianità, che è il grande motore degli avvenimenti presenti e sarà dei futuri. Per Vittorio Emanuele non sappiamo quanti abbiano cospirato, certo cospirarono i suoi fatti magnanimi: cospirarono quelli, che sedendo nei Consigli dei nostri Principi, non seppero eccitarli a seguire il nobile esempio.

Se il concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia, è la forma nella quale il sentimento nazionale tende ad attuarsi in Italia, quella forma non potrebbe esser negata, o violata nell'assetto definitivo della Toscana, senza andar contro al sentimento nazionale, senza lasciare la Toscana esposta al continuo pericolo di vedere offesa la sua indipendenza, turbato e sconvolto il suo ordine interno.

Che la Toscana chiusa e ristretta in se stessa non potrà mai conseguire indipendenza solida e vera, apparisce dal fatto stesso della materiale sua piccolezza. Dopochè le grandi razze abitatrici di questa nostra Europa si furono agglomerate in grandi famiglie politiche, dopochè il principio monarchico prevalente in Europa, ebbe riunite e strette in un fascio le forze dei grandi Stati, che il regime feudale aveva disgregate; dopochè le arti, e le culture Italiane propagatesi per tutto ci ebbero tolta la sola superiorità che ancora ci rimanesse, la condizione dei piccoli Stati Italiani divenne ogni giorno più abietta, e precaria. Insufficienti a se stessi, campo sul quale si combattono, e si permutano le rivali e cupide preponderanze dei grandi, non sono che un pericolo incessante per la pace del mondo.

Che la Toscana lasciata a se stessa, non potrebbe neanche esser certa di costituirsi in modo atto ad assicurare l'ordine interno, apparisce dal fatto più volte accennato, che il concetto, e il proposito della unione si è in Toscana identificato col sentimento Nazionale: dalla facile previsione che il movimento verso l'unità pronunziatosi in un modo così evidente e così risoluto durante l'ultima guerra non potrà arrestarsi: che la Toscana, e ge-

neralmente parlando i piccoli Stati dell'Italia media, attratti irresistibilmente dal nuovo e forte Regno Sabauda, non si potranno tenere da esso disgiunti, senza una continua violenza, senza uno sforzo superiore ai mezzi dei loro deboli Governi, che il giorno dopo la loro restaurazione si troverebbero di fronte a difficoltà, contro le quali non potrebbero alla lunga lottare se fossero abbandonati alle loro risorse.

In questa condizione di cose il maggiore vantaggio, che possa ancora sperarsi dalla ultima guerra, l'ordinamento che noi crediamo più atto a preservare l'Italia da imminenti commozioni, a preservare l'Europa dalle complicazioni, e dai pericoli che ne sarebbero la conseguenza è quello che vi è proposto, e che sarebbe un nuovo passo fatto dall'Italia verso quella unificazione politica, alla quale le moderne Nazioni d'Europa vanno debitrice della loro prosperità, e della loro grandezza.

Giustificato così il concetto fondamentale della proposta, io non crederei d'aver adempito l'onorevole ufficio che mi fu imposto, qualora io non l'avessi difesa dall'accusa che gli si fa, di chiedere una cosa che sia impossibile ad ottenersi.

Interprete e testimonio di un sentimento prevalente in Toscana, la vostra Commissione non ha creduto dovere esaminare, se e quanto nelle presenti condizioni di Europa fosse dato sperare che il nostro voto sarebbe esaudito. A questa ricerca tutta diplomatica non aveva la Commissione vostra nè mandato, nè modo. Noi ci siamo qui riuniti per deporre di fatti presenti, non di eventi futuri, ed incerti; per dire quello che la Toscana vuole, e che noi benissimo sappiamo, non quello che l'Europa vorrà, e che noi non sappiamo, nè possiamo sapere, e forse l'Europa stessa non sa; per essere insomma ingenui e costanti affermatore dei voleri nostri, non indovini sagaci degli altrui. Ad esporre i giudizi nostri, e le nostre più o meno ragionevoli congetture intorno alle più o meno probabili deliberazioni altrui, non faceva mestieri la elezione popolare, il rito, e la solennità di questa Assemblea.

Col chiedere cosa che non ci fosse accordata noi non dobbiamo temere di rendere peggiore la condizione nostra, ed esporci al rischio di aver l'Europa meno benevola. Il voto che vi si propone di pronunziare non ha nulla che possa offendere l'Europa, così nella sostanza come nella forma; nella sostanza, perchè noi non intendiamo usurpare i diritti di nessuno, ma rivendicare un sacro e incontrastabile nostro diritto; nella forma, perchè la nostra istanza non essendo in fondo altro che la espressione di un voto, riconosce e rispetta quell'arbitrio supremo, col quale l'Europa dovrà finalmente decider delle nostre sorti future.

E questo appunto ha voluto dire, e dice abbastanza la Proposta, raccomandando la nostra causa alla sapiente giustizia dell'Europa, ai senti-

menti liberali del popolo e del governo inglese, e in un modo affatto speciale all'Imperatore Napoleone III: del quale protettore più potente più generoso non ebbe mai l'Italia, nè altra nazione in nessun tempo che ricordi la storia: al quale dobbiamo l'aiuto di quella nobile Francia che fu e sarà sempre d'ogni grande idea, colla parola e colle armi, meravigliosa propagatrice nel mondo. La sua spada non è spezzata, ma riposta nel fodero, e non è dire di quanta utilità ci potrà essere il suo patrocinio nei consigli dell'Europa.

Ad ogni modo quand' anche la giustizia degli

uomini ci dovesse fallire, e il nostro suffragio non ottenesse l'effetto immediato che si propone, la vostra deliberazione resterà sempre come un grande atto nazionale, come una ragione di più per non disperare dell'Italia, come una manifestazione solenne di quel sentimento nel quale gli Italiani, dopo essersi lungamente ignorati o insanguinati a vicenda, si riconobbero per fratelli; di quel sentimento che è sangue, e vita, e giovinezza nuova infusa all'Italia, che Dio ha finalmente gettato, quasi germe di nuova edificazione tra le nostre secolari rovine.

L' ASSEMBLEA

DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

Nella tornata del 20 Agosto 1859 a scrutinio segreto

e all'unanimità su 163 votanti

Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 Agosto corrente intorno alla Dinastia Austro-Lorenese, dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del paese secondo i bisogni della Nazionalità Italiana,

Dichiara esser fermo voto della Toscana, di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re **VITTORIO EMANUELE**.

Confida che il prode e leale Re, il quale tanto operò per l'Italia, e protesse con particolare benevolenza il nostro paese, accoglierà questo voto.

Raccomanda la causa della Toscana alla generosa protezione, e all'alto senno dell'Imperatore Napoleone III, Magnanimo Difensore dell'Italiana Indipendenza.

Ripone speranza nella manifestata simpatia dell' Inghilterra,
e nella sapiente giustizia della Russia e della Prussia.

Commette al Governo di procurare l' adempimento di questo
voto nei negozianti che avranno luogo per l' ordinamento delle
cose Italiane, e di referirne a suo tempo all' Assemblea.

Il Presidente dell' Assemblea

T. C O P P I.

I Segretari

LEOPOLDO GALEOTTI — LEOPOLDO CEMPINI
ISIDORO DEL RE — G. B. GIORGINI

L' ASSEMBLEA

DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

Nella tornata del dì 20 Agosto 1859 all'unanimità
su 163 votanti

HA DELIBERATO

Di legittimare, in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il mandato negli attuali Reggitori dello Stato, onde continuino a governare il paese fino al definitivo assetto del medesimo.

Il Presidente dell'Assemblea

T. C O P P I.

I Segretarii

LEOPOLDO GALEOTTI — LEOPOLDO CEMPINI
ISIDORO DEL RE — G. B. GIORGINI.

Illustrissima

L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana deliberò all'unanimità che la decaduta Casa Austro-Lorenese non poteva essere richiamata nè ricevuta a regnare nel nostro Paese, e che il fermo voto della Toscana è quello di far parte di un forte regno costituzionale sotto lo scettro del RE VITTORIO EMANUELE. Coll'emettere solennemente queste deliberazioni, il Paese esercitò il potere veramente sovrano, che ben di rado può esercitare un Popolo, quello di provvedere da se stesso alla sua esistenza politica, respingendo una Dinastia che ormai non può più meritare la sua fiducia, e invocandone un'altra, che potendo soddisfare ai bisogni della nazionalità italiana, può felicitare i Toscani, e assicurare la pace d'Europa.

La esclusione perpetua dell'assolutismo Austriaco e l'acclamazione del principato costituzionale e italiano sono ormai le due basi del diritto pubblico del nostro Stato, certe e irremuovibili ambedue egualmente. Nè è da credersi che la giustizia che presiede ai consigli delle grandi Potenze possa non valutare la libera e legittima volontà di un Popolo civile, il quale cerca conservare la propria tranquillità in un ordine di cose, che assicura pure la tranquillità non solo d'Italia, ma d'Europa tutta.

Intanto finchè venga la nuova Dinastia, la Potestà Suprema dello Stato perdura ne' presenti Reggitori, i quali la ebbero legittimamente dall'elezione e ratifica del Paese quando per la terza ed ultima volta fu abbandonato da Casa di Lorena, la ebbero trasmessa dall'augusto Protettore, e l'hanno confermata da due voti di fiducia dell'Assemblea de' Rappresentanti, e da una solenne deliberazione di Essa quando espressamente ed unanimemente statù nella tornata del 20 cadente che *legittimava in quanto ne sia duopo per l'avvenire il mandato negli attuali Reggitori dello Stato onde continuino a governare il Paese fino al definitivo assetto del medesimo.*

Forte per questa universale conferma il Governo, mentre s'accinge sicuro a compiere il grave incarico che l'Assemblea gli commise, di procurare che gli altri Potentati accolgano i legittimi voti de' Toscani, deve e vuole fermamente mantenere la pubblica tranquillità; che accresce autorità a quei voti ed è fondamento al migliore assetto d'Italia.

Il Governo, che si gloria d'essere posto a guardia d'un Popolo sì civile da offrire l'esempio d'una gran rivoluzione che si compie con la tranquillità della ragione e del diritto, si fa certo che ogni ordine di cittadini deve cooperare alla dignitosa aspettazione de' supremi destini della Nazionalità Italiana. Qualunque dubbio sulla legittimità del Governo, e ogni esitanza a seguirlo nella strada aperta dal vero bene della patria comune, non solo sarebbe atto di ribellione alla Suprema Autorità dello Stato, ma sarebbe ancora atto di tradimento contro tutta la Nazione. Forse istigazioni esterne potrebbero eccitare a commettere disordini che non hanno interna cagione. Il Governo

che sente quanto sia importante custodire intatto il deposito dell'ordine pubblico, non solo veglia, ma è risoluto a impedire e troncare qualunque macchinazione, a reprimere qualunque attentato, a punire qualunque siasi cospiratore e perturbatore, senza distinzione veruna di nascita, di grado, di ufficio. La Suprema Autorità e la Legge suprema della salvezza pubblica dovranno essere da tutti ugualmente ubbidite.

Il Governo volge queste aperte e ferme parole a VS. Illustriss. perchè siano da Essa e da' suoi sottoposti tenute sempre presenti, affinchè ognuno respinga qualunque colpevole impulso contrario al dovere del cittadino e al diritto dello Stato.

Di VS. Illustrissima

Firenze li 22 Agosto 1859.

OSSEQUIOSISSIMI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro Interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze
Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra

P. A. DE-CAVERO.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana

CELESTINO BIANCHI.

IL GOVERNO

DELLA TOSCANA

Considerando che arrecar può grave disturbo al Commercio, obbligare i Creditori a ricevere contro loro volontà, in pagamento dei loro crediti somme rilevanti in moneta di piccolo valore;

Visto il Decreto del dì 3 Giugno prossimo passato, che dà corso legale ai franchi di argento;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Nessuno è obbligato a ricevere, contro sua volontà in pagamento dei suoi crediti di qualsiasi specie, e qualunque ne sia la causa, la moneta in franchi d'argento in pezzi inferiori a franchi cinque, se non nella proporzione seguente;

Nei pagamenti di somme che non oltrepassano il valore di franchi mille seicento non più di un quarto della somma dovuta.

Nei pagamenti di somme di un valore al di là di franchi mille sei cento, non più di franchi quattrocento.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per ciò che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Agosto milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo
L. S. *Il Ministro di Giustizia e Grazia*
E. POGGI.

Illustrissimo Sig. Prefetto

Dopo le Deliberazioni Solenni dell'Assemblea dei Rappresentanti, il Governo ha reputato opportuno di mostrare con una speciale Circolare le basi del diritto pubblico dello Stato che quelle Deliberazioni hanno solidamente gettato, e di dedurne quelle norme che devono regolare la condotta tanto del Governo quanto dei Cittadini.

Sebbene il Governo si confidi che niuno osi affrontare il diritto e il volere nazionale, tuttavolta non deesi omettere veruna diligenza preventiva di tutto quanto potesse attentare all'ordine pubblico. Quindi io mi affretto ad ingiungere a VS. Illustrissima :

1.º D'invigilare instancabilmente che gli Ecclesiastici Cattolici e i Ministri delle altre Religioni obbediscano pienamente alla Suprema Autorità dello Stato.

2.º Di ragguagliare immediatamente questo Ministero delle inosservanze che si potessero commettere al diritto Ecclesiastico Toscano, e alle Leggi che riguardano le Comunioni non Cattoliche, e gli Israeliti.

3.º Di procurare che tutto il Clero Regolare cattolico dipenda dal Provinciale Toscano del rispettivo Ordine.

4.º Di ordinare subito a qualunque Società o Aggregazione Religiosa che non sia approvata dal Governo Toscano, di presentare entro otto giorni la propria Regola a questo Ministero, col monito che la Società o Aggregazione inadempiente a questo ordine sarà disciolta come Collegio illecito allo spirare del termine sopra determinato.

Riceva intanto la conferma del mio profondo ossequio

Dal Ministero degli Affari Ecclesiastici
Firenze, 23 Agosto 1859.

V. SALVAGNOLI.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

La S. V. Illustriss. e Reverendiss. riceverà unita alla presente la lettera Circolare che il Governo della Toscana invia ai Capi di ogni Ordine Civile e di ogni professione Religiosa. Il Governo è certo che l'Episcopato la farà conoscere ai suoi sottoposti, e pubblicamente inculcherà loro il dovere di obbedire alla Suprema Potestà dello Stato, e ai solenni Decreti dell'Assemblea de' Rappresentanti. In questa occasione vorrà l'Episcopato confermare la verità che gli Ecclesiastici cattolici sono sudditi di questo Stato e non d'altro, ed hanno le Leggi e i Giudici del resto dei Cittadini, rammentando esplicitamente che qualunque atto settario di qualsivoglia Ecclesiastico lo sottoporrebbe a quelle Leggi, a quei Giudici. Nè a ciò si arresterà il venerabile Episcopato; ma dimostrerà pure che tutto quanto facesse qualche singolo Ecclesiastico avversamente allo Stato, e all'indirizzo della Nazionalità italiana, sarebbe non solo contrario al suo dovere, ma nuocerebbe ancora alla Religione, e all'intero Sacerdozio; dando occasione di confondere l'errore dell'uomo con la verità della fede, e di addebitare al Corpo clericale la colpa del singolo. La quale confusione se è da evitarsi in ogni tempo, molto più è in questo, in cui le passioni son facili ad accendersi; e chiunque le accendesse, ancora con semplice atto di imprudenza, non potrebbe dolersi se ne risentisse i più gravi effetti, e fosse riprovato come vero autore della pubblica perturbazione.

Riceva la S. V. Illustriss. e Reverendiss. la conferma del mio profondo ossequio

Dal Ministero degli Affari Ecclesiastici
Firenze, 23 Agosto 1859.

V. SALVAGNOLI.

MEMORANDUM

*indirizzato ai principali Sovrani dell'Europa sui due voti emessi
dall'Assemblea Nazionale nelle tornate del 16 e 20 Agosto.*

Le cagioni che hanno prodotto in Toscana il movimento Nazionale del 27 Aprile, e le circostanze in mezzo alle quali si verificò l'abbandono dello Stato per parte del Principe allora regnante e di tutta la Famiglia granducale, sono oramai troppo note perchè sia necessario di qui ricordarle.

Ciò che qui importa di constatare si è la unanimità perfetta di tutti i Toscani nel sentimento Italiano, l'ordine meraviglioso serbato in tempi difficilissimi, la concordia dignitosa e costante di tutte le volontà sia nello scopo preso di mira, sia nei mezzi riputati più atti a conseguirlo. Questo da un lato; dall'altro una tenacità insuperabile dapprima nell'avversare i desiderii più nobili e più legittimi della Toscana, e successivamente un disprezzo dei medesimi e della opinione Nazionale, spinto al punto di cercare asilo nel campo dei nostri nemici, e di combattere al loro fianco contro le armi Italiane.

Questi fatti erano già conosciuti, allorchè giunse in Toscana la nuova della inattesa pace di Villafranca. Il paese intiero ne provò grave sconforto, non solo perchè di fronte alle grandi speranze concepite ne sentiva detrimento la causa generale d'Italia, ma anche perchè taluno degli articoli di quel patto ispirava il timore d'una probabile restaurazione in Toscana della Dinastia di Lorena. Gli spiriti più calmi e più versati nelle materie politiche procurarono di calmare l'ansietà generale, ricordando le generose simpatie dell'Imperatore Napoleone III pei popoli Italiani, le sue nobili parole intorno al rispetto dei loro legittimi voti, e concludendone essere assurdo di temere che il Governo francese, il quale coll'associare alla guerra da lui combattuta l'armata Toscana sotto gli ordini di un Principe imperiale aveva sanzionato la esautorazione della Dinastia Lorenese sanzionando il movimento che l'aveva rovesciata dal trono, volesse poi operare una restaurazione colla forza, o tollerare che altri la operasse. Queste savie parole furono ascoltate, ed il paese rientrò nella calma più completa, e tutti ripresero animo a non diffidare dei destini

della patria. Ma non per questo era a dissimularsi che le nostre sorti future volgevano in grande incertezza. Cessava con la pace il protettorato di S. M. il Re di Sardegna, ed il Commissario straordinario abbandonava Firenze trasferendo la suprema autorità nel Ministero, nella guisa istessa che l'aveva in lui trasferita il Governo provvisorio col suo Decreto del dì 11 Maggio.

In così grave condizione di cose, il Governo della Toscana si penetrò immediatamente del dovere e della necessità di convocare la Rappresentanza Nazionale. La Carta costituzionale del 1848 rappresentava incontestabilmente sempre il diritto pubblico della Toscana, imperocchè non fosse menomamente dubbiosa la illegalità del Decreto granducale del 1852 che, consumando un colpo di Stato, l'aveva abolita. Perciò fu stabilito che con la Legge del 3 Marzo 1848 dovesse procedersi alle elezioni. Era la Legge istessa abbastanza larga e liberale anco al momento in cui fu decretata; il successivo incremento della tassa di famiglia l'aveva resa in fatto più liberale ancora, aumentando in considerevole maniera il numero degli elettori. Questa Legge presentava eziandio l'altro vantaggio che, essendo essa una emanazione del Governo granducale, i partigiani di questo, al di dentro come al di fuori, non avrebbero potuto rimproverarle di dare risultati non corrispondenti allo stato vero della pubblica opinione.

Tante e così importanti considerazioni determinarono il Governo della Toscana a convocare l'Assemblea ai termini della Legge elettorale del 3 Marzo 1848, anzichè decretarne una nuova. Poteva temersi da alcuno, ed altri forse sperava, che un popolo il quale trovavasi da lungo tempo disavvezzo da ogni atto della vita politica, ed era adesso chiamato a compierne uno così grave in mezzo a circostanze capaci di eccitare ogni ansietà ed ogni passione, soccombesse alla prova. Ma il popolo toscano ne uscì invece con una luminosa prova di patriottismo e di senno. Ordine stupendo, affluenza grandissima d'elettori, concordia delle elezioni, no-

mina di Rappresentanti che sono, chi per un riguardo chi per l'altro, la illustrazione della Toscana, dimostrarono eloquentemente all'Europa, come essa sia degna di quella indipendenza e di quella libertà che dalla giustizia dell'Europa reclama.

L'Assemblea nazionale regolarmente convocata, regolarmente riunita, e regolarmente deliberando, ha emesso due voti i quali non ne formano in sostanza che un solo, perchè riuniti corrispondono allo scopo della sua convocazione, provvedendo all'ordinamento definitivo del paese.

Essa ha emesso un primo voto, dichiarando irrevocabilmente finito in Toscana il regno della Dinastia austro-lorenese.

Essa ha emesso un secondo voto, dichiarando esser volontà del popolo toscano di far parte d'un forte Regno italiano sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Emanuele II.

Di ambedue questi voti crediamo necessario tenere partitamente parola, dimostrando non solo il diritto pienissimo che l'Assemblea nazionale toscana aveva di emetterli, ma le imponenti ragioni di politico interesse che ne raccomandano l'accoglienza alla saviezza di tutti i Governi.

Che la Toscana, abbandonata a sè stessa e lasciata senza governo, avesse il diritto di provvedere a sè stessa e di eleggerne uno ed il più conforme ai suoi sentimenti ed ai suoi interessi, è verità talmente intuitiva che non abbisogna di dimostrazione. Sarà sufficiente a tal'uopo un'autorità che nel caso presente non può incontrare obiezione, ed è quella dello stesso Granduca Leopoldo II. Questo Principe, nel suo Decreto del 12 Maggio 1848, deliberando l'aggregazione alla Toscana delle provincie di Massa, Carrara, Garfagnana e Lunigiana, proclama solennemente il principio da noi invocato, e lo proclama fondandosi sui medesimi fatti e sulle stesse ragioni.

L'animo ostile di un Sovrano contro il paese da lui governato costituisce, secondo il gius pubblico di tutti i tempi e di tutti i popoli civili, un altro motivo gravissimo per privarlo dei diritti della sovranità. La sovranità è tutela di un popolo, non è odio o guerra contro di lui. Di questo animo ostile della Dinastia lorenese contro la Toscana non mancano pur troppo le prove. Belvedere, l'asilo cercato in Austria durante la guerra, Solferino, lo dicono abbastanza; lo dicono così altamente, che noi, per amore di moderazione e per legge di convenienza, rinunziamo ad insistere più a lungo su tale argomento. Che dire infine della violata fede chiamando nello Stato soldatesche forestiere, e rompendo con l'abolizione dello Statuto il patto fondamentale che insieme legava Principe e Popolo?

Ma se innegabile è il diritto dei Toscani di non più volere il regno della Dinastia lorenese, non meno evidenti sono le ragioni di politico interesse, non solo per loro quanto pure per la tranquillità

generale dell'Italia e del mondo, le quali imperiosamente consigliano a tutti i Governi di Europa d'accogliere e sanzionare i loro voti. Le conseguenze di un ripristinamento della Dinastia lorenese in Toscana sarebbero politicamente così fatali, che ogni uomo di Stato non può a meno di rifuggirne sgomento. La condotta e le tendenze della Dinastia di Lorena durante l'ultimo decennio, e soprattutto i fatti compiutisi dal principio dell'anno fino a questo giorno, hanno elevato fra lei e la Toscana una barriera iusuperabile. Se un Sovrano della Dinastia caduta ritornasse in Toscana, vi tornerebbe, non è mestieri illudersi, con profondi ed invincibili rancori contro il paese intiero, ed avvolgendo nella sua avversione tutte le classi sociali, le più alte come le più umili. Il paese lo sa, e ricambiarebbe tali sentimenti con sentimenti anco più ostili. Profonde animosità da una parte, incurabile diffidenza dall'altra; ecco quali sarebbero i vincoli fra governanti e governati. Le ripugnanze poi e le divisioni personali renderebbero ogni governo impossibile. La Toscana diventerebbe il focolare della rivoluzione permanente, e ridurrebbe ad un sogno la pace d'Italia. Dove sarebbe del Governo restaurato la forza, dove il punto di appoggio, donde trarrebbe egli l'autorità ed i mezzi di governare? in ogni paese, ed allorchè si teme di agitazioni rivoluzionarie, custode naturale della pubblica quiete e natural difensore del Governo è l'esercito. Ma in Toscana è appunto l'esercito che più d'ogni altra classe di cittadini si trova compromesso di fronte alla Dinastia di Lorena; che più energicamente di tutte ha dimostrato di riprovarne la condotta antinazionale; che più di tutte ha attivamente contribuito alla sua caduta. Da ciò è facile argomentare quali ne sarebbero le tendenze e lo spirito. Bisognerebbe adunque che la Dinastia avesse ricorso ad eserciti ausiliari, ad interventi forestieri. E qui ricominciarebbe allora con più terribile intensità quella serie di violenze da una parte, di complotti rivoluzionari dall'altra, di oppressioni e di vendette, che hanno richiamato su questa misera Italia l'attenzione del mondo, e fatto sentire la necessità di porre un rimedio a tanti dolori.

Nè può trascurarsi di considerare che l'Austria, sebbene dalle vicende della guerra costretta ad aderire alla pace di Villafranca, non l'accetterà però mai di buon animo nè sinceramente. Essa starà sempre spiando l'occasione sia di recuperare la Lombardia, sia di riprendere l'antica sua posizione nel rimanente d'Italia, profittando con questo intendimento di ogni complicazione europea che fosse per sorgere. Di già il linguaggio dei giornali più devoti a quel Governo non fa mistero di tali disegni. Quando questo accadesse, l'Italia dovrebbe di nuovo, e vorrebbe, fare un grande sforzo nazionale per mantenere gli acquisti dovuti al valore delle armi italo-franche, alla prodezza di Re Vitto-

rio Emanuele, ed alla possente e generosa cooperazione di S. M. l'Imperatore dei Francesi. Con una Dinastia austriaca in Toscana, eccoci tornati di nuovo al 27 Aprile. Ora nessuno può pretendere che un paese avventuri ad ogni istante i suoi destini e la sua prosperità al giuoco d'una continua alternativa di rivoluzioni e di restaurazioni.

La questione che si agita adesso fra la Toscana e la Dinastia lorenesi si riduce a questi termini. Si tratta di sapere se il vinto potrà imporre la legge al vincitore; se un popolo civilissimo, che ha dato prova di tutte le virtù cittadine, dovrà esser sacrificato a chi mostrò di tenerle tutte in nessun conto; se l'ambizione e l'interesse d'una famiglia dovranno prevalere contro l'interesse e la volontà di due milioni d'uomini. L'Europa e la coscienza pubblica pronunzino.

Il Governo della Toscana, sebbene manchi in proposito di comunicazioni ufficiali, non ignora però che si darebbe nelle sfere diplomatiche una grande importanza ad un'asserita abdicazione di Leopoldo II, e ad un asserto programma del figlio Ferdinando, contenente larghe promesse d'istituzioni liberali e di politica italiana. A questa abdicazione ed a queste promesse si sono principalmente appoggiati i consigli d'un Governo amico, onde non si rifiutasse la Toscana dal consentire una reintegrazione della caduta Dinastia. Per condescendere a siffatti suggerimenti bisognava però che la Toscana avesse dimenticato tutta la sua storia degli ultimi tempi, e le tante violazioni della fede giurata; bisognava che avesse dimenticato essersi quella Dinastia tutta intera infeudata talmente agl'interessi ed alle passioni dell'Austria da essersi resa incompatibile coi sentimenti e con gl'interessi del paese; bisognava finalmente che avesse dimenticato la presenza in Modena dello stesso Arciduca Ferdinando ivi aspettando, pieno d'impazienza e di trepidazione, l'esito della battaglia di Magenta per ritornare in Toscana alla testa degli Austriaci se la battaglia fosse stata vinta da loro; bisognava per ultimo che fosse cancellato dalle pagine della storia il nome di Solferino. Singolare esempio, invero, di pubblica moralità sarebbe questo! Un principe che cerca asilo nel campo dei nemici del suo paese, che pugna contro di esso al loro fianco, e che, quando gli alleati da lui prescelti sono vinti, dice a quei medesimi che jeri combatteva e di cui anelava la sconfitta — Adesso io sono con voi. — Nè il sentimento della sicurezza nè quello della reciproca dignità poteva permettere alla Toscana di sottoscrivere questa umiliante capitolazione, strappata dalla disfatta e frutto di troppo tardi pentimenti.

Nel tracciare questo rapido quadro delle conseguenze che una restaurazione partorirebbe in Toscana, ci siamo astenuti dal contemplare la ipotesi che essa potesse venir compiuta con stranieri interventi. Ce ne siamo astenuti, perchè assicurazioni altamente autorevoli per diverse vie pervenuteci ne

garantiscono non esser possibile tanta calamità; ce ne siamo astenuti, perchè dopo gli avvenimenti verificatisi in Toscana da quattro mesi in poi, un intervento forestiero per ristabilire colla forza delle baionette un Arciduca d'Austria sopra un trono italiano sarebbe cosa siffattamente enorme, che il solo mostrare di preoccuparsene ci è sembrato non solo assurdo, ma stoltamente ingiurioso per un Governo amico.

Non ignora il Governo della Toscana che, rigettato ed escluso come impossibile il mezzo degli interventi, v'ha chi crede poter arrivare per altra strada al medesimo fine. In questo concetto si parla di non riconoscere il voto della Toscana e di abbandonarla, come si dice, a sè stessa, fintantochè il suo stato di politica incertezza e tutte le conseguenze di questa non abbiano in un modo qualunque ricondotto la bramata restaurazione. Sarebbe questo atto di giustizia? Sarebbe atto di politica prudenza? Noi abbiamo fermo e profondo convincimento che il piano non riuscirebbe, perchè la Toscana non mancherebbe a sè stessa rimanendo ordinata e concorde; ma qualora accadesse per mala ventura il contrario, si è ben sicuri che l'agitazione della Toscana non si propagasse ad altre parti d'Italia e non diventasse motivo di nuove e terribili complicazioni? Si è fatta una guerra sanguinosissima per rendere all'Italia la tranquillità e spegnere un fomite d'incessanti pericoli per la pace d'Europa, e si farebbe poi assegnamento sullo stato rivoluzionario di un paese Italiano per ricondurre una condizione di cose che racchiuderebbe in sè il germe e la ragione necessaria di nuovi sconvolgimenti! Le Romagne, le provincie di Modena, quelle di Parma si trovano in posizione uguale alla nostra, e naturalmente si applicherebbe loro lo stesso sistema. Ecco dunque, se certe lusinghe venissero a verificarsi, nel bel mezzo d'Italia quattro milioni e più d'Italiani agitati dal disordine rivoluzionario, e l'Europa che indifferente, impassibile assiste a questo spettacolo. E se, ad onta di tutto ciò, i popoli si ostinassero nel non voler richiamare i Principi detronizzati, e il disordine diventasse anarchia, che farebbe l'Europa? Lascerebbe che l'anarchia consumasse tutti i suoi eccessi, e i popoli si dilaniassero? Interverrebbe? E in questo caso chi interverrebbe? Austria? Francia? Ambedue insieme? Ognuna di queste ipotesi è una politica impossibilità! Il Governo della Toscana perciò, raffidato dal senno e dall'equità delle grandi Potenze, ha ferma fiducia che, ponderato pacatamente il sistema qui sopra discorso e ravvisatine gli effetti o inutili o disastrosi, Esse tutte si troveranno d'accordo nel giudicarlo impraticabile.

Ma dichiarando alla unanimità finito in Toscana il regno della Dinastia austro-lorenese, l'Assemblea Nazionale non aveva intieramente compiuto il suo ufficio, in quanto che non bastava un tal voto per provvedere all'ordinamento definitivo dello Stato.

Perciò ha essa emanato un secondo voto, unanime anch'esso, dichiarando esser volontà della Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele. Già le Rappresentanze comunali, interpreti dei pubblici desiderii, avevano in epoca non remota pronunziato un voto del tutto conforme. Le deliberazioni municipali relative a questo gravissimo argomento appartengono a 225 Comunità (*), fra cui si comprendono le città di Firenze, di Livorno e le altre tutte più cospicue della Toscana. E per dare un'idea della immensa maggioranza che un tal voto ha riunita, ci limiteremo a dire che sopra 1350 suffragi 1297 sono stati affermativi, e negativi soltanto 53. Il voto pertanto dell'Assemblea Nazionale ha già, come espressione della pubblica opinione, un precedente che ne pone in luce tutta la portata è tutto il valore.

Molte e potenti ragioni hanno ispirato questo voto, molte e potenti ragioni raccomandano alla saviezza dell'Europa di sanzionarlo.

Il carattere principale, anzi meglio diremo unico ed esclusivo, del movimento Italiano del 1859 è il sentimento della Nazionalità. Ciò è così vero, che nessuna questione di forme governative interne è venuta questa volta, come sventuratamente accadde nel 1848, a turbare lo slancio degl'Italiani per la conquista della Nazionale Indipendenza. Tutti i popoli Italiani hanno, al contrario, applaudito alla momentanea restrizione delle libertà costituzionali in Piemonte, perchè hanno stimato questo savio provvedimento utile al buon andamento della guerra, scopo di tutti i loro pensieri.

Il voto proferito dall'Assemblea Toscana nella sua seduta del 20 di questo mese è soprattutto ispirato da questo sentimento di Nazionalità, ed ha in mira di sodisfarlo. Allorchè l'Austria conserva una forte posizione in Italia, allorchè questa posizione può diventare più temibile ancora se la Confederazione di cui è parola nei preliminari di Villafranca venisse a concludersi, si fa ad ognuno manifesta la necessità di costituire in Italia uno Stato forte, il più forte che nelle presenti circostanze si può. È per un lato necessità di difesa, per l'altro necessità di equilibrio, senza il quale la proposta Confederazione non sarebbe mai possibile. Che questo pensiero di affetto alla causa Nazionale e di patriottica previdenza abbia avuto gran peso nel voto emanato, e sia ora in tutte le menti così dentro come fuori dell'Assemblea, risulta chiarissimo da questa circostanza: che i partigiani dell'unione della Toscana al Piemonte si sono considerabilmente accresciuti dopo la pace di Villafranca.

(*) 225 Comunità hanno deliberato adesivamente e comprendono, Abitanti N. 4,658,574
 20 Comunità non hanno emessa veruna deliberazione » 438,448
 4 Comunità ha deliberato negativamente » 40,248
 246 Popolazione della Toscana, Abitanti N. 4,806,940

Mentre durava tuttora la guerra, e si aveva speranza che il Regno dell'alta Italia, cacciati del tutto gli Austriaci dalla Penisola, si sarebbe fatto forte anche del Veneto, l'autonomia toscana aveva i suoi difensori. Adesso sono spariti. Perchè? Perchè in Toscana il pensiero Italiano domina su tutti gli altri. Vi è forse chi ce ne fa rimprovero. Ma se nelle attuali contingenze avesse esternato la Toscana aspirazioni diverse, quei medesimi che trovano adesso il nostro desiderio intemperante ci avrebbero rimproverato allora le nostre vecchie rivalità municipali, le nostre gare di campanile, concludendone che gl'Italiani sono incorreggibili e non degni di esser nazione.

Rafforzare il Piemonte è, lo abbiamo già detto, necessità di difesa e necessità di equilibrio. Questo non è vero soltanto in un interesse Italiano, ma lo è del pari in un interesse Europeo. Finchè il Piemonte non sarà abbastanza forte da essere in grado di opporre all'Austria una seria resistenza, l'Austria sarà sempre tentata di attaccarlo. Gli ultimi avvenimenti non possono che avere accresciuto il sentimento dell'antica ostilità. L'Europa sarà sempre perciò in continua apprensione di una nuova lotta in Italia; ed una lotta in Italia può compromettere un'altra volta la pace del mondo.

Come condizione di equilibrio nell'interesse Europeo, la necessità di un incremento di forza al Piemonte apparisce manifesta, figurandosi il caso che la Confederazione progettata a Villafranca si realizzi. Le tendenze di Roma e di Napoli sono conosciute; collegandosi con quei due Governi l'Austria, se il Piemonte non ha un gran peso da gettare nella bilancia contraria, può diventare un giorno padrona della Confederazione e disporre in un momento dato di tutte le forze dell'Italia congiungendole alle proprie. Allora non è più questione di equilibrio Italiano, ma di equilibrio Europeo. Può ella la Francia, può ella la Prussia, possono esse le altre grandi Potenze accettare di buon animo la probabilità di questo pericolo?

Dopo tante agitazioni, dopo tanta incertezza la Toscana ha desiderio ardentissimo di tranquillità. La sua unione al Piemonte ne diventa la più certa e solida guarentigia: Siccome è oramai fuori di controversia che questa unione è consentanea al desiderio di tutti o quasi tutti i Toscani, così è fuori di dubbio che la soddisfazione universale renderà impossibile qualunque turbamento. Quello stato di perpetua agitazione più o meno latente, che nelle varie provincie d'Italia ha durato, e dura in alcune disgraziatamente pur sempre, come effetto di profondo dissenso fra le popolazioni e i Governi, sparirà immediatamente in Toscana appena la Toscana sappia assicurate le sue sorti nelle mani di un Re potente e leale, che ha pienissima tutta la sua fiducia e la sua riconoscenza come quella di tutti i popoli Italiani.

Nè sarebbe giusto o sapiente di privare i Toscani dei vantaggi che vengono dal far parte di un grande Stato. Ha oramai dimostrato l'esperienza che fuori delle grandi aggregazioni non può esservi per un popolo quel largo sviluppo morale o materiale che è uno dei caratteri distintivi della civiltà moderna. La Toscana ha fatto abbastanza per la civiltà del mondo, per aver diritto di non essere esclusa dal godere adesso i benefizj. Non esercito, non marina, non diplomazia, languido commercio, languidissima industria, mancanza di movimento scientifico ed artistico; questi sono nel secolo decimonono i destini di un paese piccolo. Con qual diritto e con qual giustizia vorrebbe oggi rinchiudersi la Toscana in questo letto di Procuste? Altri e ragguardevoli vantaggi potremmo accennare, che la Toscana avrebbe fondato motivo di ripromettersi dall'entrare a far parte di uno Stato importante. E sarebbe sapienza dell'Europa e calcolo giudizioso non soffocare tanti germi fecondi di sviluppo morale e di prosperità materiale, perchè quella benefica solidarietà che il progresso dei tempi ha dovunque creata farebbe sì che tutte le nazioni ne godessero il frutto.

Nell'emettere i suoi suffragi l'Assemblea toscana, dopo di avere espresse le particolari ragioni di speranza che dirimpetto a tutti i grandi Governi la confortavano a credere che i suoi voti sarebbero accolti e secondati, ha commesso al Governo di porre in opera ogni più efficace premura onde conseguirne l'adempimento. Ed il Governo, incoraggiato dalle ragioni medesime, ha di buon animo accettato il gravissimo ufficio.

Egli confida, come l'Assemblea, che il prode e leale Re il quale tanto fece per l'Italia e protesse con particolare benevolenza la Toscana, non vorrà respingere l'omaggio di riconoscenza e di fede che un paese intiero lo scongiura di accogliere per la propria felicità e nell'interesse della patria comune.

Confida nella giustizia e nell'alto senno della Francia, dell'Inghilterra, della Russia e della Prussia.

Il magnanimo Imperatore dei Francesi, che con tanta generosità ha preso a difendere un po-

polo oppresso, che ha detto e gloriosamente provato coi fatti che Egli sarebbe stato dovunque era una causa giusta da difendere; la saggia e liberale Inghilterra; la Russia, di cui la politica elevata e piena di grandezza fa adesso l'ammirazione dell'Europa; la valorosa Prussia, che così nobilmente rappresenta in Germania il principio della nazionalità; non vorranno nè disconoscere nè conculcare il diritto di un popolo ordinato, tranquillo e concorde, il quale null'altro domanda che di provvedere alle proprie sorti nel modo che esso crede migliore per la sua pace e per la sua felicità.

Che se la giustizia umana ci facesse difetto, noi difenderemo con ogni mezzo i diritti e la dignità del paese contro qualunque aggressione. E se gli eventi ci riuscissero contrari, non ci mancherebbe mai il conforto di pensare che tutti, Popolo, Assemblea, Governo abbiamo fatto senza debolezza, come senza, millanteria, il nostro dovere. Poi la coscienza pubblica e la storia giudicherebbero ove fosse il diritto, il senno civile, la temperanza; dove la ingiustizia, l'accecamento, l'abuso della forza.

Firenze, 24 Agosto 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione;
Ministro interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra

P. DE CAVERO.

Illustrissima Signore

Con la presente VS. riceverà una lettera circolare del Governo della Toscana diretta ai Capi dei diversi Dicasteri, ed alle Autorità ecclesiastiche civili e militari.

Il Governo le ingiunge di comunicarla ai Magistrati e di farla conoscere a tutti i suoi sottoposti, affinchè intendano quali siano i doveri che le solenni deliberazioni dell'Assemblea impongono ai Reggitori dello Stato, e quali per conseguenza quelli dei Magistrati e d'ogni ordine d'impiegati.

Voglia la S. V. inculcare a tutti lo zelo e l'alacrità nel seguire il Governo nella nuova via che gli è stata tracciata dall'atto sovrano esercitato dalla Rappresentanza del paese, perchè il contegno fermo e leale dei pubblici funzionarj nell'esercizio dei loro ufficj è il più gran freno per trattenere i malevoli, se ve ne fossero, dal perturbare l'ordine pubblico nella insidiosa veduta di gettare una qualche macchia sopra l'assennata e mirabile condotta di un popolo non mai tanto savio nè tanto ordinato quanto dal giorno in cui fu abbandonato da un Governo che soffocava ogni alito di vita nazionale.

Ogni contrarietà ed opposizione manifesta al volere del paese sarebbe riprovevole in chiunque, nè potrebbe esser tollerata. S'adoperino adunque i Magistrati, affinchè il loro esempio, e la loro operosità reverente ed ossequiosa verso le deliberazioni dell'Assemblea sia la più splendida dimostrazione del modo con cui essi comprendono il loro dovere verso la patria comune, e riesca insieme di sgomento ai tristi insidiatori del nuovo ordine di cose.

Colgo intanto questa favorevole occasione per dichiararmi

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 25 Agosto 1859.

Sig.

Devotissimo
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 23 Febbraio 1851 relativo ai diritti di Bollo:

Visto l'Articolo 79 del Decreto medesimo, che incaricò il Direttore generale dell'Amministrazione del Registro e Aziende riunite di render pubblica la forma dei nuovi bolli, e le modificazioni decretate farsi a quelli in allora esistenti:

Vista la Notificazione pubblicata dal Direttore Generale della detta Amministrazione nel 25 Febbraio 1851:

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e del Ministro di Giustizia e Grazia:

Sentito il Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. I. Lo stemma del cessato Governo Granducale è tolto da tutti i bolli attualmente in uso nell'Amministrazione del Registro e Aziende riunite, e lo spazio ove quello stemma era impresso rimarrà vuoto, dovendo in ogni altra parte i bolli medesimi conservare la forma attuale, e le figure che vi sono espresse.

Art. II. I bolli così riformati si apporranno ai giornali dal dì primo Settembre prossimo avvenire, in poi.

Art. III. La vendita, distribuzione, ed uso della carta bollata col nuovo bollo comincerà in tutta la Toscana il dì quindici Settembre prossimo futuro.

Art. IV. All'effetto di smerciare fino allo intiero suo esaurimento quella specie di carta in cui esiste il bollo collo stemma granducale, vi sarà questo cancellato, e inferiormente sarà apposto il nuovo bollo.

Art. V. Le specie di carta, ove esistono bolli, nei quali non figura lo stemma granducale, potranno vendersi ed usarsi nella loro forma attuale.

Art. VI. I particolari, o anche i pubblici funzionarj, che fossero detentori di una qualunque quantità di carta posta, per effetto delle presenti disposizioni, fuori d'uso, potranno dentro un mese decorrendo dal 15 Settembre 1859, ottenerne il cambio con carta modificata come si prescrive, purchè la presentino nello stato in cui fu loro consegnata negli Uffizj di distribuzione.

Art. VII. È dichiarato che il cambio permesso coll'Articolo antecedente non potrà ottenersi che genere con genere, e mai esigendo rimborso a denaro contante.

Art. VIII. Spirato il termine prefisso, la carta delle specie indicate, che portasse lo stemma soppresso, non potrà essere altrimenti cambiata, e rimarrà come carta bianca.

Art. IX. I soli Libri, Registri, Protocolli, e Dazzajoli, dei quali siasi incominciato a far uso avanti il 15 Settembre 1859 potranno esser portati al loro termine, senza subire le innovazioni quivi prescritte.

Art. X. Ritenuta questa eccezione, ed inerendo alle disposizioni di che nell' Art. VII, qualunque altro uso che dopo il 15 Settembre 1859 si continuasse a fare della carta bollata con bolli, ove figuri lo stemma granducale, sarà considerato come fatto in contravvenzione alle Leggi, e punibile come se si trattasse di carta libera, secondo il disposto del Titolo VI. del Decreto del 23 febbrajo 1854.

Art. XI. Salvo ciò che vien disposto col presente Decreto, quanto all'abolizione dello stemma granducale in quei bolli ove esiste, restano in pieno vigore, in ogni altra parte, e il Decreto del 23 febbrajo 1854, e la Notificazione del 25 febbrajo dell'anno medesimo.

Art. XII. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venticinque Agosto Milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

EDITTO

Il Prefetto del Compartimento di Firenze

Visto il Regolamento di Polizia Municipale deliberato dal Consiglio Comunale di Prato, per attuarsi in occasione delle Feste e Fiera ricorrenti in quella città nei giorni 8, 11, 12, 13 e 14 Settembre.

Considerando che le disposizioni in esso contenute sono affatto identiche a quelle, già sanzionate dal Superiore Governo con Risoluzione de' 5 Settembre 1850.

Visto l'Art. 5 del Regolamento generale di Polizia de' 22 Ottobre 1849;

Dichiara, e prescrive quanto appresso

1.° È permesso nelle sole ore vespertine di ciascun giorno fin presso all'ora della Corsa serale di entrare nel Circo coi Legni a quattro, e due ruote.

2.° I Legni procederanno in giro in direzione sempre uniforme.

3.° Nel giorno 13 il Circo sarà reso libero non più tardi delle ore due pomeridiane dalle Corse di prova dei Cavalli, che vengono in ogni giorno permesse durante la mattina.

4.° Nelle ore destinate alla visita i Palchi resteranno sgombrati da ogni persona.

5.° Nelle Corse di prova resta inibito di prendere direzioni tra loro opposte, dovendosi conservare quella, che si tiene nelle Corse del Palio serale, solito eseguirsi subito dopo il tramontare del sole.

6.° A quell'ora lo spazio destinato alle Corse dovrà esser reso interamente libero: al quale effetto verranno chiusi i cancelli del Circo.

7.° Niuno potrà appoggiarsi ai parapetti, o steccato, che chiude il giro del Piazzale: e durante la Corsa è prescritto, che alla distanza di cinque braccia almeno dallo steccato dentro il Piazzale debbano tenersi lontani gli Spettatori.

8.° È vietato di tenere Cavalli, o altri animali legati ai palchi in tutta la linea del loro giro esterno, come pure di collocare Barrocci, o qualunque siasi altro legno lungo il loggiato delle case nuove, per i quali legni è destinato il piazzale che ricorre lungo il fianco della Chiesa di S. Bartolommeo e fabbriche di seguito.

9.° È vietato salire sui tetti in occasione delle Corse, e di altri trattenimenti. Il Proprietario della casa, e rispettivamente il Pigionale, nel di cui quartiere corrisponde l'accesso al tetto, sono responsabili della presente disposizione.

10.º È vietato del pari il transito delle Carrozze e di qualunque altra vettura per la via di mezzo, che sbocca come strada principale nella Piazza Mercatale, nei giorni 8, 11 e 14 Settembre dalle ore 4 pomeridiane fino alle ore 8: e nel giorno 13 dalle ore 3 fino alle ore 8 egualmente.

11.º In occasione della Fiera il Bestiame vaccino nostrale occuperà la porzione della Piazza Mercatale, che dalla via S. Margherita si estende lungo, e dentro il così detto Parterre dalla parte del Palazzo Mazzoni, restando inibito di legare, o accoppiare alcun capo di bestiame alle piante che formano il recinto del detto Piazzale.

12.º Il Bestiame vaccino di provenienza estera si terrà separato destinando per questo la porzione della Piazza che da Santa Margherita si estende lungo e fuori del Parterre dalla parte delle Logge.

13.º Per i Cavalli sotto la mano, Muli, e Somari resta assegnata la strada che forma il giro intorno alle mura della città dall'accennata via Santa Margherita alla Porta Mercatale.

14.º Ogni capo di bestiame di qualunque specie sia, dovrà esser disposto in ordine tale che renda il minore incomodo possibile al giro delle persone. Ai cavalli di branco, e polledri resta assegnato il Piazzale lungo il Tiratojo, e le mura Castellane.

15.º Il transito dei Legni, che dalla Porta Mercatale entrano in città e viceversa, avrà luogo al difuori dell'Anfiteatro e per quel tratto di piazza, che resta dietro al palco del Comune.

16.º Durante il servizio serale della strada ferrata, tutto il tratto di strada contiguo alla Stazione rimarrà libero dalle Vetture, pel trattenimento delle quali si destina la vicina Piazza di S. Agostino.

Le contravvenzioni che si commettessero al disposto dagli Articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, saranno punite dall'Autorità competente con multa dalle dieci alle quindici lire. Quelle contro il disposto dell'Articolo 10 con multa da quindici a venti lire. Quelle contro l'Articolo 4 con multa da due a cinque lire; e le altre contro i rimanenti Articoli con multa da cinque a quindici lire.

Firenze li 26 Agosto 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **A**i Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati volontari toscani già appartenenti a' Corpi Piemontesi reduci in congedo assoluto, che desiderano continuare a servire la causa nazionale, sono aperte fino a nuove disposizioni le file dell'esercito toscano ove saranno ammessi col loro grado rispettivo.

Art. 2. La durata del servizio obbligatorio per gli arruolamenti operati sotto l'influenza del presente Decreto si intenderà cessare sei mesi dopo la conclusione della pace proclamata con Decreto governativo.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventisei Agosto millettocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

P. DE CAVERO.

Illustrissimo Signore

Le raccolte non abbondanti, la perdita del prodotto serico, e la malattia delle viti inacerbite, fanno prevedere nel prossimo inverno un rincaro nei generi alimentari, con grave danno della popolazione che vive del lavoro. Il Governo non può essere indifferente ad un tale stato di cose, che tocca così da vicino la quiete pubblica, e vuole che, se i viveri saranno cari, il lavoro almeno non manchi alle braccia. Però ora che per le Comunità si avvicina il tempo della compilazione dei Bilanci preventivi, vuole che i Gonfalonieri siano avvertiti a porre in previsione la spesa di qualche lavoro di provata utilità per sollievo dei braccianti nel prossimo inverno.

Incaricato con Dispaccio del Ministero dell'Interno de' 24 Agosto corrente a far comprendere in tempo utile ai Gonfalonieri delle Comunità di questo Compartimento questi divisamenti, debbo far sentire; che il prefato Ministero è ben lontano dal consigliare lavori immaginati col solo scopo di far lavorare, ma intende che in ogni Comunità che ha bisogni veri da soddisfare, rimasti in desiderio per mancanza di mezzi, si pensi ad eseguire in quest'anno quello che erasi rimandato ad un avvenire più o meno lontano. Ciò non potrà farsi senza qualche aggravio dei Contribuenti; ma tutti debbono persuadersi che la misura dei sacrificj, che la Patria esige da noi, non può ora assegnarsi. Ed anche questo sarà veramente un sacrificio per la Patria, perchè, essendo indispensabile per il suo bene che il paese si mantenga ordinato e tranquillo, fornire i mezzi che contribuiranno a togliere le cagioni del disordine, sarà opera patriottica.

Nel fare a VS. Illustriss. la presente comunicazione, la Prefettura non dubita della efficace cooperazione di cotesto Municipio alle sopraesprese vedute del Governo Superiore.

E con distinto ossequio mi pregio confermarmi

Di VS. Illustriss.

Li 26 Agosto 1859.

Sig. Gonfaloniere della Comunità
di

Devotiss. Servitore
A. BOSSINI.